

**CONTRATTO DI SERVIZIO
RELATIVO AI SERVIZI DI MOBILITÀ URBANA E METROPOLITANA DI TORINO**

Il testo di seguito riportato contiene alcune modificazioni rispetto al testo originariamente approvato dal Consiglio Comunale e pubblicato quale atto di gara conseguenti:

- alla eliminazione di riferimenti ad allegati “bis”, oggetto di emendamento in sostituzione della precedente versione in sede di approvazione;
- alla rinumerazione degli articoli e/o dei commi dovuti ad inserimenti/ cancellazioni determinati dalla necessità di adeguare lo schema contratto;
- all’individuazione delle parti che procederanno, secondo le rispettive competenze, alla stipula del presente contratto per i motivi di seguito riportati nella colonna centrale.

(A) Testo originario	(B) Motivazioni delle modifiche	(C) Nuovo testo
<p>Con la scrittura privata non autenticata, redatta in triplice originale, tra la Città di Torino, (di seguito denominata Città) in proprio ed anche, limitatamente alla specifica di rispettiva competenza, in nome e per conto dell'Agenzia per la mobilità metropolitana con sede in Torino, piazza Palazzo di Città n. 1, codice fiscale 00514490010, in questo atto rappresentati dal, domiciliato per la carica in Torino, presso il Palazzo Municipale, il quale sottoscrive il presente atto non in proprio ma nella sua qualità di, tale nominato dal Sindaco con provvedimento in data prot. n. e ai sensi dell'articolo 107 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 19 comma 2 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 15 marzo 1999</p>	<p>Modifica del settore contratti</p> <p>Precisazione dell'agenzia per definizione le parti di competenza della Città di Torino</p>	<p>Con la scrittura privata non autenticata, redatta in cinque originali in triplice originale, tra la Città di Torino, (di seguito denominata Città) in proprio ed anche, limitatamente alle specifiche di rispettiva competenza, in nome e per conto dell'Agenzia per la mobilità metropolitana con sede in Torino, piazza Palazzo di Città n. 1, codice fiscale 00514490010, ente concedente con riferimento ai servizi di cui alle sezioni III, IV e V del presente contratto in questo atto rappresentata dal dottor Giuseppe Bianciotto, nato a Torino il 24 giugno 1954, domiciliato per la carica in Torino, presso il Palazzo Municipale, il quale sottoscrive il presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente del servizio Settore Contratti, nominato dal Sindaco con provvedimento in data prot. n. e ai sensi dell'articolo 107 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.</p>

<p>(mecc. 9811035/03), e in esecuzione della deliberazione....., omessi gli allegati, dichiarando le parti di ben conoscerli in ogni loro parte, impegnandosi ad osservarli ed a farli osservare, e determinazioni si allegano alla presente scrittura privata, rispettivamente, sotto le lettere "...", "...", e "...", e il soggetto concessionario, con sede in, iscritta nel Registro delle Imprese di al n°, in questo atto rappresentata, nato il, domiciliato per la carica presso e, pertanto, in legale rappresentanza della stessa, a quanto infra autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data, verbale n.</p>	<p>Integrazione ufficio contratti con definizione atti che hanno approvato il Regolamento dei Contratti esistente</p> <p>Integrazione agenzia</p>	<p>267 e dell'articolo 49 60 comma 2 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 15 marzo 1999 (mecc. 9811035/03), e in esecuzione della deliberazione..... 27 dicembre 2008 (mecc.2008 07976) e in esecuzione della deliberazione consigliere n.128 in data 4 ottobre 2010 (mecc. 2010 01960/064) nonché di determinazione n. in data provvedimenti che omessi gli allegati, dichiarando le parti di ben conoscerli in ogni loro parte, impegnandosi ad osservarli ed a farli osservare, si allegano alla presente scrittura privata, rispettivamente, sotto le lettere "...", "...", e "...",</p> <p>l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana (di seguito anche denominata "Agenzia per la Mobilità") con sede in Torino via Belfiore 23/C, codice fiscale 97639830013, ente concedente con riferimento ai servizi di cui alla sezione II del presente contratto, in questo atto rappresentata dall'ing. Cesare Paonessa, nato a Catanzaro il 13/05/1962, il quale sottoscrive il presente atto non in proprio ma in qualità di direttore dell'area pianificazione e controllo nonché di direttore generale f.f., domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia, in Torino via Belfiore 23/C, ai sensi dell'articolo 107 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 5/1 del 01/06/2007, per gli adempimenti di propria competenza relativamente alla sezione I e II del presente contratto,</p>
---	---	--

		<p>l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana ("Agenzia per la Mobilità") per gli adempimenti di propria competenza relativamente alla sezione I e II del presente contratto, rappresentata da e, pertanto, in legale rappresentanza della stessa, (inserire dati)</p> <p>la società Infratrasporti.To S.r.l., iscritta nel Registro delle Imprese di al n° in qualità di gestore delle reti, per quanto di propria competenza relativamente ai canoni impianti fissi e metropolitana e per la messa a disposizione dei beni, ai fini del presente atto rappresentata da, e, pertanto, in legale rappresentanza della stessa, a quanto infra autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data, verbale n.</p> <p>e il soggetto concessionario, con sede in, iscritta nel Registro delle Imprese di al n°, in questo atto rappresentata da, nato il, domiciliato per la carica presso e, pertanto, in legale rappresentanza della stessa, a quanto infra autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data, verbale n.</p>
--	--	---

<p>premessi che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in base alla deliberazione del Consiglio Comunale del 10 febbraio 2003 (mecc. 2002 07588/006) veniva costituito un consorzio promosso dalla Regione Piemonte con lo scopo di attribuire le funzioni di seguito menzionate ad un soggetto terzo rispetto ai tre enti, Città di Torino, Provincia di Torino e - Regione Piemonte che in data 22 dicembre 2000 avevano sottoscritto un Accordo per il rilancio del trasporto pubblico, la riorganizzazione della mobilità, il miglioramento dell'ambiente nelle aree urbane. - in base alla suddetta deliberazione (mecc. 2002 07588/006) le funzioni delegate a tale consorzio denominato Agenzia per la Mobilità Metropolitana ("Agenzia per la Mobilità") risultavano essere: <ul style="list-style-type: none"> - pianificazione del sistema della mobilità dell'ambito metropolitano e del piano dei trasporti, oltre alla verifica di coerenza e di attuazione dei piani urbani della mobilità redatti dai comuni; - programmazione di tutti i servizi e le infrastrutture del trasporto locale attraverso l'approvazione del piano 	<p>Integrazione voluta da Agenzia che precisa il contenuto della deliberazione citata</p> <p>Integrazione voluta da Agenzia che precisa il contenuto della deliberazione citata</p>	<p>premessi che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in base alla deliberazione del Consiglio Comunale del 10 febbraio 2003 (mecc. 2002 07588/006) la Città di Torino approvava l'adesione al consorzio denominato Agenzia per la Mobilità Metropolitana, veniva costituito un consorzio promosso dalla Regione Piemonte con lo scopo di attribuire le funzioni di seguito menzionate ad un soggetto terzo rispetto ai tre enti, Città di Torino, Provincia di Torino e Regione Piemonte che in data 22 dicembre 2000 avevano sottoscritto un Accordo per il rilancio del trasporto pubblico, la riorganizzazione della mobilità, il miglioramento dell'ambiente nelle aree urbane. - in base alla con la suddetta deliberazione (mecc. 2002 07588/006) le funzioni delegate a tale si approvavano la convenzione e lo statuto del consorzio, costituito formalmente il 09/05/2003, sulla base dei quali l'Agenzia svolge tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale degli Enti aderenti in ambito metropolitano con particolare riguardo alla denominato Agenzia per la Mobilità Metropolitana ("Agenzia per la Mobilità") risultavano essere: <ul style="list-style-type: none"> - pianificazione del sistema della mobilità dell'ambito metropolitano e del piano dei trasporti, oltre alla verifica di coerenza e di attuazione dei piani urbani della mobilità redatti dai comuni; - programmazione di tutti i servizi e le infrastrutture del trasporto locale attraverso l'approvazione del piano
--	---	---

<p>triennale dei servizi del trasporto pubblico locale in area metropolitana;</p> <ul style="list-style-type: none"> - predisposizione dei bandi e gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza e gestione dei relativi contratti di servizio, vigilanza e poteri sanzionatori; - gestione delle risorse finanziarie conferite dagli Enti aderenti; - monitoraggio della mobilità e controllo di efficienza ed efficacia dei servizi e delle infrastrutture e della qualità percepita; - eventuali altri compiti delegati direttamente dagli Enti aderenti al Consorzio. <p>- in base alla deliberazione del Consiglio Comunale dell'8 febbraio 2010 (mecc. 2009 04455/064) veniva approvata, ai sensi dell'articolo 113 comma 13 e comma 4 lettera a), la costituzione della società a responsabilità limitata unipersonale, socio unico la Città di Torino, denominata "Infratrasporti.To S.r.l." con capitale sociale iniziale, interamente pubblico ed incredibile, di Euro 50.000,00, assunto, sottoscritto e versato dalla Città di Torino in data, mantenendo la possibilità che la Regione Piemonte possa entrare successivamente con una partecipazione al massimo paritaria mediante conferimento della proprietà di impianti ed infrastrutture di propria competenza nonché mediante</p>	<p>Necessaria integrazione alle premesse derivante dalla precisazione della data di effettuazione della sottoscrizione e del versamento del capitale</p>	<p>triennale dei servizi del trasporto pubblico locale in area metropolitana;</p> <ul style="list-style-type: none"> - predisposizione dei bandi e gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza e gestione dei relativi contratti di servizio, vigilanza e poteri sanzionatori; - gestione delle risorse finanziarie conferite dagli Enti aderenti; - monitoraggio della mobilità e controllo di efficienza ed efficacia dei servizi e delle infrastrutture e della qualità percepita; - eventuali altri compiti delegati direttamente dagli Enti aderenti al Consorzio. <p>- in base alla deliberazione del Consiglio Comunale dell'8 febbraio 2010 (mecc. 2009 04455/064) veniva approvata, ai sensi dell'articolo 113 comma 13 e comma 4 lettera a), la costituzione della società a responsabilità limitata unipersonale, socio unico la Città di Torino, denominata "Infratrasporti.To S.r.l." con capitale sociale iniziale, interamente pubblico ed incredibile, di Euro 50.000,00, assunto, sottoscritto e versato dalla Città di Torino in data 17 maggio 2010, mantenendo la possibilità che la Regione Piemonte possa entrare successivamente con una partecipazione al massimo paritaria mediante conferimento della proprietà di impianti ed infrastrutture di propria competenza nonché mediante conferimenti monetari; inoltre, veniva deliberato di cedere a titolo</p>
--	--	---

<p>conferimenti monetari; inoltre, veniva deliberato di cedere a titolo oneroso a tale società la proprietà degli impianti fissoferrofilotranviari relativi alla Linea 4 comprese le fermate e le sottostazioni, mantenendo il vincolo di destinazione, corrispondente a quello dei beni demaniali di cui agli articoli 822 e 829 Codice Civile, comprensivo della titolarità della convenzione costitutiva per il diritto d'uso di tali impianti;</p> <p>- in base alla suddetta deliberazione, inoltre, si approvavano tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le linee guida al fine di scegliere un gestore per i servizi di mobilità in ottemperanza all'articolo 23 bis del Decreto Legge 112/2008 e s.m.i.. e di effettuare un'unica gara per la scelta del gestore dei servizi di: - trasporto pubblico locale, compresa la gestione dell'esercizio della Linea 1 di Metropolitana Automatica da mettere a gara, in nome e per conto della società Infratrasporti.To S.r.l., in quanto essendo la società delle infrastrutture una società patrimoniale la stessa non può occuparsi della gestione dell'esercizio del servizio della Metropolitana Automatica, e compresa la linea 102, attualmente gestita in via provvisoria; - erogazione dei servizi attinenti alla sosta a pagamento sul suolo pubblico ed in strutture dedicate, nonché per la realizzazione e manutenzione di opere e strutture per la mobilità urbana nonché la gestione del servizio degli ausiliari del traffico comma 133 dell'articolo 17 della Legge Bassanini bis; 		<p>oneroso a tale società la proprietà degli impianti fissoferrofilotranviari relativi alla Linea 4 comprese le fermate e le sottostazioni, mantenendo il vincolo di destinazione, corrispondente a quello dei beni demaniali di cui agli articoli 822 e 829 Codice Civile, comprensivo della titolarità della convenzione costitutiva per il diritto d'uso di tali impianti;</p> <p>- in base alla suddetta deliberazione, inoltre, si approvavano tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le linee guida al fine di scegliere un gestore per i servizi di mobilità in ottemperanza all'articolo 23 bis del Decreto Legge 112/2008 e s.m.i.. e di effettuare un'unica gara per la scelta del gestore dei servizi di: <ul style="list-style-type: none"> - trasporto pubblico locale, compresa la gestione dell'esercizio della Linea 1 di Metropolitana Automatica da mettere a gara, in nome e per conto della società Infratrasporti.To S.r.l., in quanto essendo la società delle infrastrutture una società patrimoniale la stessa non può occuparsi della gestione dell'esercizio del servizio della Metropolitana Automatica, e compresa la linea 102, attualmente gestita in via provvisoria; - erogazione dei servizi attinenti alla sosta a pagamento sul suolo pubblico ed in strutture dedicate, nonché per la realizzazione e manutenzione di opere e strutture per la mobilità urbana nonché la gestione del servizio degli ausiliari del traffico comma 133 dell'articolo 17 della Legge Bassanini
---	--	---

<p>- esercizio dei servizi turistici.</p> <p>- di dare mandato al Consiglio d'Amministrazione della società GTT S.p.A. di elaborare, in collaborazione ed in costante verifica con gli uffici dell'Amministrazione Comunale, un progetto di scissione parziale proporzionale per incorporazione di GTT S.p.A. medesima, che lo stesso ha approvato in data 12 aprile 2010 e del quale è tuttora in corso la necessaria procedura per l'approvazione in Assemblea Straordinaria;</p> <p>- la decisione di avviare una procedura competitiva ad evidenza pubblica per la scelta di un soggetto gestore ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, lettera a) del Decreto Legge n. 112/2008 si pone pertanto come alternativa all'individuazione di un socio privato del gestore uscente GTT S.p.A. cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio nonché una partecipazione al capitale sociale non inferiore al 40 per cento (articolo 23 bis, comma 2, lettera b) del Decreto Legge n. 112/2008) e la Città di Torino pertanto non procede in tal senso;</p>	<p>Necessaria integrazione alle premesse derivante dalla realizzazione ed al perfezionamento, medio tempore, della procedura di scissione</p> <p>Integrazione agenzia per dettagliare le deliberazioni di approvazione programma triennale con Regione e dei vari accordi di programma con i Comuni limitrofi.</p>	<p>bis;</p> <p>- esercizio dei servizi turistici.</p> <p>- di dare il mandato al Consiglio d'Amministrazione della società GTT S.p.A. di ad elaborare, in collaborazione ed in costante verifica con gli uffici dell'Amministrazione Comunale, un progetto di scissione parziale proporzionale per incorporazione di GTT S.p.A. medesima, che lo stesso ha aveva successivamente approvato in data 12 aprile 2010 e del quale è tuttora in corso la necessaria procedura per l'approvazione in Assemblea Straordinaria;</p> <p>- la decisione di avviare una procedura competitiva ad evidenza pubblica per la scelta di un soggetto gestore ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, lettera a) del Decreto Legge n. 112/2008 si pone pertanto come alternativa all'individuazione di un socio privato del gestore uscente GTT S.p.A. cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio nonché una partecipazione al capitale sociale non inferiore al 40 per cento (articolo 23 bis, comma 2, lettera b) del Decreto Legge n. 112/2008) e la Città di Torino pertanto non procede in tal senso;</p> <p>- con delibera dell'Assemblea n. 2/2 del 14/06/2007 veniva approvato il Programma Triennale dei servizi dell'Agenzia 2007-2009 contenente gli indirizzi per le gare;</p> <p>- in data 26/03/2008 veniva sottoscritto l'accordo di programma per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore TPL per il triennio 2007/2009 tra la Regione Piemonte ed Agenzia ed in data 24/11/2009 veniva sottoscritto un</p>
---	---	--

		<p>addendum a detto accordo;</p> <ul style="list-style-type: none">- con deliberazione dell'Assemblea n. 2/2010 del 19/07/2010, l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, preso atto dell'indirizzo del Consiglio Comunale della Città di Torino assunto con deliberazione del Consiglio Comunale dell'8 febbraio 2010 (mecc. 2009 04455/064), attribuiva al Comune medesimo, al fine di mantenere l'unitarietà di gestione di tutti i servizi attinenti la mobilità urbana, la funzione di stazione appaltante di quei servizi afferenti agli ambiti territoriali urbano esteso di Torino e di bacino della corona metropolitana di cui al Programma Triennale dei servizi dell'Agenzia 2007-2009, confermando con modifiche gli indirizzi per le gare;- con i seguenti Accordi di programma, l'Agenzia per la Mobilità ha individuato le ulteriori risorse per i servizi di trasporto afferenti ai territori dei comuni firmatari:<ul style="list-style-type: none">o ADP del 12/03/2012 per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale afferenti al Comune di Collegno;o ADP del 30/07/2010 per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale afferenti al Comune di Venaria Reale;o ADP del 30/07/2010 per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale afferenti al Comune di Rivoli;o ADP del 19/07/2010 per il finanziamento dei servizi di
--	--	--

<p>- con deliberazione del Consiglio Comunale del 2010 (mecc. 2010 01960/064) avente ad oggetto "AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI MOBILITÀ URBANA E METROPOLITANA DI TORINO - APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA" ai sensi della quale si provvedeva tra l'altro ad individuare la Città di Torino quale stazione di committenza per effettuare la gara unica vista la deliberazione dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana del 19 luglio 2010.</p>	<p>Necessaria integrazione alle premesse derivante dalle scelte effettuate in sede di approvazione in Consiglio Comunale, in quanto si è approvata la gara per la scelta del gestore</p> <p>Necessaria integrazione alle premesse in quanto evidenzia i passaggi della</p>	<p>trasporto pubblico locale afferenti al Comune di Orbassano;</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ADP del 29/01/2010 per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale afferenti al Comune di Pianezza; ○ ADP del 26/11/2009 per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale afferenti al Comune di San Mauro Torinese; ○ ADP del 27/07/2009 per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale afferenti al Comune di Grugliasco ○ ADP del 24/03/2009 per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale aggiuntivi ai servizi minimi afferenti al Comune di Nichelino; <p>- con deliberazione del Consiglio Comunale del 4 ottobre 2010 (mecc. 2010 01960/064) avente ad oggetto "AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI MOBILITÀ URBANA E METROPOLITANA DI TORINO - APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA" ai sensi della quale si provvedeva tra l'altro ad individuare la Città di Torino quale stazione di committenza per effettuare la gara unica vista la deliberazione dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana del 19 luglio 2010 e si approvava:</p> <p>- la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione dei servizi pubblici relativi alla mobilità urbana e</p>
--	--	---

	<p>procedura integrativi rispetto alla pubblicazione del bando, nonché gli accadimenti successivi alla pubblicazione dello stesso e finalizzati alla chiusura della procedura di gara.</p>	<p>metropolitana di Torino - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 113, comma 5 lettera a), D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nonché dell'articolo 23 bis, comma 2 lettera a), del Decreto Legge 112/2008 come da ultimo modificato con Decreto Legge 135/2009 convertito in Legge n. 166/2009, nonché ai sensi delle normative di settore, e con le modalità di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.- mediante procedura ristretta, consistente in una prima fase di pubblicazione dell'avviso di gara e di selezione dei candidati ed in una seconda fase in cui i candidati selezionati sarebbero stati invitati a presentare offerta e le offerte medesime sarebbero state valutate secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in applicazione dell'articolo 18, comma 2 lettera a), del D.Lgs. 422/1997 ed in analogia con quanto previsto dall'articolo 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..</p> <p>Inoltre, con la suddetta deliberazione si approvava che la Città operasse da stazione appaltante:</p> <p>A) a nome proprio, in quanto esclusiva titolare delle relative funzioni, per i seguenti servizi: parcheggi, servizi turistici, gestione della Linea 1 di Metropolitana automatica;</p> <p>B) in qualità di centrale di committenza a norma dell'articolo 33 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in nome e per conto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana per il servizio di trasporto pubblico locale di</p>
--	--	---

		<p>superficie, ai sensi della deliberazione adottata dall'assemblea della stessa nella seduta del 19 luglio 2010;</p> <ul style="list-style-type: none"> - si approvava lo schema di contratto di servizio, ed i relativi allegati, che sarebbe stato oggetto di integrazione sulla base degli elementi acquisiti in sede di offerta da parte dell'aggiudicatario; - con successiva determinazione dirigenziale del 15 ottobre 2010 (n.mecc. 2010 06091/064) si procedeva ad approvare l'indizione della gara con il sistema della procedura ristretta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in applicazione dell'articolo 18, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 422/1997 ed in analogia con quanto previsto dall'articolo 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento in concessione - ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 bis, comma 2 lettera a) del D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008 e s.m.i., nonché ai sensi della normativa di settore, e con le modalità di cui all'art. 30 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. - della gestione unitaria dei servizi di mobilità urbana e metropolitana di Torino per la durata di dieci anni. - Con il medesimo atto si approvava inoltre lo schema di contratto ed i relativi allegati nonché il disciplinare di gara recanti le modalità di gara; si impegnavano le spese derivanti dalla gestione della Linea 1 della metropolitana Automatica a favore del gestore aggiudicatario della gara subordinando
--	--	---

		<p>l'erogazione della spesa all'avvenuto introito del contributo regionale.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si rinviava a successive determinazioni dirigenziali per gli accertamenti di entrata derivanti dalla stipulazione del contratto di servizio. - Con successiva determinazione dirigenziale del 16 novembre 2010 (n.mecc. 2010 43196/066) si approvava il capitolato e i relativi allegati. - Con determinazione dirigenziale del 24 novembre 2010 (n. mecc. 2010 43330/066) la Direzione Generale approvava l'elenco delle ditte da invitare alla gara di cui all'oggetto. - La lettera di invito alle ditte veniva inviata in data 25 novembre 2010 con prot. n. 4995. - Con determinazione dirigenziale della Direzione Generale n. cronologico 22 del 14 marzo 2011 (n. mecc. 2011 40960/066) si provvedeva alla chiusura della procedura della presentazione delle offerte e successivamente con determinazione dirigenziale n. 137 del 31 marzo 2011 (n. mecc. 2011 01971/064) della Direzione Partecipazioni Comunali veniva nominata la Commissione di gara in osservanza dell'articolo 8 commi 4,5,6,7,8 e 9 del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 168. - Con determinazione dirigenziale del 9 maggio 2011 (n.mecc. 2011 41713/003) si provvedeva all'aggiudicazione definitiva alla società Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. - Con determinazione dirigenziale del 13 luglio 2011 (n.mecc. 2011 04028/003) si provvedeva ad approvare l'aggiudicazione definitiva della procedura ristretta n. 78/2010 per l'affidamento in concessione dei servizi attinenti la mobilità urbana e metropolitana, secondo quanto previsto dal capitolato
--	--	---

<p>tutto quanto sopra premesso si stabilisce:</p> <p>SEZIONE I PARTE GENERALE</p>	<p>Per regolare inizio contabilità separata Anche per comma 13 dell'art. 6</p> <p>Da citare in determina come corrispondenza.</p> <p>Inserimento del codice CIG</p> <p>Integrazione che rinvia alla determinazione dirigenziale 2012 43023/064 del 26/07/2012 l'allegazione dei documenti richiamati.</p>	<p>approvato con la determinazione dirigenziale del 16 novembre 2010 citata in narrativa per una durata di anni 10, in quanto i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dalla società GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A., previsti nel bando di gara, hanno avuto un riscontro positivo.</p> <p>Con nota prot. 1606-2012/2285 del 27/01/2012 la Città di Torino ha richiesto alla Società di predisporre la contabilità separata ai sensi dell'art. 6 comma 13 del presente contratto a partire dal 1 gennaio 2012.</p> <p>Con nota prot. *** la Città di Torino ha richiesto alla Società di dichiarare di aver preso conoscenza di tutti gli atti richiamati nel presente contratto; con nota *** GTT s.p.a. ha reso la suddetta dichiarazione.</p> <p>Si dà atto che il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito è il seguente: 05538603BA</p> <p>Con determinazione dirigenziale 2012 04323/064 del 26 luglio 2012 si è riapprovata la bozza del presente contratto, con le modifiche ed integrazioni conseguenti alla gara nonché quelle tecnico formali dirette ad una migliore formulazione delle clausole contrattuali.</p> <p>tutto quanto sopra premesso si stabilisce</p> <p>SEZIONE I PARTE GENERALE</p>
--	---	--

<p>In ogni caso è prevista per ciascun servizio di cui alle successive sezioni la possibilità di applicazione del quinto d'obbligo come espressamente disciplinato.</p> <p>2. L'esercizio dei servizi e l'adempimento degli impegni e degli obblighi dell'Ente Titolare del Contratto di servizio e del Concessionario sono disciplinati nella presente sezione I Parte generale. Ulteriori disposizioni specifiche sono previste per le singole tipologie di servizio nelle seguenti sezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SEZIONE II - servizio di trasporto pubblico locale urbano e suburbano; - SEZIONE III - servizio di gestione della Linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino; - SEZIONE IV - servizi attinenti alla sosta a pagamento su suolo pubblico ed in strutture dedicate; - SEZIONE V - servizi attinenti i trasporti turistici. <p>I servizi di cui alle sezioni II, III e IV costituiscono prestazioni principali, mentre quelli di cui alla Sezione V costituiscono prestazioni accessorie.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 3 Durata del contratto</p> <p>1. L'affidamento della presente concessione di servizio ha durata di 10 anni a decorrere dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto decisa in sede sottoscrizione del presente contratto, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 15, 18 e 19.</p>	<p>Distinzione utile solo sino all'aggiudicazione in quanto elementi della gara.</p> <p>Motivazione della durata : di comune accordo con la società GTT S.p.A. ritenendo utile iniziare il rapporto contrattuale nel semestre</p>	<p>In ogni caso è prevista per ciascun servizio di cui alle successive sezioni la possibilità di applicazione del quinto d'obbligo come espressamente disciplinato.</p> <p>2. L'esercizio dei servizi e l'adempimento degli impegni e degli obblighi dell'Ente Titolare del Contratto di servizio e del Concessionario sono disciplinati nella presente sezione I Parte generale. Ulteriori disposizioni specifiche sono previste per le singole tipologie di servizio nelle seguenti sezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SEZIONE II - servizio di trasporto pubblico locale urbano e suburbano; - SEZIONE III - servizio di gestione della Linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino; - SEZIONE IV - servizi attinenti alla sosta a pagamento su suolo pubblico ed in strutture dedicate; - SEZIONE V - servizi attinenti i trasporti turistici. <p>I servizi di cui alle sezioni II, III e IV costituiscono prestazioni principali, mentre quelli di cui alla Sezione V costituiscono prestazioni accessorie.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 3 Durata del contratto</p> <p>1. L'affidamento della presente concessione di servizio ha durata di 10 anni a decorrere dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto per ogni sua parte, e quindi a far data dal 1 luglio 2012 ad eccezione di quanto previsto nelle disposizioni relative alla decorrenza dell'obbligo della contabilità separata avvio</p>
--	---	--

<p>2. Allo scadere del termine sopra indicato la gestione dei servizi di cui all'articolo 2 potrà essere svolta direttamente dagli Enti titolari del contratto di servizio con riferimento alle specifiche sezioni od affidata, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia, ad altro soggetto, nel rispetto delle normative vigenti, senza alcun vincolo nei confronti del soggetto concessionario.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 4 Rinnovo del contratto</p> <p>1. Il contratto non potrà essere oggetto di rinnovo tacito.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 5 Proprietà e messa a disposizione degli impianti ed altri beni</p> <p>1. Per l'espletamento dei servizi oggetto della presente concessione saranno messi a disposizione del soggetto concessionario i beni di cui all'elenco allegato alla presente sezione (Allegato I.1 bis e I.2 bis), nel quale viene indicato il relativo regime di proprietà.</p> <p>2. La messa a disposizione delle reti di proprietà della Città o di sua società patrimoniale a totale partecipazione pubblica incedibile (Allegato I.1 bis) comporta il pagamento di un canone il cui importo è specificato nella Sezione di pertinenza.</p> <p>3. I beni strumentali necessari di proprietà del gestore uscente (Allegato I.1 bis e I.2 bis) sono messi a disposizione del soggetto</p>	<p>immediatamente successivo alla data di stipula del contratto.</p> <p style="text-align: center;">Integrazione contratti per precisare la natura del rapporto esistente tra Comune e Infra.to</p>	<p>dell'esecuzione del contratto decisa in sede sottoscrizione del presente contratto, e fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 15, 18 e 19.</p> <p>2. Allo scadere del termine sopra indicato la gestione dei servizi di cui all'articolo 2 potrà essere svolta direttamente dagli Enti titolari del contratto di servizio con riferimento alle specifiche sezioni od affidata, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia, ad altro soggetto, nel rispetto delle normative vigenti, senza alcun vincolo nei confronti del soggetto concessionario.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 4 Rinnovo del contratto</p> <p>1. Il contratto non potrà essere oggetto di rinnovo tacito.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 5 Proprietà e messa a disposizione degli impianti ed altri beni</p> <p>1. Per l'espletamento dei servizi oggetto della presente concessione saranno messi a disposizione del soggetto concessionario i beni di cui all'elenco allegato alla presente sezione (Allegato I.1 bis e I.2 bis), nel quale viene indicato il relativo regime di proprietà.</p> <p>2. La messa a disposizione delle reti di proprietà della Città o di Infrastrporti.To s.r.l. o di altra sua società patrimoniale a totale partecipazione pubblica incedibile (Allegato I.1 bis) avviene attraverso la concessione in uso e comporta il pagamento di un canone il cui importo è specificato nella Sezione di pertinenza.</p> <p>3. I beni strumentali necessari di proprietà del gestore uscente</p>
--	--	--

<p>concessionario, previo indennizzo relativo al valore residuo non ammortizzato al netto di eventuali contributi regionali, il cui importo è specificato nella Sezione di pertinenza.</p> <p>4. Per i beni strumentali accessori di proprietà del gestore uscente (Allegato I.3 bis), è prevista la facoltà di acquisto con diritto di prelazione al nuovo concessionario ovvero la facoltà di locazione previo pagamento di un canone al proprietario commisurato al valore dell'ammortamento residuo.</p> <p>5. In caso di subentro, al gestore che cessa dal servizio non spetta alcun indennizzo salvo l'applicazione del successivo articolo 24 comma 3 e l'applicazione del canone di locazione di cui al successivo articolo 24 comma 4, del successivo articolo 55 comma 3 e del successivo articolo 68 limitatamente al materiale rotabile ed alle Stazioni della Sassi - Superga. In caso di subentro, i beni strumentali finanziati a qualsiasi titolo dalla Regione, mantengono il vincolo di destinazione d'uso per il periodo di cui all'articolo 3. Qualora il precedente gestore non ceda la proprietà di tali beni al nuovo aggiudicatario, è tenuto a restituire alla Regione la quota parte dei contributi erogati, corrispondente al periodo di mancato utilizzo. In tale caso decade il vincolo di destinazione d'uso. Per l'acquisto dal precedente gestore di altri beni strumentali senza vincolo di destinazione l'aggiudicatario gode del diritto di prelazione.</p>	<p>Necessità di garantire vincolo destinazione dei beni di proprietà di gtt per tutto contratto, dal momento che nel contratto era previsto solo in caso di subentro del nuovo gestore.</p> <p>Clausole utili in caso di subentro nella gestione, ora inutili considerato che la gara è stata aggiudicata al gestore uscente.</p>	<p>(Allegato I.1 bis e I.2 bis) sono messi a disposizione del soggetto concessionario, previo indennizzo relativo al valore residuo non ammortizzato al netto di eventuali contributi regionali, il cui importo è specificato nella Sezione di pertinenza.</p> <p>3. I beni di cui agli Allegati 1.2-1.3 di proprietà di GTT s.p.a. sono a disposizione per l'espletamento dei servizi del presente contratto.</p> <p>4. Per i beni strumentali accessori di proprietà del gestore uscente (Allegato I.3 bis), è prevista la facoltà di acquisto con diritto di prelazione al nuovo concessionario ovvero la facoltà di locazione previo pagamento di un canone al proprietario commisurato al valore dell'ammortamento residuo.</p> <p>5. In caso di subentro, al gestore che cessa dal servizio non spetta alcun indennizzo salvo l'applicazione del successivo articolo 24 comma 3 e l'applicazione del canone di locazione di cui al successivo articolo 24 comma 4, del successivo articolo 55 comma 3 e del successivo articolo 68 limitatamente al materiale rotabile ed alle Stazioni della Sassi - Superga. In caso di subentro, i beni strumentali finanziati a qualsiasi titolo dalla Regione, mantengono il vincolo di destinazione d'uso per il periodo di cui all'articolo 3. Qualora il precedente gestore non ceda la proprietà di tali beni al nuovo aggiudicatario, è tenuto a restituire alla Regione la quota parte dei contributi erogati, corrispondente al periodo di mancato utilizzo. In tale caso decade il vincolo di destinazione d'uso. Per l'acquisto dal precedente gestore di altri beni strumentali senza vincolo di destinazione l'aggiudicatario gode del diritto di prelazione.</p>
---	---	---

<p>6. Il soggetto concessionario prende in carico i beni oggetto della concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e si impegna a custodire e conservare tali beni con la necessaria diligenza, nonché a riconsegnare i beni, o loro porzioni, non più utilizzati a fini di cui all'oggetto all'Ente proprietario. La consegna degli immobili di cui al comma 1 è da intendersi avvenuta contestualmente alla consegna degli impianti.</p> <p>7. Il soggetto concessionario si obbliga a mantenere il vincolo di destinazione dei beni eventualmente acquistati per tutta la durata del presente contratto, fatta salva la facoltà da parte della Città di richiedere la retrocessione gratuita a proprio favore o a favore di diverso gestore, indicato dalla Città, riconoscendo al concessionario uscente il valore degli ammortamenti residui.</p> <p>8. Il soggetto concessionario allo scadere del termine indicato all'articolo 3 del presente contratto, dovrà restituire i beni ricevuti in concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le migliorie, innovazioni ed addizioni eventualmente apportate, senza alcun onere per l'Ente proprietario.</p> <p>Semprechè, nel frattempo, i suddetti beni non siano stati acquisiti nella proprietà del soggetto concessionario, la restituzione dei beni dovrà essere verbalizzata, previa constatazione dell'avvenuta ottemperanza degli obblighi previsti in capo alle parti.</p> <p>Il soggetto concessionario, qualora l'Ente proprietario ne faccia esplicita richiesta, fornirà ogni conoscenza ed informazione necessaria al riutilizzo dei beni anche in caso che gli stessi venissero</p>		<p>6. 4. Il soggetto concessionario prende in carico i beni, di proprietà della Città di Torino e di Infratrasporti.To oggetto della concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e si impegna a custodire e conservare tali beni con la necessaria diligenza, nonché a riconsegnare i beni, o loro porzioni, non più utilizzati a fini di cui all'oggetto all'Ente proprietario.</p> <p>5.7. Il soggetto concessionario si obbliga a mantenere il vincolo di destinazione dei beni eventualmente acquistati per tutta la durata del presente contratto, fatta salva la facoltà da parte della Città di richiedere la retrocessione gratuita a proprio favore o a favore di diverso gestore, indicato dalla Città, riconoscendo al concessionario uscente il valore degli ammortamenti residui.</p> <p>6.8. Il soggetto concessionario allo scadere del termine indicato all'articolo 3 del presente contratto, dovrà restituire i beni ricevuti in concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le migliorie, innovazioni ed addizioni eventualmente apportate, senza alcun onere per l'Ente proprietario.</p> <p>7. Sempreché, nel frattempo, i suddetti beni non siano stati acquisiti nella proprietà del soggetto concessionario, la restituzione dei beni dovrà essere verbalizzata, previa constatazione dell'avvenuta ottemperanza degli obblighi previsti in capo alle parti.</p> <p>8. Il soggetto concessionario, qualora l'Ente proprietario ne faccia esplicita richiesta, fornirà ogni conoscenza ed informazione necessaria al riutilizzo dei beni anche in caso che gli stessi venissero affidati a</p>
---	--	--

<p>affidati a terzi per l'espletamento del servizio.</p> <p>9. In generale costituiscono onere a carico del soggetto concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, degli impianti, dei veicoli e delle attrezzature, ad eccezione della manutenzione straordinaria degli impianti fissoferrofilotranviari e di fermata e della Linea 1 di Metropolitana. In ogni caso, il soggetto concessionario effettua la manutenzione straordinaria degli impianti ferro fisso tranviari e di fermata e della Linea 1 della Metropolitana automatica il cui onere economico, concordato tra le parti, è posto a carico degli Enti proprietari.</p> <p>Sono a carico dell'Ente proprietario gli interventi, i lavori od opere che si rendessero necessari per l'adeguamento dei predetti impianti e mezzi d'opera per effetto di disposizioni di legge e regolamentari vigenti e/o intervenute, con particolare riferimento alla normativa antinfortunistica e di prevenzione incendi. Ogni intervento tecnico di particolare rilevanza sui locali e sugli impianti, finalizzato allo svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale, deve essere preventivamente autorizzato dagli enti proprietari, che corrisponderanno i relativi oneri economici, salvo che l'intervento rientri nella manutenzione ordinaria o straordinaria di cui sopra.</p> <p>10. Gli Enti proprietari, nel caso in cui si manifesti la necessità di eseguire, all'esterno e/o all'interno degli immobili oggetto di concessione, opere di abbellimento e/o di restauro per necessità non strumentali e/o funzionali all'esercizio del servizio, potranno procedere in tale senso, previo accordo con il soggetto</p>	<p>Correzione materiale</p>	<p>terzi per l'espletamento del servizio.</p> <p>9. In generale costituiscono onere a carico del soggetto concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, degli impianti, dei veicoli e delle attrezzature, ad eccezione della manutenzione straordinaria degli impianti fisso ferrofilotranviari e di fermata e della Linea 1 di Metropolitana. In ogni caso, il soggetto concessionario effettua la manutenzione straordinaria degli impianti ferro-fissi ferrofilo tranviari e di fermata e della Linea 1 della Metropolitana automatica il cui onere economico, concordato tra le parti, è posto a carico degli Enti proprietari. Sono a carico dell'Ente proprietario gli interventi, i lavori od opere che si rendessero necessari per l'adeguamento dei predetti impianti e mezzi d'opera per effetto di disposizioni di legge e regolamentari vigenti e/o intervenute, con particolare riferimento alla normativa antinfortunistica e di prevenzione incendi. Ogni intervento tecnico di particolare rilevanza sui locali e sugli impianti, finalizzato allo svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale, deve essere preventivamente autorizzato dagli enti proprietari, che corrisponderanno i relativi oneri economici, salvo che l'intervento rientri nella manutenzione ordinaria o straordinaria di cui sopra.</p> <p>10. Gli Enti proprietari, nel caso in cui si manifesti la necessità di eseguire, all'esterno e/o all'interno degli immobili oggetto di concessione, opere di abbellimento e/o di restauro per necessità non strumentali e/o funzionali all'esercizio del servizio, potranno procedere in tale senso, previo accordo con il soggetto concessionario, sui tempi,</p>
---	-----------------------------	---

<p>cessionario, sui tempi, modi e durata degli interventi medesimi. Essi saranno ad esclusivo carico dello stesso Ente.</p> <p>11. Il soggetto concessionario dovrà sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa (da definire in sede di offerta) per la responsabilità civile ed a copertura dei danni derivanti da incendio, eventi atmosferici, scoppio, atti vandalici, eventi socio-politici. Per i veicoli il soggetto concessionario provvederà al pagamento delle tasse di proprietà ed alla copertura assicurativa R.C.. Il soggetto concessionario si obbliga a tenere indenni gli Enti proprietari da ogni danno cagionato a terzi dai beni concessi in uso.</p> <p>Articolo 6 Obblighi del soggetto concessionario e corrispettivo compensazione economica</p> <p>1. Il soggetto concessionario garantisce l'esecuzione del servizio secondo le specifiche tecniche di cui alle successive Sezioni ed ai relativi Allegati del presente contratto, soggette annualmente ad eventuali integrazioni e/o modificazioni operative con un livello di qualità adeguato alle esigenze dei servizi pubblici locali oggetto di concessione, garantendone l'integrazione modale volta a migliorare la fruizione del servizio da parte dell'utenza.</p> <p>2. Il soggetto concessionario si obbliga ad esercire il servizio in oggetto assicurando il rispetto di tutte le norme di legge e regolamentari applicabili nel periodo di vigenza contrattuale, anche se</p>	<p>Integrazione che recepisce le modifiche derivanti dalla presentazione dell'offerta di GTT S.p.A.</p>	<p>modi e durata degli interventi medesimi. Essi saranno ad esclusivo carico dello stesso Ente.</p> <p>11. Il soggetto concessionario dovrà sottoscrivere, entro 15 giorni dalla stipula del presente atto, un'adeguata polizza assicurativa (da definire in sede di offerta) così come individuata in sede di offerta (Allegato I.7 al presente contratto), per la responsabilità civile ed a copertura dei danni derivanti da incendio, eventi atmosferici, scoppio, atti vandalici, eventi socio-politici. Per i veicoli il soggetto concessionario provvederà al pagamento delle tasse di proprietà ed alla copertura assicurativa R.C.. Il soggetto concessionario si obbliga a tenere indenni gli Enti proprietari da ogni danno cagionato a terzi dai beni concessi in uso.</p> <p>Articolo 6 Obblighi del soggetto concessionario e corrispettivo compensazione economica</p> <p>1. Il soggetto concessionario garantisce l'esecuzione del servizio secondo le specifiche tecniche di cui alle successive Sezioni ed ai relativi Allegati del presente contratto, soggette annualmente ad eventuali integrazioni e/o modificazioni operative con un livello di qualità adeguato alle esigenze dei servizi pubblici locali oggetto di concessione, garantendone l'integrazione modale volta a migliorare la fruizione del servizio da parte dell'utenza.</p> <p>2. Il soggetto concessionario si obbliga ad esercire il servizio in oggetto assicurando il rispetto di tutte le norme di legge e regolamentari applicabili nel periodo di vigenza contrattuale, anche se</p>
--	---	---

<p>non richiamate dal presente contratto, ed in caso di violazione delle norme è ritenuto unico responsabile per le sanzioni irrogate nei suoi confronti, secondo le prescrizioni di seguito indicate.</p> <p>3. Il soggetto concessionario manleva e mantiene indenne l'Ente titolare del contratto di servizio da qualsiasi danno che possa derivare a persone e/o cose e/o terzi nel corso dell'esercizio delle attività afferenti i servizi affidati al soggetto concessionario qualora tali attività siano svolte direttamente dal soggetto concessionario o da altro soggetto a cui il soggetto concessionario abbia demandato a qualsiasi titolo lo svolgimento dell'attività.</p> <p>4. A tal fine il soggetto concessionario deve stipulare tutte le assicurazioni previste dalla normativa vigente da trasmettere all'Ente affidante e/o gli altri Enti titolari del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione entro il termine di quindici giorni dalla vigenza del presente contratto e, nel caso di rinnovo annuale della stessa, entro il termine di scadenza di ogni anno contrattuale successivo. Le polizze assicurative dovranno garantire copertura con decorrenza dall'inizio del servizio e per l'intero arco temporale dell'affidamento, senza alcuna soluzione di continuità.</p> <p>5. Ad eccezione di quanto previsto al successivo articolo 48, in caso di subaffidamento a terzi il soggetto concessionario inserisce nei capitolati l'obbligo per i soggetti subaffidatari di assicurarsi contro i danni verso terzi.</p> <p>6. Il soggetto concessionario trasmette all'Ente affidante e/o gli altri Enti titolari del contratto di servizio copia dei capitolati entro il</p>	<p>Integrazione terminologica</p> <p>Correzione materiale</p> <p>Integrazione contratti</p> <p>Correzione materiale</p> <p>Integrazione che recepisce la necessità di trasmettere i contratti (quali atti definitivi) e non i capitolati.</p>	<p>non richiamate dal presente contratto, ed in caso di violazione delle norme è ritenuto unico responsabile per le sanzioni irrogate nei suoi confronti, secondo le prescrizioni di seguito indicate.</p> <p>3. Il soggetto concessionario manleva e mantiene indenne gli Enti concedenti l'Ente titolare del contratto di servizio da qualsiasi danno che possa derivare a persone e/o cose e/o terzi nel corso dell'esercizio delle attività afferenti i servizi affidati al soggetto concessionario qualora tali attività siano svolte direttamente dal soggetto concessionario o da altro soggetto a cui il soggetto concessionario abbia demandato a qualsiasi titolo lo svolgimento dell'attività.</p> <p>4. A tal fine il soggetto concessionario deve stipulare tutte le assicurazioni previste dalla normativa vigente da trasmettere all'Ente affidante e/o agli altri Enti titolari del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione entro il termine di quindici giorni dalla vigenza del presente contratto e, nel caso di rinnovo annuale della stessa, entro il termine di scadenza di ogni anno precedente contrattuale successivo. Le polizze assicurative dovranno garantire copertura con decorrenza dall'inizio del servizio e per l'intero arco temporale dell'affidamento, senza alcuna soluzione di continuità.</p> <p>5. Ad eccezione di quanto previsto Fatto salvo il divieto di cui al successivo articolo 49 48, in caso di subaffidamento a terzi il soggetto concessionario inserisce nei capitolati l'obbligo per i soggetti subaffidatari di assicurarsi contro i danni verso terzi.</p> <p>6. Il soggetto concessionario trasmette all'Ente affidante e/o agli altri Enti titolari del contratto di servizio con riferimento a ciascuna</p>
--	---	---

<p>termine di quindici giorni dalla stipulazione; inoltre, il soggetto concessionario si impegna ad acquisire copia della polizza assicurativa RCT accesa dai terzi aggiudicatari e ne attesta la conformità agli obblighi ivi previsti, inviando copia di tale attestazione all'Ente affidante e/o gli altri Enti titolari del contratto di servizio entro il termine di quindici giorni dalla vigenza dei suddetti contratti di subaffidamento.</p> <p>7. Il soggetto concessionario opera con ampia autonomia circa la pianificazione degli interventi e le modalità operative necessarie per raggiungere i risultati prefissati, ma sempre nell'ambito delle indicazioni concordate in seno agli enti di riferimento per le singole sezioni del presente contratto.</p> <p>8. Il soggetto concessionario riceve, attraverso i propri strumenti, i reclami e/o le segnalazioni dei cittadini per eventuali disservizi ed in tal caso ne deve trasmettere trimestralmente un report.</p> <p>9. Il soggetto concessionario è in ogni caso tenuto a richiedere alla Città l'autorizzazione e a pagare il canone per ogni comunicazione pubblicitaria effettuata nell'espletamento dei servizi oggetto della presente concessione e/o attraverso l'uso dei beni messi a disposizione per l'espletamento dei medesimi servizi.</p> <p>10. Il soggetto concessionario si impegna a mettere in atto tutte le azioni destinate al miglioramento e alla razionalizzazione del servizio, da attuare tramite recuperi di efficienza ed ogni altra azione idonea allo scopo.</p> <p>11. Il soggetto concessionario è soggetto all'applicazione degli</p>		<p>specifico capitolo contratti di sub affidamento</p> <p>entro il termine di quindici giorni dalla stipulazione; inoltre, il soggetto concessionario si impegna ad acquisire copia della polizza assicurativa RCT accesa dai terzi aggiudicatari e ne attesta la conformità agli obblighi ivi previsti, inviando copia di tale attestazione all'Ente affidante e/o agli altri Enti titolari del contratto di servizio entro il termine di quindici giorni dalla vigenza dei suddetti contratti di subaffidamento.</p> <p>7. Il soggetto concessionario opera con ampia autonomia circa la pianificazione degli interventi e le modalità operative necessarie per raggiungere i risultati prefissati, ma sempre nell'ambito delle indicazioni concordate in seno agli enti di riferimento per le singole sezioni del presente contratto.</p> <p>8. Il soggetto concessionario riceve, attraverso i propri strumenti, i reclami e/o le segnalazioni dei cittadini per eventuali disservizi ed in tal caso ne deve trasmettere trimestralmente un report.</p> <p>9. Il soggetto concessionario è in ogni caso tenuto a richiedere alla Città l'autorizzazione e a pagare il canone per ogni comunicazione pubblicitaria effettuata nell'espletamento dei servizi oggetto della presente concessione e/o attraverso l'uso dei beni messi a disposizione per l'espletamento dei medesimi servizi.</p> <p>10. Il soggetto concessionario si impegna a mettere in atto tutte le azioni destinate al miglioramento e alla razionalizzazione del servizio, da attuare tramite recuperi di efficienza ed ogni altra azione idonea allo scopo.</p>
---	--	---

<p>obblighi previsti nel Regolamento CE n. 1370/2007.</p> <p>12. Il soggetto concessionario è titolare delle compensazioni economiche, dei proventi da traffico derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio e di sosta e degli altri ricavi industriali (attualmente IVA al 10 per cento), tenuto conto della necessità di prevedere un ragionevole utile, secondo la normativa vigente in materia.</p> <p>13. Il soggetto concessionario si obbliga a tenere una contabilità separata distintamente per le attività di ogni sezione, tale da consentire la contabilità analitica di costi e ricavi per ciascuna sezione in conformità a quanto previsto:</p> <p>a) dal Regolamento Unione Europea 1370/2007 allegato 1 in materia di trasporto pubblico locale e trasporto a mezzo della Linea 1 di Metropolitana Automatica nell'osservanza almeno delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i conti operativi corrispondenti a ciascuna di tali attività economiche devono essere separati e la quota dei ricavi e dei costi fissi deve essere imputata secondo le vigenti norme contabili e fiscali; - tutti i costi variabili, un contributo adeguato per i costi fissi e un utile ragionevole connessi a eventuali altre attività esercitate dall'operatore di servizio pubblico non possono in nessun caso essere a carico del servizio pubblico in questione; - i costi originati dalla prestazione del servizio pubblico 	<p>Precisazione necessaria in quanto la normativa vigente in materia di IVA è soggetta a continue modificazioni</p> <p>Precisazione del termine di decorrenza della contabilità separata.</p>	<p>11. Il soggetto concessionario è soggetto all'applicazione degli obblighi previsti nel Regolamento CE n. 1370/2007.</p> <p>12. Il soggetto concessionario è titolare delle compensazioni economiche, dei proventi da traffico derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio e di sosta e degli altri ricavi industriali (attualmente IVA al 10 per cento oltre IVA dovuta in virtù della normativa vigente), tenuto conto della necessità di prevedere un ragionevole utile, secondo la normativa vigente in materia.</p> <p>13. Il soggetto concessionario si obbliga a tenere una contabilità separata, a partire dal 1 gennaio 2012, distintamente per le attività di ogni sezione, tale da consentire la contabilità analitica di costi e ricavi per ciascuna sezione in conformità a quanto previsto:</p> <p>a) dal Regolamento Unione Europea 1370/2007 allegato 1 in materia di trasporto pubblico locale e trasporto a mezzo della Linea 1 di Metropolitana Automatica nell'osservanza almeno delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i conti operativi corrispondenti a ciascuna di tali attività economiche devono essere separati e la quota dei ricavi e dei costi fissi deve essere imputata secondo le vigenti norme contabili e fiscali; - tutti i costi variabili, un contributo adeguato per i costi fissi e un utile ragionevole connessi a eventuali altre attività esercitate dall'operatore di servizio pubblico non possono in nessun caso essere a carico del servizio pubblico in questione;
--	--	--

<p>devono essere bilanciati dai ricavi di esercizio e dal versamento di somme da parte delle pubbliche autorità, senza possibilità di trasferimento di ricavi ad un altro settore di attività dell'operatore di servizio pubblico;</p> <ul style="list-style-type: none"> - specifica rendicontazione delle spese sostenute per la manutenzione di bus, tram ed altri mezzi in carico al gestore per i quali lo stesso deve garantire la sicurezza; - tutta la rendicontazione del soggetto affidatario deve consentire di verificare la parità di condizione delle spese addebitate dall'eventuale società capogruppo; - tutte le grandezze utilizzate ai fini della contabilità gestionale devono essere oggettivamente verificabili; <p>b) dal Decreto Legislativo 333/2003 per la gestione della sosta a pagamento e per i servizi turistici nell'osservanza dei seguenti obblighi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - separazione dei conti interni corrispondenti alle attività distinte; - corretta imputazione o attribuzione dei costi e dei ricavi sulla base di principi di contabilità dei costi applicati in modo coerente ed obiettivamente giustificati; - chiara definizione dei principi di contabilità dei costi, in base ai quali sono tenuti i conti separati; - predisposizione di una relazione sui sistemi di contabilità dei costi applicati; - tutta la rendicontazione del soggetto affidatario deve 		<ul style="list-style-type: none"> - i costi originati dalla prestazione del servizio pubblico devono essere bilanciati dai ricavi di esercizio e dal versamento di somme da parte delle pubbliche autorità, senza possibilità di trasferimento di ricavi ad un altro settore di attività dell'operatore di servizio pubblico; - specifica rendicontazione delle spese sostenute per la manutenzione di bus, tram ed altri mezzi in carico al gestore per i quali lo stesso deve garantire la sicurezza; - tutta la rendicontazione del soggetto affidatario deve consentire di verificare la parità di condizione delle spese addebitate dall'eventuale società capogruppo; - tutte le grandezze utilizzate ai fini della contabilità gestionale devono essere oggettivamente verificabili; <p>b) dal Decreto Legislativo 333/2003 per la gestione della sosta a pagamento e per i servizi turistici nell'osservanza dei seguenti obblighi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - separazione dei conti interni corrispondenti alle attività distinte; - corretta imputazione o attribuzione dei costi e dei ricavi sulla base di principi di contabilità dei costi applicati in modo coerente ed obiettivamente giustificati; - chiara definizione dei principi di contabilità dei costi, in base ai quali sono tenuti i conti separati; - predisposizione di una relazione sui sistemi di contabilità dei costi applicati;
--	--	--

<p>consentire di verificare la parità di condizione delle spese addebitate dall'eventuale società capogruppo;</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutte le grandezze utilizzate ai fini della contabilità gestionale devono essere oggettivamente verificabili; <p>c) nella deliberazione mecc. 2010 02177/002 "Servizi pubblici locali. Indirizzi in materia di contratti di servizio e carte dei servizi" approvata dal Consiglio Comunale in data 12 luglio 2010, nei punti dal 2.9.1. al 2.9.11 dell'allegato 1.</p> <p>14. Il soggetto concessionario si obbliga a consentire al personale incaricato dall'ente titolare del contratto di servizio con riferimento alle singole sezioni il libero accesso ai veicoli, agli impianti, alle strutture ed alla documentazione amministrativa contabile connessa all'espletamento del presente contratto.</p> <p>15. Il soggetto concessionario si impegna ad adibire ai servizi oggetto delle singole sezioni solo personale riconoscibile in possesso delle dovute abilitazioni, anche se non espressamente richiamate nelle specifiche sezioni.</p> <p>16. Limitatamente alle prestazioni principali oggetto del presente contratto, il soggetto concessionario si obbliga a mantenere le seguenti certificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - certificazioni comprovanti il possesso di un'ideale organizzazione aziendale regolata da un Sistema di Gestione 		<ul style="list-style-type: none"> - tutta la rendicontazione del soggetto affidatario deve consentire di verificare la parità di condizione delle spese addebitate dall'eventuale società capogruppo; - tutte le grandezze utilizzate ai fini della contabilità gestionale devono essere oggettivamente verificabili; <p>c) nella deliberazione mecc. 2010 02177/002 "Servizi pubblici locali. Indirizzi in materia di contratti di servizio e carte dei servizi" approvata dal Consiglio Comunale in data 12 luglio 2010, nei punti dal 2.9.1. al 2.9.11 dell'allegato 1.</p> <p>14. Il soggetto concessionario si obbliga a consentire al personale incaricato dall'ente titolare del contratto di servizio con riferimento alle singole sezioni il libero accesso ai veicoli, agli impianti, alle strutture ed alla documentazione amministrativa contabile connessa all'espletamento del presente contratto.</p> <p>15. Il soggetto concessionario si impegna ad adibire ai servizi oggetto delle singole sezioni solo personale riconoscibile in possesso delle dovute abilitazioni, anche se non espressamente richiamate nelle specifiche sezioni.</p> <p>16. Limitatamente alle prestazioni principali oggetto del presente contratto, il soggetto concessionario si obbliga a mantenere le seguenti certificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - certificazioni comprovanti il possesso di un'ideale organizzazione aziendale regolata da un Sistema di Gestione per
--	--	---

<p>per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008;</p> <ul style="list-style-type: none"> - certificazione comprovante il possesso di un'idonea organizzazione aziendale regolata da un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004; - dotazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza Informatica delle informazioni e dei dati uguale o conforme allo standard ISO 27001:2005, con relativa certificazione. <p>17. In ogni caso il concessionario si impegna tanto per le attività principali che per quelle accessorie oggetto del presente contratto che per il presidio dell'intermodalità, a garantire standard (di qualità, sociali e ambientali), servizi, procedure e strumenti di livello non inferiore a quanto in atto nel 2009/2010 così come da tabella allegata all'articolo 32 per la sezione II, all'articolo 47 per la sezione III e all'articolo 61 per la sezione IV e che saranno oggetto di integrazione sulla base dell'offerta.</p> <p>18. Fatto salvo il rispetto di tutta la normativa vigente, il concessionario, in particolare si impegna all'osservanza scrupolosa del D.Lgs. n. 231/2001.</p> <p>19. Il concessionario si obbliga a mantenere gli attuali sportelli in uso al soggetto gestore uscente, anche in termini di personale impiegato e di tempi di apertura al pubblico, nonché ad ampliare il numero degli stessi in conformità all'offerta presentata. In tali sportelli dovrà comunque essere possibile svolgere tutte le pratiche di interesse dei cittadini quali la richiesta di informazioni, l'inoltro di</p>	<p>Integrazione che recepisce le modifiche derivanti dalla presentazione dell'offerta di GTT S.p.A.</p> <p>Clausole utili in caso di subentro nella gestione, ora inutili considerato che la gara è stata aggiudicata al gestore uscente.</p>	<p>la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008;</p> <ul style="list-style-type: none"> - certificazione comprovante il possesso di un'idonea organizzazione aziendale regolata da un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004; - dotazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza Informatica delle informazioni e dei dati uguale o conforme allo standard ISO 27001:2005, con relativa certificazione. <p>17. In ogni caso il concessionario si impegna tanto per le attività principali che per quelle accessorie oggetto del presente contratto che per il presidio dell'intermodalità, a garantire standard (di qualità, sociali e ambientali), servizi, procedure e strumenti di livello non inferiore a quanto in atto nel 2009/2010 così come da tabella allegata all'articolo 32 per la sezione II, all'articolo 47 48 per la sezione III e all'articolo 61 63 per la sezione IV e che saranno oggetto di integrazione sulla base dell'offerta secondo le modalità indicate negli allegati I-5 e I -6 della presente Sezione I.</p> <p>18. Fatto salvo il rispetto di tutta la normativa vigente, il concessionario, in particolare si impegna all'osservanza scrupolosa del D.Lgs. n. 231/2001.</p> <p>19. Il concessionario si obbliga a mantenere gli attuali sportelli in uso al soggetto gestore uscente, anche in termini di personale impiegato e di tempi di apertura al pubblico, nonché ad ampliare il numero degli stessi in conformità all'offerta presentata. In tali sportelli dovrà comunque essere possibile svolgere tutte le pratiche di interesse dei cittadini quali la richiesta di informazioni, l'inoltro di reclami,</p>
---	---	---

<p>reclami, osservazioni, proposte, e l'acquisto di titoli necessari per la fruizione dei servizi.</p> <p>Articolo 7 Obblighi degli enti di riferimento per ciascuna sezione</p> <p>1. Ciascun ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione si obbliga ad ottemperare, in relazione ai servizi di competenza, a quanto previsto in ciascuna Sezione specifica del presente contratto.</p>	<p>Modifica necessaria a seguito degli intervenuti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, entrato in vigore successivamente all'approvazione del contratto da parte del Consiglio Comunale</p> <p>Inserimento ex novo, reso opportuno dalla necessità di contemperare, nella difficile congiuntura economica ed ai fini della tutela dell'occupazione, gli interessi coinvolti nel presente contratto.</p>	<p>osservazioni, proposte, e l'acquisto di titoli necessari per la fruizione dei servizi.</p> <p>20. Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il concessionario si impegna a dare immediata comunicazione agli enti concedenti ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.</p> <p>21. Eventuali riduzioni di posti di lavoro derivanti da mutamenti di sistemi d'esercizio o limitazioni o soppressioni di servizi, saranno affrontati, prima di renderli operativi, dalla concessionaria, dalle organizzazioni sindacali e dal Comune di Torino.</p> <p>Articolo 7 Obblighi degli enti di riferimento per ciascuna sezione</p> <p>1. Ciascun ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione si obbliga ad ottemperare, in relazione ai servizi di competenza, a quanto previsto in ciascuna Sezione specifica del presente contratto.</p>
--	---	--

<p>Articolo 8 Carta della Qualità dei Servizi - Parte generale</p> <p>1. Il soggetto concessionario, entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente contratto, predispone la Carta della Qualità dei Servizi oggetto del presente affidamento conformemente all'articolo 11 del D.Lgs. n. 286/1999 "Qualità dei servizi pubblici", nonché conformemente all'articolo 2 comma 461 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", redatta e pubblicizzata in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate.</p> <p>2. La Carta della Qualità dei Servizi indica i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato che l'utenza può legittimamente attendersi dal soggetto concessionario, le modalità di accesso alle informazioni garantite, le modalità per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.</p> <p>3. Ai fini dell'emanazione della Carta della Qualità dei Servizi il soggetto concessionario, conformemente a quanto disposto dall'articolo 2 comma 461 della Legge 244/2007, si obbliga ad effettuare, nonché a finanziare le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori; - verifica periodica, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, circa l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio 		<p>Articolo 8 Carta della Qualità dei Servizi - Parte generale</p> <p>1. Il soggetto concessionario, entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente contratto, predispone la Carta della Qualità dei Servizi oggetto del presente affidamento conformemente all'articolo 11 del D.Lgs. n. 286/1999 "Qualità dei servizi pubblici", nonché conformemente all'articolo 2 comma 461 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", redatta e pubblicizzata in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate.</p> <p>2. La Carta della Qualità dei Servizi indica i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato che l'utenza può legittimamente attendersi dal soggetto concessionario, le modalità di accesso alle informazioni garantite, le modalità per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.</p> <p>3. Ai fini dell'emanazione della Carta della Qualità dei Servizi il soggetto concessionario, conformemente a quanto disposto dall'articolo 2 comma 461 della Legge 244/2007, si obbliga ad effettuare, nonché a finanziare le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori; - verifica periodica, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, circa l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio
--	--	--

<p>alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;</p> <p>- sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nella Carta della Qualità dei Servizi svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente di riferimento, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori.</p> <p>4. Il finanziamento posto a carico del soggetto concessionario per le attività di cui alla lettera f) dell'articolo 2 comma 461 della Legge 244/2007 e relative a tutti i servizi espletati ad eccezione della Sezione V è disciplinato dal successivo articolo 14.</p> <p>5. Il soggetto concessionario, conformemente a quanto disposto dall'articolo 2 comma 461 della Legge 244/2007, si obbliga a partecipare alla sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini.</p> <p>6. Il soggetto concessionario è tenuto al rispetto della Carta della Qualità dei Servizi, sia con riferimento alle norme di tutela degli utenti, sia con riferimento alle indicazioni sugli standard qualitativi e</p>	<p>Correzione terminologica che specifica</p>	<p>alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;</p> <p>- sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nella Carta della Qualità dei Servizi svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente di riferimento, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori.</p> <p>4. Il finanziamento posto a carico del soggetto concessionario per le attività di cui alla lettera f) dell'articolo 2 comma 461 della Legge 244/2007 e relative a tutti i servizi espletati ad eccezione della Sezione V è disciplinato dal successivo articolo 14.</p> <p>5. Il soggetto concessionario, conformemente a quanto disposto dall'articolo 2 comma 461 della Legge 244/2007, si obbliga a partecipare alla sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini.</p> <p>6. Il soggetto concessionario è tenuto al rispetto della Carta della Qualità dei Servizi, sia con riferimento alle norme di tutela degli utenti, sia con riferimento alle indicazioni sugli standard qualitativi e</p>
--	---	--

<p>quantitativi dei servizi. In ogni caso il gestore si impegna a far sì che le carte dei servizi concernenti la gestione di servizi pubblici locali prevedano la possibilità, per l'utente o per la categoria di utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale delle controversie, che avviene entro trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta.</p> <p>7. I parametri relativi ai livelli di qualità di ogni servizio sono indicati nelle successive sezioni in relazione allo specifico servizio ivi disciplinato. (oggetto di integrazione sulla base dell'offerta).</p> <p>8. Nelle more dell'adozione della Carta di cui al precedente punto 1 del presente articolo il concessionario si obbliga ad adottare le carte dei servizi del gestore.</p>	<p>il ruolo del concessionario.</p> <p>Integrazione che recepisce le modifiche derivanti dalla presentazione dell'offerta di GTT S.p.A.</p> <p>Normativa sopravvenuta di cui le parti devono tener conto ai fini della redazione della Carta della Qualità dei servizi</p> <p>Clausole utili in caso di subentro nella gestione, ora inutili considerato che la</p>	<p>quantitativi dei servizi. In ogni caso il gestore concessionario si impegna a far sì che le carte dei servizi concernenti la gestione di servizi pubblici locali prevedano la possibilità, per l'utente o per la categoria di utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale delle controversie, che avviene entro trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta.</p> <p>7. I parametri relativi ai livelli di qualità di ogni servizio sono indicati nelle successive sezioni in relazione allo specifico servizio ivi disciplinato e secondo le modalità indicate nell'offerta (Allegato I-5 e I-6 della presente Sezione I). (oggetto di integrazione sulla base dell'offerta).</p> <p>8. Il soggetto concessionario si impegna a far sì che le Carte della Qualità dei Servizi concernenti la gestione di servizi pubblici locali indichino, ai sensi dell'art. 8 del D. L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in L. 24 marzo 2012 n. 27, in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastrutture, tenendo altresì conto delle indicazioni delle Autorità indipendenti di regolazione e di ogni altro ente pubblico, anche territoriale, dotato di competenze di regolazione sui servizi pubblici, anche locali. Sono fatte salve ulteriori garanzie che le imprese che gestiscono il servizio o l'infrastruttura definiscono autonomamente</p> <p>8. 9. Nelle more dell'adozione della Carta di cui al precedente punto</p>
---	--	--

<p style="text-align: center;">Articolo 9 Continuità del Servizio</p> <p>1. L'erogazione del servizio non può essere interrotta o sospesa se non per ragioni di forza maggiore previste dalla legge o nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine e sicurezza pubblica. In tali ipotesi l'interruzione o la sospensione debbono essere limitate al tempo strettamente necessario.</p> <p>2. Il soggetto concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e/o l'interruzione ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.</p> <p>3. Restano a carico del soggetto concessionario i costi derivanti dall'interruzione e/o dalla sospensione e la responsabilità verso i terzi conseguente all'interruzione e/o alla sospensione del servizio.</p> <p>4. Di ogni caso di sospensione e/o interruzione del servizio, il soggetto concessionario deve dare immediata comunicazione all'ente di riferimento precisandone le ragioni e la durata dando preciso conto delle misure adottate per contenere i disagi. All'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione è data facoltà di chiedere chiarimenti e fornire suggerimenti di cui il soggetto concessionario si impegna a tenere conto.</p> <p>5. Il soggetto concessionario non può dar corso a nessuna</p>	<p>gara è stata aggiudicata al gestore uscente.</p>	<p>comma 1 del presente articolo, il concessionario si obbliga ad adottare a mantenere le carte dei servizi già in essere del gestore uscente.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 9 Continuità del Servizio</p> <p>1. L'erogazione del servizio non può essere interrotta o sospesa se non per ragioni di forza maggiore previste dalla legge o nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine e sicurezza pubblica. In tali ipotesi l'interruzione o la sospensione debbono essere limitate al tempo strettamente necessario.</p> <p>2. Il soggetto concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e/o l'interruzione ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.</p> <p>3. Restano a carico del soggetto concessionario i costi derivanti dall'interruzione e/o dalla sospensione e la responsabilità verso i terzi conseguente all'interruzione e/o alla sospensione del servizio.</p> <p>4. Di ogni caso di sospensione e/o interruzione del servizio, il soggetto concessionario deve dare immediata comunicazione all'ente di riferimento precisandone le ragioni e la durata dando preciso conto delle misure adottate per contenere i disagi. All'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione è data facoltà di chiedere chiarimenti e fornire suggerimenti di cui il soggetto concessionario si impegna a tenere conto.</p> <p>5. Il soggetto concessionario non può dar corso a nessuna</p>
--	---	--

<p>interruzione o sospensione del servizio neppure come conseguenza ad un inadempimento dell'Ente concedente titolare del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione ovvero in pendenza di controversia tra le parti, fatto salvo il diritto del soggetto concessionario all'introito delle tariffe, alle compensazioni economiche di competenza ed all'eventuale risarcimento del danno.</p> <p>6. L'interruzione del servizio e/o la sua sospensione, se non dovute a causa di forza maggiore, sono causa di risoluzione del contratto e di revoca di affidamento del servizio. È fatto comunque salvo il risarcimento di ogni danno patito dall'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione.</p> <p>7. Il soggetto concessionario garantisce, in caso di sciopero, l'erogazione della quantità di servizio minimo, secondo quanto stabilito dalla Legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni e dagli Accordi Aziendali vigenti.</p> <p>8. Il verificarsi di interruzioni e danni a seguito di eventi fortuiti o accidentali e comunque eventi non prevedibili dall'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione e dal soggetto concessionario con l'applicazione della normale diligenza, come ad esempio allagamenti, frane, disordini in occasione di manifestazioni pubbliche, non comportano riduzioni delle compensazioni economiche previste dai successivi articoli 29 e 44, a condizione che il soggetto concessionario, in tempi e secondo modalità appropriati, assicuri in particolare la continuità del servizio di trasporto anche in forma sostitutiva.</p>	<p>Inserimento per definire i servizi minimi in caso di sciopero.</p>	<p>interruzione o sospensione del servizio neppure come conseguenza ad un inadempimento dell'Ente concedente titolare del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione ovvero in pendenza di controversia tra le parti, fatto salvo il diritto del soggetto concessionario all'introito delle tariffe, alle compensazioni economiche di competenza ed all'eventuale risarcimento del danno.</p> <p>6. L'interruzione del servizio e/o la sua sospensione, se non dovute a causa di forza maggiore, sono causa di risoluzione del contratto e di revoca di affidamento del servizio. È fatto comunque salvo il risarcimento di ogni danno patito dall'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione.</p> <p>7. Il soggetto concessionario garantisce, in caso di sciopero, l'erogazione della quantità di servizio minimo, secondo quanto stabilito dalla Legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni e dagli Accordi Aziendali vigenti (allegato I.8).</p> <p>8. Il verificarsi di interruzioni e danni a seguito di eventi fortuiti o accidentali e comunque eventi non prevedibili dall'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione e dal soggetto concessionario con l'applicazione della normale diligenza, come ad esempio allagamenti, frane, disordini in occasione di manifestazioni pubbliche, non comportano riduzioni delle compensazioni economiche previste dai successivi articoli 29 e 45, a condizione che il soggetto concessionario, in tempi e secondo modalità appropriati, assicuri in particolare la continuità del servizio di trasporto anche in forma sostitutiva.</p>
---	---	--

<p style="text-align: center;">Articolo 10 Subaffidamento</p> <p>1. Fatta eccezione per quanto previsto dal successivo articolo 48, in linea con articolo 10 comma 4 lettera i) Legge Regione Piemonte 1/2000 e s.m.i., il soggetto concessionario è autorizzato, previo assenso dell'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento all'apposita sezione e nei limiti di legge, a subaffidare parti del servizio e/o attività e servizi connessi all'oggetto della concessione ai sensi della vigente normativa nazionale ed europea in materia.</p> <p>2. Il soggetto concessionario rimane unico responsabile nei confronti dell'ente per l'esatta esecuzione delle attività affidategli.</p> <p>3. In ogni caso è vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto.</p> <p>4. Il soggetto concessionario subentrante è tenuto a subentrare al soggetto concessionario uscente nei contratti di subappalto vigenti fino alla naturale scadenza aventi ad oggetto le attività del presente contratto.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 11 Garanzie prestate dal soggetto concessionario</p> <p>1. Il soggetto concessionario, a garanzia del rispetto delle condizioni contrattuali e dell'esatto adempimento delle obbligazioni oggetto del servizio, dovrà presentare alla Città un deposito cauzionale - per l'intera durata contrattuale - a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa per un importo pari al 10 per cento del prezzo complessivo di aggiudicazione, IVA ed imposte incluse, o altro</p>	<p>Clausole utili in caso di subentro nella gestione, ora inutili considerato che la gara è stata aggiudicata al gestore uscente.</p> <p>Integrazione da effettuare in sede di stipula quando il concessionario presenterà la fideiussione, rapportata</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 10 Subaffidamento</p> <p>1. Fatta eccezione per quanto previsto dal successivo articolo 49 48, in linea con articolo 10 comma 4 lettera i) Legge Regione Piemonte 1/2000 e s.m.i., il soggetto concessionario è autorizzato, previo assenso dell'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento all'apposita sezione e nei limiti di legge, a subaffidare parti del servizio e/o attività e servizi connessi all'oggetto della concessione ai sensi della vigente normativa nazionale ed europea in materia.</p> <p>2. Il soggetto concessionario rimane unico responsabile nei confronti dell'ente per l'esatta esecuzione delle attività affidategli.</p> <p>3. In ogni caso è vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto.</p> <p>4. Il soggetto concessionario subentrante è tenuto a subentrare al soggetto concessionario uscente nei contratti di subappalto vigenti fino alla naturale scadenza aventi ad oggetto le attività del presente contratto.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 11 Garanzie prestate dal soggetto concessionario</p> <p>1. Il soggetto concessionario, a garanzia del rispetto delle condizioni contrattuali e dell'esatto adempimento delle obbligazioni oggetto del servizio, dovrà presentare ha presentato agli enti concedenti - alla Città un deposito cauzionale (suddiviso per sezioni di competenza) - per l'intera durata contrattuale - a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa stipulato in data</p>
---	--	--

<p>importo derivante dall'applicazione della normativa vigente, in ogni caso idonea a garantire ogni anno di vigenza del presente contratto per tutta la sua durata ed avente scadenza decorsi 180 giorni dalla fine del rapporto contrattuale. In caso di fideiussione annuale o di durata minore a quella contrattuale la stessa deve essere prorogata o rinnovata senza soluzione di continuità fine alla scadenza del contratto, pena la risoluzione del presente contratto e la decadenza dell'affidamento.</p> <p>2. La fideiussione prodotta dovrà contenere l'indicazione dell'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'esplicito impegno del garante a</p>	<p>al prezzo di aggiudicazione del servizio E suddivisa in % in base alle varie sezioni.</p> <p>Precisazione necessaria al fine di garantire in ogni caso l'erogazione del servizio pur in presenza di un'eventuale fase patologica del contratto.</p> <p>Correzione materiale</p>	<p><i>rilasciato da per un importo pari a Euro al 10 per cento del prezzo complessivo di aggiudicazione, IVA ed imposte incluse, o altro importo derivante dall'applicazione della normativa vigente, in ogni caso idonea a garantire ogni anno di vigenza del presente contratto per tutta la sua durata ed avente scadenza decorsi 180 giorni dalla fine del rapporto contrattuale. In caso di fideiussione annuale o di durata minore a quella contrattuale la stessa deve essere prorogata o rinnovata, di anno in anno, senza soluzione di continuità fino alla scadenza del contratto, pena la risoluzione del presente contratto e la decadenza dell'affidamento.</i></p> <p>2. In difetto il contratto si intenderà risolto e l'affidamento decaduto, fatto salvo l'obbligo per il concessionario di continuare a garantire il servizio per il tempo richiesto dagli Enti concedenti al fine di evitarne l'interruzione. Ad insindacabile scelta della Città e degli enti titolari delle singole sezioni dei contratti di servizio, in alternativa alla risoluzione potrà procedersi a trattenerne, a titolo di deposito cauzionale, dai corrispettivi dovuti al concessionario la somma corrispondente a quella che deve essere garantita con fideiussione, fino al rinnovo della garanzia dovuta.</p> <p>3. 2. La fideiussione prodotta dovrà contenere contiene l'indicazione dell'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'esplicito impegno del garante a</p>
---	---	--

<p>pagare entro 15 giorni, su semplice richiesta della Città, il valore dell'intero deposito cauzionale.</p> <p>3. La Città escuterà pro-quota il deposito cauzionale in relazione all'applicazione delle penali relative agli inadempimenti degli obblighi contrattuali previsti per i singoli servizi affidati.</p> <p>4. In caso di escussione della fideiussione il soggetto concessionario dovrà provvedere tempestivamente al reintegro totale o parziale del valore garantito fino alla scadenza prevista.</p> <p>Articolo 12 Obiettivi di efficacia ed efficienza nella produzione del servizio e incentivi per il miglioramento del servizio</p> <p>1. L'ente titolare del contratto di servizio per la sezione di riferimento potrà indicare, in relazione a particolari esigenze, specifici obiettivi di efficacia e di efficienza nella produzione del servizio concordandoli con il soggetto concessionario, anche sulla base dell'offerta presentata in sede di aggiudicazione.</p> <p>2. In ogni caso il soggetto concessionario assume gli obblighi di miglioramento presentati in offerta e si obbliga a porre in essere ogni azione per migliorare il servizio in conformità ad essa.</p>	<p>Integrazione che recepisce le modifiche derivanti dalla presentazione dell'offerta di GTT S.p.A.</p> <p>Integrazione che recepisce le modifiche derivanti dalla presentazione dell'offerta di GTT S.p.A.</p>	<p>pagare entro 15 giorni, su semplice a prima richiesta degli Enti titolari del contratto di servizio con riferimento a ciascuna specifica sezione della Città, il valore dell'intero del relativo deposito cauzionale.</p> <p>4. 3. Gli enti titolari escuteranno La Città escuterà pro-quota il deposito cauzionale in relazione all'applicazione delle penali relative agli inadempimenti degli obblighi contrattuali previsti per i singoli servizi affidati.</p> <p>5. 4. In caso di escussione della fideiussione il soggetto concessionario dovrà provvedere tempestivamente al reintegro totale o parziale del valore garantito fino alla scadenza prevista.</p> <p>Articolo 12 Obiettivi di efficacia ed efficienza nella produzione del servizio e incentivi per il miglioramento del servizio</p> <p>1. L'ente titolare del contratto di servizio per la sezione di riferimento potrà indicare, in relazione a particolari esigenze, specifici obiettivi di efficacia e di efficienza nella produzione del servizio concordandoli con il soggetto concessionario, anche sulla base dell'offerta presentata in sede di aggiudicazione (Allegato I-5 e I-6 della presente Sezione I).</p> <p>2. In ogni caso il soggetto concessionario assume gli obblighi di miglioramento presentati in offerta (Allegato I-5 e I-6 della presente Sezione I) e si obbliga a porre in essere ogni azione per migliorare il servizio in conformità ad essa.</p>
--	---	---

<p>3. Il soggetto concessionario si impegna a mettere in atto politiche aziendali tese al miglioramento continuo della qualità del servizio, nel rispetto ed in osservanza di quanto previsto nella "Carta della Qualità dei Servizi".</p> <p>4. Ove siano conseguiti dei risparmi nell'offerta economica gli stessi saranno utilizzati per il potenziamento e/o miglioramento del servizio così come indicati nell'offerta tecnica e/o su specifica indicazione dell'ente titolare del contratto di servizio.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 13</p> <p>Modalità di modificazione della specifica dei servizi nei termini consentiti dal contratto</p> <p>1. Eventuali modificazioni alla specifica dei servizi (sezioni II, III, IV e V) saranno apportate nei modi e nelle forme di cui alle singole sezioni seguenti.</p> <p>Articolo 14 Commissione tecnica - Agenzia dei servizi pubblici</p> <p>1. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti del servizio, nonché di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, è prevista la costituzione di una commissione tecnica composta da rappresentanti del soggetto</p>	<p>Integrazione che recepisce le modifiche derivanti dalla presentazione dell'offerta di GTT S.p.A.</p> <p>Integrazione che recepisce le modifiche derivanti dalla presentazione dell'offerta di GTT S.p.A</p>	<p>3. Il soggetto concessionario si impegna a mettere in atto politiche aziendali tese al miglioramento continuo della qualità del servizio, nel rispetto ed in osservanza di quanto previsto nella "Carta della Qualità dei Servizi".</p> <p>4. Ove siano conseguiti dei risparmi nell'offerta economica gli stessi saranno utilizzati per il potenziamento e/o miglioramento del servizio così come indicati nell'offerta tecnica (Allegato I-5 e I-6 della presente Sezione I) e/o su specifica indicazione dell'ente titolare del contratto di servizio.</p> <p>4. I risparmi conseguiti con il ribasso presentato in sede di offerta economica pari a €13.645,00 IVA esclusa sono utilizzati su specifica indicazione dell'ente titolare del contratto di servizio.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 13</p> <p>Modalità di modificazione della specifica dei servizi nei termini consentiti dal contratto</p> <p>1. Eventuali modificazioni alla specifica dei servizi (sezioni II, III, IV e V) saranno apportate nei modi e nelle forme di cui alle singole sezioni seguenti.</p> <p>Articolo 14 Commissione tecnica - Agenzia dei servizi pubblici</p> <p>1. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti del servizio, nonché di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, è prevista la costituzione di una commissione tecnica composta da rappresentanti del soggetto concessionario e</p>
--	--	---

<p>concessionario e dell'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione, presieduta dai relativi Responsabili tecnici, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e, nel caso in cui l'Ente titolare del contratto di servizio sia la Città di Torino, dell'Agenzia dei servizi pubblici locali della Città di Torino.</p> <p>2. La Commissione con cadenza annuale verifica l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito.</p> <p>3. La Commissione, per la quale non è previsto alcun compenso né rimborso spese a favore di componenti e partecipanti, opera un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nella Carta della Qualità dei Servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi sia all'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione, sia al soggetto concessionario, sia alle Associazioni dei Consumatori, con le modalità indicate nella Carta della Qualità dei Servizi.</p> <p>4. È istituita una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra l'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione, il soggetto concessionario, le associazioni dei</p>		<p>dell'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione, presieduta dai relativi Responsabili tecnici, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e, nel caso in cui l'Ente titolare del contratto di servizio sia la Città di Torino, dell'Agenzia dei servizi pubblici locali della Città di Torino.</p> <p>2. La Commissione con cadenza annuale verifica l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito.</p> <p>3. La Commissione, per la quale non è previsto alcun compenso né rimborso spese a favore di componenti e partecipanti, opera un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nella Carta della Qualità dei Servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi sia all'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione, sia al soggetto concessionario, sia alle Associazioni dei Consumatori, con le modalità indicate nella Carta della Qualità dei Servizi.</p> <p>4. È istituita una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra l'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione, il soggetto concessionario, le associazioni dei</p>
--	--	---

<p>consumatori, convocata dallo stesso ente titolare del contratto di servizio al termine di ogni anno contrattuale, nella quale si relazioni in merito ai reclami, nonché alle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini. Per la sezione III e IV è convocata altresì l'Agenzia dei Servizi Pubblici Locali della Città di Torino.</p> <p>5. In ragione della necessità di garantire la gestione integrata dei servizi di mobilità urbana e metropolitana potrà essere istituito un Comitato cui partecipano, gli enti titolari delle singole sezioni, il gestore e l'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali.</p> <p>Tale Comitato avrà ad oggetto, per ogni singolo servizio, l'analisi e la discussione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dell'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza e degli esiti del monitoraggio permanente di cui ai commi precedenti; - dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini; - delle proposte di cambiamento e di miglioramento dei servizi elaborate dai partecipanti. <p>6. Le attività di cui alla lettera f) dell'articolo 2 comma 461 della Legge 244/2007 e relative a tutti i servizi espletati, ad eccezione della sezione V, sono finanziate con un prelievo a carico del soggetto concessionario per un importo massimo annuale di Euro 80.000,00, la cui ripartizione nell'ambito dell'attività ivi previste per i diversi</p>		<p>consumatori, convocata dallo stesso ente titolare del contratto di servizio al termine di ogni anno contrattuale, nella quale si relazioni in merito ai reclami, nonché alle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini. Per la sezione III e IV è convocata altresì l'Agenzia dei Servizi Pubblici Locali della Città di Torino.</p> <p>5. In ragione della necessità di garantire la gestione integrata dei servizi di mobilità urbana e metropolitana potrà essere istituito un Comitato cui partecipano, gli enti titolari delle singole sezioni, il gestore e l'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali.</p> <p>Tale Comitato avrà ad oggetto, per ogni singolo servizio, l'analisi e la discussione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dell'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza e degli esiti del monitoraggio permanente di cui ai commi precedenti; - dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini; - delle proposte di cambiamento e di miglioramento dei servizi elaborate dai partecipanti. <p>6. Le attività di cui alla lettera f) dell'articolo 2 comma 461 della Legge 244/2007 e relative a tutti i servizi espletati, ad eccezione della sezione V, sono finanziate con un prelievo a carico del soggetto concessionario per un importo massimo annuale di Euro 80.000,00, la cui ripartizione nell'ambito dell'attività ivi previste per i diversi servizi</p>
---	--	---

servizi affidati sarà oggetto di accordo tra gli enti titolari del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione e le associazioni di consumatori. L'importo massimo annuale sarà variato in aumento proporzionalmente all'aumento del valore dei servizi.

7 Considerate le funzioni previste dallo Statuto della Città, dal Regolamento del Consiglio Comunale e dalle deliberazioni consiliari relative all'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali del Comune di Torino, istituita come strumento operativo del Consiglio stesso per l'esercizio delle potestà di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo in forma collegiale sulla gestione dei servizi pubblici locali, l'Agenzia potrà esercitare tutti i poteri specificati al punto 2.13 dell'allegato 1 alla deliberazione Consiglio Comunale n. 92 del 12 luglio 2010 (mecc. 2010 02177/002) "Servizi pubblici locali. Indirizzi in materia di contratti di servizio e di carte dei servizi". Potrà pertanto accedere a tutti i documenti, gli atti e le informazioni - comprese le informazioni implicanti elaborazione di dati, chiarimenti o valutazioni - che ritenga necessari o utili allo svolgimento dei suoi compiti, nei limiti della tutela della privacy, dei segreti industriali e dell'autonomia delle scelte imprenditoriali, come precisato ai punti 2.13.7 e 2.13.9 dell'allegato alla deliberazione citata.

Articolo 15 Modalità di revisione delle condizioni contrattuali

1. È prevista la possibilità di rivedere le condizioni contrattuali del presente contratto nei termini che seguono:

a) Revisione annuale: il concessionario può chiedere al termine di

affidati sarà oggetto di accordo tra gli enti titolari del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione e le associazioni di consumatori. L'importo massimo annuale sarà variato in aumento proporzionalmente all'aumento del valore dei servizi.

7 Considerate le funzioni previste dallo Statuto della Città, dal Regolamento del Consiglio Comunale e dalle deliberazioni consiliari relative all'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali del Comune di Torino, istituita come strumento operativo del Consiglio stesso per l'esercizio delle potestà di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo in forma collegiale sulla gestione dei servizi pubblici locali, l'Agenzia potrà esercitare tutti i poteri specificati al punto 2.13 dell'allegato 1 alla deliberazione Consiglio Comunale n. 92 del 12 luglio 2010 (mecc. 2010 02177/002) "Servizi pubblici locali. Indirizzi in materia di contratti di servizio e di carte dei servizi". Potrà pertanto accedere a tutti i documenti, gli atti e le informazioni - comprese le informazioni implicanti elaborazione di dati, chiarimenti o valutazioni - che ritenga necessari o utili allo svolgimento dei suoi compiti, nei limiti della tutela della privacy, dei segreti industriali e dell'autonomia delle scelte imprenditoriali, come precisato ai punti 2.13.7 e 2.13.9 dell'allegato alla deliberazione citata.

Articolo 15 Modalità di revisione delle condizioni contrattuali

1. È prevista la possibilità di rivedere le condizioni contrattuali del presente contratto nei termini che seguono:

a) Revisione annuale: il concessionario può chiedere al termine di

<p>ogni anno contrattuale che sia determinata una revisione del contratto in corso;</p> <p>b) <u>Revisione ordinaria</u>: al termine di ogni triennio deve essere operata una revisione ordinaria per verificare la persistenza delle condizioni contrattuali di equilibrio del piano economico ovvero della necessità di eventuali revisioni in forma di modifica delle condizioni di entrata e/o di costo e/o di durata della concessione medesima;</p> <p>c) <u>Revisione straordinaria</u>: Le parti potranno operare una revisione straordinaria del presente contratto in caso di variazione e/o soppressione e/o nuova attivazione delle linee o dei servizi attinenti al presente contratto.</p> <p>2. Al di fuori dei casi sopra citati, le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali, fatto sempre salvo l'interesse pubblico all'erogazione del servizio, qualora novità e/o modificazioni normative possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento del servizio affidato al soggetto concessionario o delle condizioni di affidamento del servizio medesimo, o qualora circostanze sopravvenute rendano l'affidamento non più idoneo al perseguimento dell'interesse pubblico sotto il profilo dell'economicità, dell'efficienza o dell'efficacia.</p> <p>3. Qualora nel corso della concessione intervengano variazioni alle condizioni contrattuali, conseguenti a richieste dell'Amministrazione concedente e/o dall'Ente titolare del contratto con riferimento alla specifica sezione, a nuove norme legislative o</p>	<p>precisazione terminologica</p>	<p>ogni anno contrattuale che sia determinata una revisione del contratto in corso;</p> <p>b) <u>Revisione ordinaria</u>: al termine di ogni triennio deve essere operata una revisione ordinaria per verificare la persistenza delle condizioni contrattuali di equilibrio del piano economico ovvero della necessità di eventuali revisioni in forma di modifica delle condizioni di entrata e/o di costo e/o di durata della concessione medesima;</p> <p>c) <u>Revisione straordinaria</u>: Le parti potranno operare una revisione straordinaria del presente contratto in caso di variazione e/o soppressione e/o nuova attivazione delle linee o dei servizi attinenti al presente contratto.</p> <p>2. Al di fuori dei casi sopra citati, le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali, fatto sempre salvo l'interesse pubblico all'erogazione del servizio, qualora novità e/o modificazioni normative possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento del servizio affidato al soggetto concessionario o delle condizioni di affidamento del servizio medesimo, o qualora circostanze sopravvenute rendano l'affidamento non più idoneo al perseguimento dell'interesse pubblico sotto il profilo dell'economicità, dell'efficienza o dell'efficacia.</p> <p>3. Qualora nel corso della concessione intervengano variazioni alle condizioni contrattuali, conseguenti a richieste degli Enti titolari dell'Amministrazione concedente e/o dall'Ente titolare del contratto con riferimento alle specifiche sezioni alla specifica sezione, a nuove</p>
---	-----------------------------------	--

<p>regolamentari influenti sui meccanismi tariffari o sulle condizioni per l'esercizio delle attività, si procederà, in analogia con quanto previsto all'articolo 143, comma 8, del Decreto Legislativo 163/2006, a revisione e rideterminazione di nuove condizioni di equilibrio, in favore del concedente o del concessionario a seconda degli effetti delle condizioni sopravvenute.</p> <p>4. Nel caso in cui non fosse possibile addivenire ad un accordo sulle variazioni di cui al precedente comma entrambe le parti avranno facoltà di recedere dal contratto.</p> <p>5. Le nuove condizioni potranno consistere anche in una diversa durata del presente contratto.</p> <p>6. Le modificazioni e gli adeguamenti previsti nel presente articolo non comportano revoca dell'affidamento dei servizi di cui al presente contratto.</p> <p>7. La revisione del contratto sarà oggetto di apposita deliberazione del relativo organo competente per ciascun ente titolare del contratto di servizio con riferimento alle specifiche sezioni e sarà oggetto di apposita stipulazione.</p> <p>Articolo 16 Clausola sociale e trattamento del personale</p>	<p>Integrazione Agenzia per specificare le modalità di revisioni delle diverse sezioni del contratto.</p>	<p>norme legislative o regolamentari influenti sui meccanismi tariffari o sulle condizioni per l'esercizio delle attività, si procederà, in analogia con quanto previsto all'articolo 143, comma 8, del Decreto Legislativo 163/2006, a revisione e rideterminazione di nuove condizioni di equilibrio, in favore del concedente o del concessionario a seconda degli effetti delle condizioni sopravvenute.</p> <p>4. Nel caso in cui non fosse possibile addivenire ad un accordo sulle variazioni di cui al precedente comma entrambe le parti avranno facoltà di recedere dal contratto.</p> <p>5. Le nuove condizioni potranno consistere anche in una diversa durata del presente contratto.</p> <p>6. Le modificazioni e gli adeguamenti previsti nel presente articolo non comportano revoca dell'affidamento dei servizi di cui al presente contratto.</p> <p>7. La revisione del contratto – sezione I - sarà oggetto di apposita deliberazione/determinazione del relativo organo competente per ciascun ente titolare del contratto di servizio con riferimento alle specifiche sezioni e sarà oggetto di apposita stipulazione. Le revisioni che hanno ad oggetto le condizioni contrattuali di una specifica sezione sono determinate dall'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione e stipulate tra detto Ente e il Concessionario.</p> <p>Articolo 16 Clausola sociale e trattamento del personale</p>
--	--	---

dipendente		dipendente
<p>1. Nei confronti dei propri dipendenti il soggetto concessionario si obbliga ad osservare le norme ed i contratti nazionali di lavoro Autoferrotranvieri - internavigatori (TPL - Mobilità) vigenti, nonché gli accordi decentrati ed aziendali, che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico e le condizioni previste nei contratti integrativi aziendali, l'orario di lavoro ed il trattamento previdenziale delle categorie di lavoratori addetti alle diverse funzioni necessarie per l'erogazione dei servizi oggetto del presente contratto.</p> <p>2. Nel caso di subentro al gestore uscente, tutto il personale dipendente non dirigente, diretto ed indiretto elencato nell'<u>Allegato I.4 bis alla presente Sezione</u> (Personale in essere alla data del 31 dicembre 2009 soggetto al CCNL Autoferrotranvieri - internavigatori (TPL - Mobilità) vigente), che nell'impresa uscente era dedicato ai servizi oggetto del subentro, è trasferito all'impresa subentrante ai sensi dell'articolo 2112 Codice Civile conservando fino alla naturale scadenza dei contratti individuali di lavoro, salvo i casi di dimissioni volontarie ed i licenziamenti per giusta causa, l'inquadramento contrattuale, le condizioni normative e il trattamento economico in essere, comprensivo degli eventuali contratti integrativi in essere.</p> <p>3. Tale obbligo si applica altresì al personale dipendente non dirigente diretto e indiretto assunto successivamente al 31 dicembre 2009, a seguito di turn over, fino al momento del subentro.</p> <p>4. Agli effetti del computo del TFR, il subentrante riconosce ai lavoratori trasferiti l'anzianità maturata all'atto del trasferimento ad</p>	<p>La clausola sociale era stata prevista al fine di tutelare il personale del gestore uscente in caso di subentro di nuovo gestore.</p> <p>Tenuto conto che la gara è stata aggiudicata al gestore uscente, tale clausola risulta allo stato non pertinente rispetto al presente contratto dal momento che non sono necessari passaggi di personale né trasferimenti di rami d'azienda. Pertanto si ritiene opportuno l'eliminazione dei commi 2, 3, 4, dell'articolo 16.</p>	<p>1. Nei confronti dei propri dipendenti il soggetto concessionario si obbliga ad osservare le norme ed i contratti nazionali di lavoro Autoferrotranvieri - internavigatori (TPL - Mobilità) vigenti, nonché gli accordi decentrati ed aziendali, che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico e le condizioni previste nei contratti integrativi aziendali, l'orario di lavoro ed il trattamento previdenziale delle categorie di lavoratori addetti alle diverse funzioni necessarie per l'erogazione dei servizi oggetto del presente contratto.</p> <p>2. Nel caso di subentro al gestore uscente, tutto il personale dipendente non dirigente, diretto ed indiretto elencato nell'<u>Allegato I.4 bis alla presente Sezione</u> (Personale in essere alla data del 31 dicembre 2009 soggetto al CCNL Autoferrotranvieri - internavigatori (TPL - Mobilità) vigente), che nell'impresa uscente era dedicato ai servizi oggetto del subentro, è trasferito all'impresa subentrante ai sensi dell'articolo 2112 Codice Civile conservando fino alla naturale scadenza dei contratti individuali di lavoro, salvo i casi di dimissioni volontarie ed i licenziamenti per giusta causa, l'inquadramento contrattuale, le condizioni normative e il trattamento economico in essere, comprensivo degli eventuali contratti integrativi in essere.</p> <p>3. Tale obbligo si applica altresì al personale dipendente non dirigente diretto e indiretto assunto successivamente al 31 dicembre 2009, a seguito di turn over, fino al momento del subentro.</p> <p>4. Agli effetti del computo del TFR, il subentrante riconosce ai lavoratori trasferiti l'anzianità maturata all'atto del trasferimento ad</p>

<p>ogni effetto legale e contrattuale. Il cedente corrisponde ai lavoratori il TFR maturato all'atto del subentro se richiesto.</p> <p>5. Gravi violazioni delle obbligazioni di cui al presente articolo comportano la facoltà dell'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione di revocare la presente concessione ai sensi del successivo articolo 19.</p> <p>6. I processi di armonizzazione del trattamento del personale eventualmente necessari, a trasferimento avvenuto ed i vari aspetti concernenti l'organizzazione del lavoro, saranno stabiliti attraverso procedura di concertazione tra l'impresa subentrata e le organizzazioni sindacali di categoria. Tali processi dovranno garantire i diritti acquisiti dei lavoratori.</p> <p>7. Nel caso in cui il subentrante sia individuato in un'associazione temporanea di imprese, gli oneri derivanti dal presente articolo e dalle leggi vigenti gravano sia sull'impresa mandataria, sia sulle imprese mandanti. Il vincolo di assorbimento del personale nell'organico dell'impresa riguarda il riutilizzo anche in relazione a servizi di trasporto eserciti su aree omogenee diverse da quelle in cui si concretizza il subentro, purché viciniore a quelle oggetto del presente Contratto.</p> <p>8. Eventuali riduzioni di posti derivanti da mutamenti di sistemi d'esercizio o limitazioni o soppressioni di servizi, saranno affrontati, prima di renderli operativi, in una apposita sede tra la società subentrata, le organizzazioni sindacali e l'Ente concedente.</p> <p>9. Al soggetto concessionario sono attribuiti anche i contributi a</p>	<p>Precisazione da Agenzia per richiamare</p>	<p>ogni effetto legale e contrattuale. Il cedente corrisponde ai lavoratori il TFR maturato all'atto del subentro se richiesto.</p> <p>5. 2. Gravi violazioni delle obbligazioni di cui al presente articolo comportano la facoltà dell'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione di revocare la presente concessione ai sensi del successivo articolo 19.</p> <p>6. 3. I processi di armonizzazione del trattamento del personale eventualmente necessari, a trasferimento avvenuto ed i vari aspetti concernenti l'organizzazione del lavoro, saranno stabiliti attraverso procedura di concertazione tra l'impresa subentrata e le organizzazioni sindacali di categoria. Tali processi dovranno garantire i diritti acquisiti dei lavoratori.</p> <p>7. Nel caso in cui il subentrante sia individuato in un'associazione temporanea di imprese, gli oneri derivanti dal presente articolo e dalle leggi vigenti gravano sia sull'impresa mandataria, sia sulle imprese mandanti.</p> <p>4. Il vincolo di assorbimento del personale nell'organico dell'impresa riguarda il riutilizzo anche in relazione a servizi di trasporto eserciti su aree omogenee diverse da quelle in cui si concretizza il subentro, purché viciniore a quelle oggetto del presente Contratto.</p> <p>8. 5. Eventuali riduzioni di posti derivanti da mutamenti di sistemi d'esercizio o limitazioni o soppressioni di servizi, saranno affrontati, prima di renderli operativi, in una apposita sede tra la società subentrata, le organizzazioni sindacali e l'Ente concedente.</p> <p>9. 6. Al soggetto concessionario sono attribuiti anche i contributi a</p>
--	---	---

<p>copertura degli oneri dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, erogati dalla Regione Piemonte.</p> <p>Articolo 17 Obbligo di conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro</p> <p>1. Il soggetto concessionario si obbliga a conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro secondo la normativa vigente in materia.</p> <p>2. Il soggetto concessionario si impegna a dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento del servizio, con particolare riferimento al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, in ottemperanza a tutti gli obblighi connessi con il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., ed igiene del lavoro. Gli obblighi del committente di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. fanno capo al concessionario.</p> <p>Articolo 18 Risoluzione del Contratto</p> <p>1. Il contratto si risolve, oltre che nei casi di revoca e di decadenza di cui al successivo articolo 19, ai sensi dell'articolo 1453 e seguenti del Codice Civile qualora il soggetto concessionario abbia commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nel contratto, avuto riguardo all'interesse dell'altra.</p> <p>2. L'Ente, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione</p>	<p>in modo puntuale gli accordi e la normativa di riferimento dei contributi.</p> <p>Correzione logica</p>	<p>copertura degli oneri dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, erogati direttamente dalla Regione Piemonte relativi agli accordi siglati il 20/12/2003 (art.2), 18/11/2004 (art.11) così come previsti dalle leggi n. 47/2004 e n. 58/2005 e successivi nonché gli importi relativi all'art.1 comma 1230 della legge 296/2006 e successivi.</p> <p>Articolo 17 Obbligo di conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro</p> <p>1. Il soggetto concessionario si obbliga a conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro secondo la normativa vigente in materia.</p> <p>2. Il soggetto concessionario si impegna a dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento del servizio, con particolare riferimento al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, in ottemperanza a tutti gli obblighi connessi con il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., ed igiene del lavoro. Gli obblighi del committente di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. fanno capo al concessionario.</p> <p>Articolo 18 Risoluzione del Contratto</p> <p>1. Il contratto si risolve, oltre che nei casi di revoca e di decadenza di cui al successivo articolo 19, ai sensi dell'articolo 1453 e seguenti del Codice Civile qualora il soggetto concessionario abbia commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nel contratto, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte.</p> <p>2. L'Ente, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione</p>
--	---	--

<p>contesta alla controparte l'inadempienza riscontrata, con precisione ed entro 30 (trenta) giorni dal riscontro medesimo, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento.</p> <p>3. A seguito di diffida, il soggetto concessionario può presentare controdeduzioni entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui ha ricevuto la contestazione di cui al comma 2).</p> <p>4. Qualora, a seguito dell'intimazione di cui al comma 2), il soggetto concessionario non elimini tempestivamente le cause dell'inadempimento e sempreché gli Enti titolari del contratto di servizio con riferimento alle specifiche sezioni parte intimante non ritengano accettabili e soddisfacenti le giustificazioni addotte nelle controdeduzioni di cui al comma precedente, la controparte può chiedere la risoluzione del contratto.</p> <p>5. Il contratto si intende risolto di diritto qualora il soggetto concessionario perda i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio delle attività oggetto del contratto.</p> <p>6. Nel caso di impossibilità sopravvenuta all'espletamento del servizio per cause non imputabili al soggetto concessionario, l'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione può chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1463 del Codice Civile, qualora non sia possibile ripristinare il servizio entro un congruo termine con sicurezza e regolarità. Nel caso di parziale impossibilità sopravvenuta nell'espletamento del servizio, il</p>	<p>Correzione materiale</p> <p>Precisazione sulla possibilità di risoluzione di diritto riferita alle singole sezioni.</p>	<p>contesta alla controparte l'inadempienza riscontrata, con precisione ed entro 30 (trenta) giorni dal riscontro medesimo, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento.</p> <p>3. A seguito di diffida, il soggetto concessionario può presentare controdeduzioni entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui ha ricevuto la contestazione di cui al comma 2).</p> <p>4. Qualora, a seguito dell'intimazione di cui al comma 2), il soggetto concessionario non elimini tempestivamente le cause dell'inadempimento e sempreché gli Enti titolari del contratto di servizio con riferimento alle specifiche sezioni parte intimante non ritengano accettabili e soddisfacenti le giustificazioni addotte nelle controdeduzioni di cui al comma precedente, gli Enti Titolari potranno la controparte può chiedere la risoluzione del contratto con riferimento alla sezione di cui sono titolari.</p> <p>5. Il contratto, con riferimento a ciascuna specifica sezione, si intende risolto di diritto qualora il soggetto concessionario perda i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio delle attività oggetto del contratto.</p> <p>6. Nel caso di impossibilità sopravvenuta all'espletamento del servizio per cause non imputabili al soggetto concessionario, l'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione può chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1463 del Codice Civile, qualora non sia possibile ripristinare il servizio entro un congruo termine con sicurezza e regolarità. Nel caso di parziale impossibilità sopravvenuta nell'espletamento del servizio, il</p>
--	--	---

corrispettivo subirà una riduzione proporzionale alla quantità ed alla durata della mancata prestazione, salvo il riconoscimento dei costi sostenuti dal soggetto concessionario.

7. In ogni caso, fino al subentro del nuovo gestore, il concessionario si impegna a garantire il regolare svolgimento del servizio così come risultante a seguito dell'aggiudicazione e/o modificazioni/integrazioni successive.

Articolo 19 Revoca e decadenza dell'affidamento in concessione del servizio

1. L'affidamento dei servizi oggetto del contratto potrà essere revocato, con atto motivato, da parte dell'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione, oltre che per risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 18, anche in caso di modifiche o revisione sostanziale della rete dei servizi, per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, nonché quando circostanze sopravvenute rendano l'affidamento non più idoneo al perseguimento dell'interesse pubblico sotto il profilo dell'economicità, dell'efficienza o dell'efficacia.

2. L'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione, può avvalersi della facoltà di revocare l'affidamento ed in tal caso la risoluzione del contratto si verifica di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile per:

- non veridicità di quanto dichiarato ai fini della partecipazione alla gara di cui al presente contratto in sede di presentazione

corrispettivo subirà una riduzione proporzionale alla quantità ed alla durata della mancata prestazione, salvo il riconoscimento dei costi sostenuti dal soggetto concessionario.

7. In ogni caso, fino al subentro del nuovo gestore, il concessionario si impegna a garantire il regolare svolgimento del servizio così come risultante a seguito dell'aggiudicazione e/o modificazioni/integrazioni successive.

Articolo 19 Revoca e decadenza dell'affidamento in concessione del servizio

1. L'affidamento dei servizi oggetto del contratto potrà essere revocato, con atto motivato, da parte dell'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione, oltre che per risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 18, anche in caso di modifiche o revisione sostanziale della rete dei servizi, per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, nonché quando circostanze sopravvenute rendano l'affidamento non più idoneo al perseguimento dell'interesse pubblico sotto il profilo dell'economicità, dell'efficienza o dell'efficacia.

2. L'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione, può avvalersi della facoltà di revocare l'affidamento ed in tal caso la risoluzione del contratto si verifica di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile per:

- non veridicità di quanto dichiarato ai fini della partecipazione alla gara di cui al presente contratto in sede di presentazione

<p>della domanda di partecipazione o di presentazione dell'offerta;</p> <ul style="list-style-type: none"> - false dichiarazioni sui requisiti d'accesso alla gara; - abbandono o sospensione ingiustificata del servizio da parte del soggetto concessionario; - gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio o reiterate permanenti irregolarità anche non gravi in tema di regolarità o sicurezza dell'esercizio del servizio; - mancata ottemperanza da parte del soggetto concessionario a quanto disposto dall'articolo 16 del presente Contratto, in materia di subentro ad altro concessionario; - gravi ed ingiustificati inadempimenti contrattuali comprese le migliori offerte in sede di gara. <p>3. Il soggetto concessionario decade dall'affidamento qualora non ottemperi agli obblighi nei confronti dei lavoratori così come previsto al precedente articolo 16 oppure in caso di perdita dei requisiti richiesti in sede di aggiudicazione.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 20 Applicazione delle norme del codice civile per quanto non previsto</p> <p>1. Per ogni aspetto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia all'applicazione delle norme del Codice Civile nonché della normativa vigente in materia.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 21 Controversie</p> <p>1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in</p>		<p>della domanda di partecipazione o di presentazione dell'offerta;</p> <ul style="list-style-type: none"> - false dichiarazioni sui requisiti d'accesso alla gara; - abbandono o sospensione ingiustificata del servizio da parte del soggetto concessionario; - gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio o reiterate permanenti irregolarità anche non gravi in tema di regolarità o sicurezza dell'esercizio del servizio; - mancata ottemperanza da parte del soggetto concessionario a quanto disposto dall'articolo 16 del presente Contratto, in materia di subentro ad altro concessionario; - gravi ed ingiustificati inadempimenti contrattuali comprese le migliori offerte in sede di gara. <p>3. Il soggetto concessionario decade dall'affidamento qualora non ottemperi agli obblighi nei confronti dei lavoratori così come previsto al precedente articolo 16 oppure in caso di perdita dei requisiti richiesti in sede di aggiudicazione.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 20 Applicazione delle norme del codice civile per quanto non previsto</p> <p>1. Per ogni aspetto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia all'applicazione delle norme del Codice Civile nonché della normativa vigente in materia.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 21 Controversie</p> <p>1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in</p>
---	--	---

<p>ordine al contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente del Foro di Torino.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 22 Spese contrattuali e di registrazione</p> <p>1. Le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione ed alla registrazione del contratto sono a totale carico del soggetto concessionario.</p> <p>2. Agli effetti fiscali il presente contratto sarà registrato volontariamente ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. n. 131/1986, con spese a carico del soggetto concessionario, il quale chiede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, trattandosi di atto avente per oggetto prestazioni soggette ad I.V.A. ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986.</p> <p>I seguenti allegati fanno parte integrante della presente Sezione I:</p> <p>1) <u>Allegato I. 1 bis - Reti - beni strumentali di proprietà della Città e/o della società patrimoniale a totale partecipazione pubblica incedibile;</u></p> <p>2) <u>Allegato I. 2 bis - Materiale rotabile - beni strumentali necessari di proprietà del gestore uscente;</u></p>	<p style="text-align: center;">Integrazione voluta da Contratti per tutelare gli Enti/organi competenti relativamente agli impegni assunti.</p> <p>Integrazione necessaria dal momento che è ora individuata la società patrimoniale e non essendoci alcun gestore uscente</p> <p>Allegati ricavati dall'offerta di GTT e e</p>	<p>ordine al contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente del Foro di Torino.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 22 Spese contrattuali e di registrazione</p> <p>1. Le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione ed alla registrazione del contratto sono a totale carico del soggetto concessionario.</p> <p>2. Agli effetti fiscali il presente contratto sarà registrato volontariamente ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. n. 131/1986, con spese a carico del soggetto concessionario, il quale chiede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, trattandosi di atto avente per oggetto prestazioni soggette ad I.V.A. ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986, richiamando, altresì, l'art. 118 comma 1° del D.lgs. 267/2000. Il presente contratto è vincolante per i concedenti nei limiti degli importi formalmente assunti dagli Enti/organi competenti, anche sulla base delle risorse effettivamente erogate dagli Enti preposti.</p> <p>I seguenti allegati fanno parte integrante della presente Sezione I:</p> <p>4) <u>Allegato I. 1 bis - Reti - beni strumentali di proprietà della Città e/o della società Infratrasporti.To s.r.l. patrimoniale a totale partecipazione pubblica incedibile;</u></p> <p>2) <u>Allegato I. 2 bis - Materiale rotabile - beni strumentali necessari di proprietà del concessionario gestore uscente;</u></p> <p>3) <u>Allegato I. 3 bis - Immobili, parcheggi - beni strumentali</u></p>
--	--	---

<p>modalità di esercizio e per una percorrenza totale prevista nel periodo di vigenza contrattuale descritte nell'allegato stesso, così come modificato e/o integrato sulla base dell'offerta presentata in sede di gara ed aggiudicazione.</p> <p>2. L'esercizio del trasporto pubblico locale, come individuato al comma 1, è soggetto all'imposizione degli obblighi di servizio pubblico di cui al successivo articolo 25, così come previsto dal Regolamento CE del 23 ottobre 2007 n. 1370/2007, nonché dall'articolo 17 del D. Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla Legge Regionale n. 1/2000 e s.m.i..</p> <p>3. Il servizio di cui alla presente sezione viene concesso in esclusiva al soggetto concessionario.</p> <p>Articolo 24 Proprietà e messa a disposizione degli impianti ed altri beni</p> <p>1. Per l'espletamento del servizio oggetto della presente sezione saranno messi a disposizione del soggetto concessionario gli impianti fissi ferropilobranviari e di fermata compresa la linea 4.</p> <p>2. La messa a disposizione dei beni strumentali di proprietà della Città e/o della società patrimoniale a totale partecipazione pubblica incredibile comporta in ogni caso il pagamento di un canone complessivo dell'importo di Euro 10,8 milioni (oltre IVA se dovuta)</p>	<p>Integrazione che recepisce le modifiche derivanti dalla presentazione dell'offerta di GTT S.p.A.</p> <p>Integrazione per puntualizzare che la linea tram 4 attualmente ha tale denominazione</p> <p>Precisazione circa la natura del rapporto esistente tra la Città e Infratrasporti.</p>	<p>percorsi, fermate, orari, modalità di esercizio e per una percorrenza totale prevista nel periodo di vigenza contrattuale descritte nell'allegato stesso, così come modificato e/o integrato sulla base dell'offerta (allegato I.5). presentata in sede di gara ed aggiudicazione.</p> <p>2. L'esercizio del trasporto pubblico locale, come individuato al comma 1, è soggetto all'imposizione degli obblighi di servizio pubblico di cui al successivo articolo 25, così come previsto dal Regolamento CE del 23 ottobre 2007 n. 1370/2007, nonché dall'articolo 17 del D. Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla Legge Regionale n. 1/2000 e s.m.i..</p> <p>3. Il servizio di cui alla presente sezione viene concesso in esclusiva al soggetto concessionario.</p> <p>Articolo 24 Proprietà e messa a disposizione degli impianti ed altri beni</p> <p>1. Per l'espletamento del servizio oggetto della presente sezione saranno messi a disposizione del soggetto concessionario gli impianti fissi ferropilobranviari e di fermata compresa la linea attualmente denominata "linea 4".</p> <p>2. La messa a disposizione attraverso la concessione in uso dei beni strumentali di proprietà della Città e/o della società Infratrasporti.To S.r.l., società patrimoniale a totale partecipazione pubblica incredibile, comporta in ogni caso il pagamento di un canone</p>
--	---	--

<p>così ripartiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per tutti gli impianti fissoferrofilotranviari e di fermata di proprietà della Città di Torino (ad eccezione della linea 4) comporta il pagamento di un canone dell'importo di 7,4 milioni di Euro, da pagarsi alla Città; tale canone sarà rivalutato in misura pari al 50 per cento dell'inflazione programmata annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso il Documento di Programmazione Economico - Finanziaria (DPEF); - per la linea 4 di proprietà della società Infratrasporti.To S.r.l.: comporta il pagamento di un canone da pagarsi alla società stessa dell'importo di 3,4 milioni di Euro oltre IVA. Tale canone sarà rivalutato in misura pari al 50 per cento dell'inflazione programmata annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso il Documento di Programmazione Economico - Finanziaria (DPEF). <p>Il canone è corrisposto trimestralmente ed in via anticipata entro il quinto giorno del primo mese del trimestre di riferimento. In caso di</p>	<p>Precisazione</p> <p>Precisazione circa la normativa relativa alla concessione a Infratrasporti</p> <p>Adeguamento alla modifica derivante dalla normativa sopravvenuta in materia di legge di stabilità.</p>	<p>complessivo annuo dell'importo di Euro 10,8 milioni (oltre IVA se dovuta) così ripartiti:</p> <p>A) per tutti gli impianti fissi ferrofilotranviari e di fermata di proprietà della Città di Torino (ad eccezione della linea attualmente denominata 4), ed in concessione ad Infratrasporti.To S.r.l. ai sensi dell'art.113, comma 13 del D.Lgs 267/2000: comporta il pagamento di un canone dell'importo di 7,4 milioni di Euro, da pagarsi alla Città, la società Infratrasporti.To S.r.l.; tale canone sarà rivalutato in misura pari al 50 per cento dell'inflazione programmata annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso il Documento di Decisione di Finanza Pubblica Documento di Programmazione Economico - Finanziaria (DPEF);</p> <p>B) per la linea attualmente denominata "linea 4" di proprietà della società Infratrasporti.To S.r.l.: comporta il pagamento di un canone da pagarsi alla società stessa dell'importo di 3,4 milioni di Euro oltre IVA. Tale canone sarà rivalutato in misura pari al 50 per cento dell'inflazione programmata annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso il Documento di Decisione di Finanza Pubblica Documento di Programmazione Economico - Finanziaria (DPEF).</p> <p>3. Il canone è corrisposto trimestralmente ed in via anticipata entro il quinto giorno del primo mese del trimestre di riferimento. In caso di</p>
--	--	---

<p>ritardato pagamento saranno applicati interessi di mora legali per ogni giorno di ritardo.</p> <p>In nessun caso il canone potrà essere soggetto a variazioni in diminuzione derivanti da modificazioni al Programma di Esercizio.</p> <p>3. I beni strumentali necessari di proprietà del gestore uscente sono messi a disposizione del soggetto concessionario previo indennizzo del valore residuo non ammortizzato al netto di eventuali contributi regionali, per un importo complessivo pari a (importo da definire sulla base delle richieste dell'aggiudicatario).</p> <p>4. I beni strumentali accessori di proprietà del gestore uscente possono essere concessi in prelazione al nuovo gestore con il valore indicato nell'allegato I.3 bis al presente contratto e/o dati in locazione previo pagamento di un canone al proprietario di importo pari a ... (importo da definire sulla base delle richieste dell'aggiudicatario).</p> <p>Articolo 25 Obblighi del soggetto concessionario e modalità di esecuzione del servizio</p> <p>1. All'esercizio dei servizi previsti nella presente sezione devono essere adibiti esclusivamente gli autoveicoli immatricolati ad uso servizio di linea per trasporto di persone, ai sensi dell'articolo 87 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.), salvo il disposto di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 422/1997 e s.m.i., ed il personale necessario con la professionalità adeguata, in accordo con la vigente normativa.</p> <p>2. Per tutta la durata del contratto il soggetto concessionario è</p>	<p>Clausole utili in caso di subentro nella gestione, ora inutili considerato che la gara è stata aggiudicata al gestore uscente.</p>	<p>ritardato pagamento saranno applicati interessi di mora legali per ogni giorno di ritardo.</p> <p>4. In nessun caso il canone potrà essere soggetto a variazioni in diminuzione derivanti da modificazioni al Programma di Esercizio.</p> <p>3. I beni strumentali necessari di proprietà del gestore uscente sono messi a disposizione del soggetto concessionario previo indennizzo del valore residuo non ammortizzato al netto di eventuali contributi regionali, per un importo complessivo pari a (importo da definire sulla base delle richieste dell'aggiudicatario).</p> <p>4. I beni strumentali accessori di proprietà del gestore uscente possono essere concessi in prelazione al nuovo gestore con il valore indicato nell'allegato I.3 bis al presente contratto e/o dati in locazione previo pagamento di un canone al proprietario di importo pari a ... (importo da definire sulla base delle richieste dell'aggiudicatario).</p> <p>Articolo 25 Obblighi del soggetto concessionario e modalità di esecuzione del servizio</p> <p>1. All'esercizio dei servizi previsti nella presente sezione devono essere adibiti esclusivamente gli autoveicoli immatricolati ad uso servizio di linea per trasporto di persone, ai sensi dell'articolo 87 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.), salvo il disposto di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 422/1997 e s.m.i., ed il personale necessario con la professionalità adeguata, in accordo con la vigente normativa.</p> <p>2. Per tutta la durata del contratto il soggetto concessionario è</p>
--	---	---

<p>tenuto a garantire la disponibilità e la possibilità effettiva di impiego delle tipologie di materiale rotabile indicate nell'Allegato I.2 bis (da definire in sede di aggiudicazione) da utilizzarsi secondo le prescrizioni contenute nel presente contratto e nell'allegato medesimo.</p> <p>3. Il soggetto concessionario si obbliga a comunicare all'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione ogni sostituzione di materiale rotabile che intervenga nel corso di validità del presente contratto, rispetto all'Allegato I.2 bis (da definire in sede di aggiudicazione).</p> <p>4. L'acquisto di veicoli da adibire ai servizi oggetto della presente sezione, nonché la determinazione del fabbisogno di mezzi deve essere individuata nel piano dell'offerta del soggetto concessionario.</p> <p>Il concessionario si impegna in ogni caso a realizzare gli investimenti minimi necessari a rinnovare la più alta percentuale di veicoli da adibire ai servizi oggetto della presente sezione al fine di migliorarne la qualità e ridurre l'impatto ambientale, entro la data di scadenza dell'affidamento.</p> <p>5. Il soggetto concessionario si obbliga ad organizzare e gestire la rete di vendita e la commercializzazione dei titoli di viaggio, nonché la loro realizzazione, nel rispetto dei requisiti di anticontraffazione e secondo criteri di omogeneità a livello territoriale e dovranno risultare disponibili presso i punti di vendita.</p>	<p>Integrazione che recepisce le modifiche derivanti dalla presentazione dell'offerta di GTT S.p.A.</p> <p>Modifica per richiamare iter autorizzatorio per sostituzione materiale rotabile.</p> <p>Integrazione che recepisce le modifiche derivanti dalla presentazione dell'offerta di GTT S.p.A.</p> <p>Integrazione che recepisce le modifiche derivanti dalla presentazione dell'offerta di GTT S.p.A.</p> <p>Integrazione che recepisce le modifiche derivanti dalla presentazione dell'offerta di GTT S.p.A.</p>	<p>tenuto a garantire la disponibilità e la possibilità effettiva di impiego delle tipologie di materiale rotabile indicate nell'Allegato I.2 bis (da definire in sede di aggiudicazione) da utilizzarsi secondo le prescrizioni contenute nel presente contratto e nell'allegato medesimo.</p> <p>3. Il soggetto concessionario si obbliga a comunicare preventivamente al fine del rilascio della necessaria autorizzazione all'Agenzia per la mobilità a l'Ente/i titolare/i del contratto di servizio di riferimento alla presente sezione ogni sostituzione di materiale rotabile che intervenga nel corso di validità del presente contratto, rispetto all'Allegato I.2 bis (da definire in sede di aggiudicazione).</p> <p>4. L'acquisto di veicoli da adibire ai servizi oggetto della presente sezione, nonché la determinazione del fabbisogno di mezzi deve essere è individuata nel piano dell'offerta del soggetto concessionario all'allegato I.5 e I.6.</p> <p>5. Il concessionario si impegna in ogni caso a realizzare gli investimenti minimi necessari a rinnovare la più alta percentuale di veicoli da adibire ai servizi oggetto della presente sezione al fine di migliorarne la qualità e ridurre l'impatto ambientale, entro la data di scadenza dell'affidamento come indicato nell'allegato I.5.</p> <p>6. 5. Il soggetto concessionario si obbliga ad organizzare e gestire la rete di vendita e la commercializzazione dei titoli di viaggio, nonché la loro realizzazione, nel rispetto dei requisiti di anticontraffazione e secondo criteri di omogeneità a livello territoriale e dovranno risultare disponibili presso i punti di vendita.</p>
---	--	--

<p>6. Il soggetto concessionario dovrà provvedere ad effettuare il controllo sull'effettivo e corretto utilizzo dei titoli di viaggio da parte dell'utenza del servizio oggetto della presente Sezione.</p> <p>7. Il soggetto concessionario accerterà le irregolarità dei documenti di viaggio dei passeggeri tramite proprio personale, munito di idoneo documento di riconoscimento rilasciato dalla stessa, con le modalità di cui all'articolo 20 della Legge Regionale n. 1/2000 e s.m.i.. Salvo che il fatto costituisca reato, le irregolarità accertate saranno sanzionate con le modalità previste dall'articolo 18 della Legge n. 689/1981 e s.m.i., dall'articolo 20 comma 6 della Legge Regionale n. 1/2000 e s.m.i. e dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 25 luglio 2007 (mecc. 2007 04548/119) e s.m.i..</p> <p>8. Il soggetto concessionario si obbliga a comunicare all'utenza tutte le informazioni necessarie all'utilizzo del servizio, nonché sulle agevolazioni tariffarie disponibili mediante opuscoli informativi, anche on line, ed attraverso aggiornamenti della Carta della Qualità dei Servizi, anche on line.</p> <p>9. Il soggetto concessionario si obbliga a riconoscere la validità dei titoli di viaggio e degli abbonamenti annuali emessi dal gestore uscente fino alla scadenza originariamente prevista in tali titoli o</p>	<p>Integrazione per inserire l'attività di gestione delle tessere gratuite, omesse per errore materiale nella bozza iniziale</p> <p>Adeguamento derivante dall'approvazione delle nuove tariffe da parte del Consiglio Comunale, che il soggetto concessionario è tenuto ad applicare.</p> <p>Clausole utili in caso di subentro nella gestione, ora inutili considerato che la</p>	<p>7. Il soggetto concessionario è delegato, senza diritto ad alcun compenso, alla gestione delle procedure di rilascio delle tessere regionali di libera circolazione per disabili dei cittadini residenti nell'ambito metropolitano torinese.</p> <p>8. 6. Il soggetto concessionario dovrà provvedere ad effettuare il controllo sull'effettivo e corretto utilizzo dei titoli di viaggio da parte dell'utenza del servizio oggetto della presente Sezione.</p> <p>9. 7. Il soggetto concessionario accerterà le irregolarità dei documenti di viaggio dei passeggeri tramite proprio personale, munito di idoneo documento di riconoscimento rilasciato dalla stessa, con le modalità di cui all'articolo 20 della Legge Regionale n. 1/2000 e s.m.i.. Salvo che il fatto costituisca reato, le irregolarità accertate saranno sanzionate con le modalità previste dall'articolo 18 della Legge n. 689/1981 e s.m.i., dall'articolo 20 comma 6 della Legge Regionale n. 1/2000 e s.m.i. e dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 25 luglio 2007 (mecc. 2007 04548/119) e s.m.i. dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 27 dicembre 2011 (n. mecc. 2011 07609/119) e s.m.i..</p> <p>10. 8. Il soggetto concessionario si obbliga a comunicare all'utenza tutte le informazioni necessarie all'utilizzo del servizio, nonché sulle agevolazioni tariffarie disponibili mediante opuscoli informativi, anche on line, ed attraverso aggiornamenti della Carta della Qualità dei Servizi, anche on line.</p> <p>9. Il soggetto concessionario si obbliga a riconoscere la validità dei titoli di viaggio e degli abbonamenti annuali emessi dal gestore uscente fino alla scadenza originariamente prevista in tali titoli o</p>
---	--	--

<p>abbonamenti, con facoltà di rivalsa nei confronti del gestore uscente in ordine al riconoscimento degli introiti relativi al periodo intercorrente tra l'attivazione del contratto di servizio e la scadenza dei titoli o abbonamenti.</p> <p>10. Il soggetto concessionario è comunque tenuto al rispetto di ogni altro obbligo di servizio previsto dalla normativa applicabile nel periodo di vigenza contrattuale, anche se non menzionato esplicitamente nel presente contratto, senza che ciò implichi revisione del contributo dovuto e sempre che non comporti modifiche delle condizioni contrattuali. In particolare, è tenuto al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di persone, per quanto non previsto dal presente contratto.</p> <p>11. In applicazione del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753 e s.m.i., il soggetto concessionario si obbliga ad istituire e nominare ai sensi di legge uno o più responsabili di esercizio, in relazione alla propria struttura organizzativa. Per gli obblighi dei Responsabili d'esercizio si richiama il titolo VII del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753 e s.m.i..</p> <p>12. Il soggetto concessionario si obbliga ad utilizzare tutti gli apparati e gli strumenti utilizzati dal gestore uscente, subentrando nei relativi rapporti obbligatori ove esistenti, (quali a titolo esemplificativo la centrale operativa unica per tram e bus, il collegamento telematico tra flotta e centrale operativa (SIS), il sistema di videosorveglianza sui mezzi di trasporto pubblico ed alle fermate, dotazione di bordo della flotta) e/o garantire prestazioni equivalenti. In ogni caso il soggetto concessionario si obbliga a</p>	<p>gara è stata aggiudicata al gestore uscente.</p> <p>Clausole utili in caso di subentro nella gestione, ora inutili considerato che la gara è stata aggiudicata al gestore uscente.</p>	<p>abbonamenti, con facoltà di rivalsa nei confronti del gestore uscente in ordine al riconoscimento degli introiti relativi al periodo intercorrente tra l'attivazione del contratto di servizio e la scadenza dei titoli o abbonamenti.</p> <p>11.-10. Il soggetto concessionario è comunque tenuto al rispetto di ogni altro obbligo di servizio previsto dalla normativa applicabile nel periodo di vigenza contrattuale, anche se non menzionato esplicitamente nel presente contratto, senza che ciò implichi revisione del contributo dovuto e sempre che non comporti modifiche delle condizioni contrattuali. In particolare, è tenuto al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di persone, per quanto non previsto dal presente contratto.</p> <p>12. 11- In applicazione del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753 e s.m.i., il soggetto concessionario si obbliga ad istituire e nominare ai sensi di legge uno o più responsabili di esercizio, in relazione alla propria struttura organizzativa. Per gli obblighi dei Responsabili d'esercizio si richiama il titolo VII del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753 e s.m.i..</p> <p>13. 12- Il soggetto concessionario si obbliga ad utilizzare tutti gli apparati e gli strumenti utilizzati dal gestore uscente, subentrando nei relativi rapporti obbligatori ove esistenti, (quali a titolo esemplificativo la centrale operativa unica per tram e bus, il collegamento telematico tra flotta e centrale operativa (SIS), il sistema di videosorveglianza sui mezzi di trasporto pubblico ed alle fermate, dotazione di bordo della flotta) e/o garantire prestazioni equivalenti. In ogni caso il soggetto concessionario si obbliga a mantenere per tutta la durata del contratto</p>
--	---	---

<p>mantenere per tutta la durata del contratto le prestazioni attualmente garantite dal Sistema SIS e dai suoi aggiornamenti.</p> <p>13. Il soggetto concessionario si impegna a possedere ed attuare la capacità progettuale necessaria per gestire eventi straordinari e temporanei.</p> <p>14. Il soggetto concessionario si obbliga ad utilizzare in modo permanente la flotta di veicoli a metano del gestore uscente ed a garantirne il mantenimento.</p> <p>15. È posta a carico del soggetto concessionario la manutenzione ordinaria degli impianti fissoferrofilotranviari e di fermata, mentre la relativa manutenzione straordinaria sarà effettuata dal concessionario sulla base dei progetti approvati e nei limiti di impegni di spesa assunti dagli enti proprietari. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei rimanenti beni ceduti è posta a carico del concessionario, salvo che in caso di locazione dei beni la manutenzione straordinaria faccia capo al soggetto proprietario.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 26 Obblighi di informazione</p> <p>1. Ai fini del controllo, il soggetto concessionario si obbliga a consentire al personale autorizzato dall'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione, l'accesso on line (attraverso strumenti informatici condivisi) ai dati giornalieri del servizio riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la quantità del servizio (veicoli*km) effettuato; 	<p>Clausole utili in caso di subentro nella gestione, ora inutili considerato che la gara è stata aggiudicata al gestore uscente.</p> <p>Integrazione per precisazione di quale beni trattasi.</p> <p>Integrazione voluta da Agenzia per puntualizzare la finalità degli obblighi informativi.</p>	<p>le prestazioni attualmente garantite dal Sistema SIS e dai suoi aggiornamenti.</p> <p>14. 13. Il soggetto concessionario si impegna a possedere ed attuare la capacità progettuale necessaria per gestire eventi straordinari e temporanei.</p> <p>15. 14. Il soggetto concessionario si obbliga ad utilizzare in modo permanente la flotta di veicoli a metano esistenti del gestore uscente ed a garantirne il mantenimento.</p> <p>16. 15. È posta a carico del soggetto concessionario la manutenzione ordinaria degli impianti fissi ferrofilotranviari e di fermata, mentre la relativa manutenzione straordinaria sarà effettuata dal concessionario sulla base dei progetti approvati e nei limiti di impegni di spesa assunti dagli enti proprietari. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei rimanenti beni ceduti di proprietà del concessionario è posta a carico del concessionario, salvo che in caso di locazione dei beni la manutenzione straordinaria faccia capo al soggetto proprietario.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 26 Obblighi di informazione</p> <p>1. Ai fini della gestione del contratto e della programmazione dei servizi di cui alla presente sezione del controllo, il soggetto concessionario si obbliga a consentire al personale autorizzato dall'Agenzia per la Mobilità da l'Ente/i titolare/i del contratto di servizio di riferimento alla presente sezione, l'accesso da postazione remota (on line) alle banche dati aziendali per la visione e acquisizione di dati elementari (attraverso strumenti informatici</p>
--	--	--

<p>- il numero delle corse effettuate;</p> <p>- la velocità commerciale, la disponibilità e la regolarità del servizio effettuato;</p> <p>- il numero dei passeggeri trasportati.</p> <p>2. Il soggetto concessionario si obbliga a fornire all'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione, ogniqualvolta venga richiesto ed entro quindici giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni relative alla quantità e qualità del servizio erogato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio della domanda, dell'offerta e dell'efficienza aziendale e a trasmettere all'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione, entro dieci giorni dall'evento, i rapporti sugli eventuali incidenti e/o danni alle cose.</p> <p>3. Il soggetto concessionario si obbliga a trasmettere trimestralmente all'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione le segnalazioni ed i reclami in merito ad eventuali disservizi e le azioni intraprese, secondo quanto stabilito dalla Carta della Qualità dei Servizi.</p> <p>4. Il soggetto concessionario è tenuto a fornire ogni informazione</p>	<p>Definizione dell'ente titolare</p> <p>Definizione dell'ente titolare</p> <p>Integrazione con richiamo alla normativa.</p> <p>Definizione dell'ente titolare</p>	<p>condivisi) relativi ai dati giornalieri di produzione del servizio riguardanti:</p> <p>- la quantità del servizio (veicoli*km) effettuato;</p> <p>- il numero delle corse effettuate;</p> <p>- la velocità commerciale, la disponibilità e la regolarità del servizio effettuato;</p> <p>- il numero dei passeggeri trasportati.</p> <p>2. Il soggetto concessionario si obbliga a fornire all'Agenzia per la Mobilità l'Ente/i titolare/i del contratto di servizio di riferimento alla presente sezione, ogniqualvolta venga richiesto ed entro quindici giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni relative alla quantità e qualità del servizio erogato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio della domanda, dell'offerta e dell'efficienza aziendale e a trasmettere all'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione, entro dieci giorni dall'evento, i rapporti sugli eventuali incidenti e/o danni alle cose e comunque nel rispetto delle disposizioni previste dal DPR 753/1980.</p> <p>3. Il soggetto concessionario si obbliga a trasmettere trimestralmente all'Agenzia per la Mobilità l'Ente/i titolare/i del contratto di servizio di riferimento alla presente sezione le segnalazioni ed i reclami in merito ad eventuali disservizi e le azioni intraprese, secondo quanto stabilito dalla Carta della Qualità dei Servizi.</p> <p>4. Il soggetto concessionario è tenuto a fornire ogni informazione</p>
---	--	--

<p>richiesta dall'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione in ottemperanza degli obblighi previsti dalla legge o delle facoltà concesse dall'Ente titolare del contratto di servizio nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza.</p> <p>5. Tutta la documentazione di cui al comma precedente deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante e dai Responsabili d'esercizio del soggetto concessionario, o loro delegati.</p> <p>6. Il soggetto concessionario è tenuto a trasmettere trimestralmente all'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione un "Resoconto delle attività" effettuate e risultanti dal piano d'esercizio, evidenziando, nello stesso, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il numero delle corse previste per ciascuna linea ed il numero delle corse realmente effettuate con il conseguente scostamento, e pertanto la variazione delle percorrenze e la percentuale di variazione delle stesse; - le corse effettuate fuori servizio, che non rientrano nelle percorrenze totali. <p>7. Detto "resoconto delle percorrenze" dovrà essere inviato all'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione, nei trenta giorni successivi al servizio effettuato nel trimestre precedente.</p> <p>8. Il soggetto concessionario è tenuto altresì a trasmettere un "Resoconto riepilogativo di tutte le percorrenze riferite all'esercizio annuale", entro i trenta giorni successivi al 31 dicembre di ciascun</p>	<p>Definizione dell'ente titolare</p> <p>Definizione dell'ente titolare</p> <p>Definizione dell'ente titolare</p>	<p>richiesta dall'Agencia per la Mobilità l'Ente/i titolare/i del contratto di servizio di riferimento alla presente sezione in ottemperanza degli obblighi previsti dalla legge o delle facoltà concesse dall'Ente titolare del contratto di servizio nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza.</p> <p>5. Tutta la documentazione di cui al comma precedente deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante e dai Responsabili d'esercizio del soggetto concessionario, o loro delegati.</p> <p>6. Il soggetto concessionario è tenuto a trasmettere trimestralmente all'Agencia per la Mobilità l'Ente/i titolare/i del contratto di servizio di riferimento alla presente sezione un "Resoconto delle attività" effettuate e risultanti dal piano d'esercizio, evidenziando, nello stesso, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il numero delle corse previste per ciascuna linea ed il numero delle corse realmente effettuate con il conseguente scostamento, e pertanto la variazione delle percorrenze e la percentuale di variazione delle stesse; - le corse effettuate fuori servizio, che non rientrano nelle percorrenze totali. <p>7. Detto "resoconto delle percorrenze" dovrà essere inviato l'Ente/i titolare/i del contratto di servizio di riferimento alla presente sezione, nei trenta giorni successivi al servizio effettuato nel trimestre precedente.</p> <p>8. Il soggetto concessionario è tenuto altresì a trasmettere un "Resoconto riepilogativo di tutte le percorrenze riferite all'esercizio annuale", entro i trenta giorni successivi al 31 dicembre di ciascun</p>
---	--	---

<p>anno di vigenza del contratto. Sulla base di detto resoconto, che sarà sottoposto all'esame dell'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione procederà alla liquidazione del saldo dell'importo complessivo, determinato sulla base delle percorrenze effettive dichiarate dal soggetto concessionario e verificate dall'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione.</p> <p>9. Al fine di permettere di monitorare l'attuazione delle politiche di gestione e di investimento nel Trasporto Pubblico Locale il concessionario è tenuto con cadenza annuale ad adempiere agli obblighi informativi relativamente ai seguenti indicatori (articoli 4 comma 2, 7 comma 1 e 8 comma di cui all'accordo di programma Regione Piemonte/Agenzia Mobilità Metropolitana)</p>	<p>Definizione dell'ente titolare</p> <p>Mera Correzione materiale</p>	<p>anno di vigenza del contratto. Sulla base di detto resoconto, che sarà sottoposto all'esame all'Agenzia per la Mobilità L'Ente/i titolare/i del contratto di servizio di riferimento alla presente sezione la stessa procederà alla liquidazione del saldo dell'importo complessivo, determinato sulla base delle percorrenze effettive dichiarate dal soggetto concessionario e verificate L'Ente/i titolare/i del contratto di servizio di riferimento alla presente sezione.</p> <p>9. Al fine di permettere di monitorare l'attuazione delle politiche di gestione e di investimento nel Trasporto Pubblico Locale il concessionario è tenuto con cadenza annuale ad adempiere agli obblighi informativi relativamente ai seguenti indicatori (articolo 4 comma 2, articolo 7 comma 1 e articolo 8 comma 3 di cui all'accordo di programma Regione Piemonte/Agenzia Mobilità Metropolitana).</p>
Tabella	Precisazione terminologica	Tabella con gli indicatori di qualità esistente
<p style="text-align: center;">Articolo 27</p> <p style="text-align: center;">Obblighi dell'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione</p> <p>1. L'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione si impegna a cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento del servizio pubblico da parte del soggetto concessionario con particolare riferimento all'adozione</p>	<p>Definizione dell'ente titolare</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 27</p> <p style="text-align: center;">Obblighi dell'Agenzia per la Mobilità dell'Ente/i titolare/i del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione</p> <p>1. L'Agenzia per la Mobilità L'Ente/i titolare/i del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione si impegna a cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento del servizio pubblico da parte del soggetto concessionario con particolare</p>

<p>tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.</p> <p>2. In relazione alla normativa sul contenimento del rumore e delle emissioni elettromagnetiche le parti si obbligano a definire le reciproche competenze ed a cooperare per lo sviluppo degli interventi previsti dalla legge e dai Piani/regolamenti approvati dalla Città e vigenti in materia.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 28 Modificazioni al Piano di esercizio</p> <p>1. Il Piano di esercizio di cui alla presente Sezione può essere modificato conformemente all'offerta presentata in sede di aggiudicazione.</p> <p>2. Ogni variazione del piano di esercizio, quali istituzione di nuove linee, inserimento di nuove corse anche a causa del degrado della velocità commerciale rispetto a quella di cui all'Allegato II.1 bis alla presente Sezione, soppressione di linee esistenti, soppressione di corse esistenti, costituisce modifica delle condizioni di esercizio, con conseguente diverso onere economico da valutarsi nell'ambito della concessione ai sensi del precedente articolo 15 e del successivo articolo 36.</p> <p>3. Nel caso di variazione modale delle condizioni di esercizio di una o più linee, determinata da esigenze pubbliche, il corrispettivo resterà invariato a parità di chilometri offerti.</p> <p>4. Non costituiscono modificazione delle condizioni di esercizio e</p>	<p>Integrazione che recepisce le modifiche derivanti dalla presentazione dell'offerta di GTT S.p.A.</p> <p>Integrazione terminologica</p>	<p>riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.</p> <p>2. In relazione alla normativa sul contenimento del rumore e delle emissioni elettromagnetiche le parti si obbligano a definire le reciproche competenze ed a cooperare per lo sviluppo degli interventi previsti dalla legge e dai Piani/regolamenti approvati dalla Città e vigenti in materia.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 28 Modificazioni al Piano di esercizio</p> <p>1. Il Piano di esercizio di cui alla presente Sezione può essere è l'allegato II.1 alla presente sezione è l'allegato II.1 modificato conformemente all'offerta presentata in sede di aggiudicazione (allegato I.5 della Sezione I).</p> <p>2. Ogni variazione del piano di esercizio, quali istituzione di nuove linee, inserimento di nuove corse anche a causa del degrado della velocità commerciale rispetto a quella di cui all'Allegato II.1 bis alla presente Sezione, soppressione di linee esistenti, soppressione di corse esistenti, costituisce modifica delle condizioni di esercizio, con conseguente diverso onere economico da valutarsi nell'ambito della concessione ai sensi del precedente articolo 15 e del successivo articolo 37 36.</p> <p>3. Nel caso di variazione modale delle condizioni di esercizio di una o più linee, determinata da esigenze pubbliche, il corrispettivo resterà invariato a parità di posti chilometro offerti.</p>
---	--	---

<p>non danno luogo a variazioni del corrispettivo le variazioni gestionali contenute nei limiti dell'1,5 per cento (uno virgola cinque per cento) in più o in meno delle percorrenze totali, apportate in relazione a situazioni contingenti e non strutturali che devono essere preventivamente comunicate all'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione e dalla stessa autorizzate.</p> <p>5. Ai fini della quantificazione delle variazioni di cui sopra, si considera il saldo fra variazioni in diminuzione e variazioni in aumento sull'intero servizio oggetto del contratto.</p> <p>6. Le variazioni gestionali eccedenti il limite dell'1,5 per cento costituiscono invece modifica delle condizioni d'esercizio e danno luogo a modificazioni del corrispettivo secondo i criteri di cui all'articolo 29 previa verifica della copertura finanziaria.</p> <p>7. Le variazioni di esercizio sulle singole linee possono dare luogo tra le parti a compensazioni nell'ambito del numero dei chilometri oggetto della presente sezione.</p> <p>8. Il soggetto concessionario è tenuto a comunicare per iscritto all'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione anche a mezzo fax o mediante accesso on line messo a disposizione dal concessionario, al più tardi entro il giorno successivo non festivo, qualsiasi rilevante sospensione o variazione di esercizio, dovute ad eventi imprevedibili o di carattere eccezionale, che comportino una riduzione o un incremento del chilometraggio, sempre individuando il valore assoluto della variazione e segnalando</p>	<p>Integrazione tecnica</p> <p>Definizione dell'ente titolare</p> <p>Integrazione tecnica</p> <p>Integrazione terminologica</p> <p>Definizione dell'ente titolare</p> <p>Precisazione tecnica</p>	<p>4. Non costituiscono modificazione delle condizioni di esercizio e non danno luogo a variazioni del corrispettivo le variazioni gestionali contenute nei limiti dell'1,5 per cento (uno virgola cinque per cento) in più o in meno delle percorrenze totali annue, apportate in relazione a situazioni contingenti e non strutturali che devono essere preventivamente comunicate all'Agenzia per la Mobilità all'Ente/i titolare/i del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione e dalla stessa autorizzate.</p> <p>5. Ai fini della quantificazione delle variazioni di cui sopra, si considera annualmente il saldo fra variazioni in diminuzione e variazioni in aumento sull'intero servizio oggetto del contratto.</p> <p>6. Le variazioni gestionali eccedenti il limite dell'1,5 per cento costituiscono invece modifica delle condizioni d'esercizio e danno luogo a modificazioni del corrispettivo secondo i criteri di cui all'articolo 29 previa verifica della copertura finanziaria.</p> <p>7. Le variazioni di esercizio produzione sulle singole linee possono dare luogo tra le parti a compensazioni nell'ambito della produzione di servizio totale del numero dei chilometri oggetto della di cui alla presente sezione.</p> <p>8. Il soggetto concessionario è tenuto a comunicare per iscritto all'Agenzia per la Mobilità all'Ente/i titolare/i del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione anche a mezzo fax o tramite Posta elettronica Certificata o mediante accesso on line messo a disposizione dal concessionario, al più tardi entro il giorno successivo non festivo, qualsiasi rilevante sospensione o variazione di</p>
---	---	--

<p>la percentuale della stessa.</p> <p>9. La diminuzione di produzione causata da scioperi può essere utilizzata per compensare, sino a concorrenza, le variazioni contrattuali (in particolare quelle relative a servizi aggiuntivi di natura occasionale). La quota di minor produzione causata da scioperi non reinvestita in servizi aggiuntivi viene considerata variazione gestionale, ai sensi del precedente comma 4.</p> <p>Articolo 29 Corrispettivo Compensazioni economiche</p> <p>1. Per l'espletamento dei servizi oggetto della presente sezione, ed oltre all'introito derivante dalle tariffe corrisposte dagli utenti, di cui al successivo articolo 31, l'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione corrisponderà al soggetto concessionario la compensazione economica (così come determinato in sede di aggiudicazione) nella misura che verrà assegnata ed erogata dalla Regione Piemonte nel presupposto del rispetto dell'accordo di programma di cui alla Legge Regionale 1/2000 e s.m.i., che per l'anno 2011 è pari ad Euro, oltre IVA. Tale compensazione sarà rivalutata in misura pari al 50 per cento dell'inflazione programmata annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso il Documento di Programmazione Economico - Finanziaria (DPEF);</p>	<p>Precisazione terminologica</p> <p>Correzione materiale</p> <p>Precisazione</p> <p>Definizione dell'ente titolare</p> <p>Integrazione relativa agli altri accordi di programma sottoscritti dall'Agenzia</p>	<p>esercizio, dovute ad eventi imprevedibili o di carattere eccezionale, che comportino una riduzione o un incremento della produzione dei servizi del chilometraggio, sempre individuando il valore assoluto della variazione e segnalando la percentuale della stessa.</p> <p>9. La diminuzione di produzione causata da scioperi può essere utilizzata per compensare, sino a concorrenza, le variazioni contrattuali (in particolare quelle relative a servizi aggiuntivi di natura occasionale). La quota di minor produzione causata da scioperi non reinvestita in servizi aggiuntivi viene considerata variazione gestionale, ai sensi dei precedenti commi 4 e 6.</p> <p>Articolo 29 Corrispettivo Compensazioni economiche</p> <p>1. Per gli obblighi di servizio imposti nella sezione I e l'espletamento dei servizi oggetto nella presente sezione, ed oltre all'introito derivante dalle tariffe corrisposte dagli utenti, di cui al successivo articolo 31, l'Ente/i titolare/i del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione l'Agenzia per la Mobilità corrisponderà al soggetto concessionario la compensazione economica nel presupposto del rispetto dell'accordo di programma sottoscritto con la Regione Piemonte ai sensi della Legge Regionale 1/2000 e s.m.i. (così come determinato in sede di aggiudicazione) nella misura che verrà assegnata ed erogata dalla Regione Piemonte e degli altri accordi di programma sottoscritti con i comuni dell'area metropolitana. che per l'anno 2011 è stato pari ad Euro 169.362.000,00 oltre IVA. Tale compensazione sarà rivalutata in misura pari al 50 per cento dell'inflazione programmata annualmente</p>
---	--	---

<p>2. La compensazione economica annua è da intendersi al lordo di una somma non superiore al 2 per cento ai sensi dell'articolo 26 comma 3 bis della Legge Regionale 1/2000 e s.m.i..</p> <p>3. Le percorrenze da considerare ai fini della determinazione della contribuzione chilometrica media sono quelle risultanti dal "Piano di esercizio" (Allegato II. 1 bis alla presente sezione).</p> <p>4. Per la liquidazione delle compensazioni economiche si farà riferimento ai prezzi unitari derivanti dall'offerta economica applicati al numero di veicoli/km effettivamente realizzati per ogni tipologia di mezzo di trasporto utilizzato, salvo quanto previsto al precedente articolo 28.</p> <p>5. Il valore economico contrattuale complessivo delle compensazioni economiche è pari ad Euro 174.600.000,00 e corrisponde all'importo annuale posto a base di gara (ovvero, in sede di stipulazione del contratto, all'offerta presentata).</p> <p>6. La produzione complessiva espressa in vetture*km commerciali è pari a: <i>(come da tabella risultante dall'offerta)</i></p>	<p>Integrazione che recepisce le tariffe introitate dal concessionario.</p> <p>Correzione terminologica</p> <p>Integrazione che recepisce le modifiche derivanti dalla presentazione dell'offerta di GTT S.p.A.</p>	<p>dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso Documento di Decisione di Finanza Pubblica il Documento di Programmazione Economico Finanziaria (DPEF). Le tariffe corrisposte dagli utenti, di cui al successivo articolo 31, sono introitate dal concessionario mediante la propria rete di vendita dei titoli di viaggio.</p> <p>2. La compensazione economica annua è da intendersi al lordo di una somma non superiore al 2 per cento ai sensi dell'articolo 26 comma 3 bis della Legge Regionale 1/2000 e s.m.i..</p> <p>3. Le percorrenze da considerare ai fini della determinazione della contribuzione chilometrica media sono quelle risultanti dal "Piano di esercizio" (Allegato II. 1 bis alla presente sezione).</p> <p>4. Per la liquidazione delle compensazioni economiche si farà riferimento ai prezzi unitari derivanti dall'offerta economica applicati al numero di veicoli/km effettivamente prodotti realizzati per ogni tipologia di mezzo di trasporto utilizzato, salvo quanto previsto al precedente articolo 28.</p> <p>5. Il valore economico contrattuale complessivo delle compensazioni economiche posto a base di gara e risultante dall'offerta è stato pari ad Euro 174.600.000,00 174.586.355,00 oltre IVA a fronte di un produzione complessiva stimata espressa in vetture*km commerciali pari a: e corrisponde all'importo annuale posto a base di gara (ovvero, in sede di stipulazione del contratto, all'offerta presentata).</p> <p>6. La produzione complessiva espressa in vetture*km commerciali</p>
--	--	--

	<p>Integrazione necessaria per recepire produzione risultante da offerta.</p> <p>Integrazione necessaria per differenziare il valore economico a base di gara con il valore delle compensazioni.</p> <p>Integrazione che recepisce le modifiche derivanti dalla presentazione dell'offerta di GTT S.p.A.</p> <p>Integrazione necessaria per disciplinare il caso in cui la Regione eroghi compensazioni economiche inferiori a</p>	<p>è pari a: (come da tabella risultante dall'offerta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Linea tranviaria 4 = 1.765.000 km annui - Altre linee tranviarie= 6.325.000 km annui - Linee esercite con autobus articolati di lunghezza 18 metri o superiore= 10.000.000 km annui - Altre linee esercite con autobus= 34.680.000 km annui <p>6. Il valore annuale delle compensazioni economiche degli obblighi di servizio è definito annualmente mediante approvazione preventiva del Piano di esercizio annuale, è calcolato sulla base delle compensazioni unitarie di cui al successivo comma 7 ed è oggetto di specifica appendice contrattuale.</p> <p>7. Le compensazioni unitarie (€/km) calcolate sul prezzo unitario di base offerto di €1,57, sono pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - linea tranviaria 4 : 6,908 €/km; - altre linee tranviarie: 6,751 €/km; - linee esercite con autobus articolati di lunghezza 18 metri o superiore: 3,258 €/km; - altre linee esercite con autobus: 2,512 €/km. <p>8. In caso di riduzioni/aumenti delle compensazioni economiche la produzione chilometrica verrà ridotta/aumentata in relazione al</p>
--	--	---

<p style="text-align: center;">Articolo 30 Modalità di pagamento della compensazione economica corrispettivo</p> <p>1. Il soggetto concessionario fatturerà mensilmente un dodicesimo dell'importo di cui all'articolo 29. La fattura verrà liquidata dall'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione entro il mese successivo a quello di erogazione del servizio nella misura del 90 per cento dell'imponibile, cui verrà aggiunta l'intera IVA dovuta ed esposta in fattura, previa acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e previa attestazione della regolarità delle prestazioni avvenute.</p> <p>2. Il saldo dell'importo complessivo, determinato sulla base delle percorrenze effettive dichiarate dal soggetto concessionario e/o riscontrate dall'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione è corrisposto dall'Ente medesimo entro il 31 marzo dell'anno successivo previa acquisizione della documentazione</p>	<p>quelle riportate al comma 1 del presente articolo.</p> <p>Spostamento del comma dall'art.37.</p> <p>Chiarimento alla luce della modifica del precedente articolo 29.</p> <p>Integrazione normativa</p> <p>Puntualizzazione dell'ammontare del l'importo.</p>	<p>prezzo unitario e al piano di esercizio come concordato preventivamente con l'Agenzia per la Mobilità.</p> <p>9. I servizi a chiamata, qualora istituiti, saranno compensati applicando le compensazioni unitarie previste nel presente articolo alla produzione erogata, comprese le fasce orarie di disponibilità del servizio.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 30 Modalità di pagamento della compensazione economica corrispettivo</p> <p>1. Il soggetto concessionario fatturerà mensilmente un dodicesimo dell'importo annuo definito ai sensi dell' di cui all' articolo 29, comma 6. La fattura verrà liquidata dall'Ente/i titolare/i del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione dall'Agenzia per la Mobilità entro il mese successivo a quello di erogazione del servizio nella misura del 90 per cento dell'imponibile, cui verrà aggiunta l'intera IVA dovuta ed esposta in fattura, previa acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e previa attestazione della regolarità delle prestazioni avvenute. Si applicano le disposizioni del Titolo II del DPR 207/2010 in ordine alle ritenute sui pagamenti previste dall'articolo 4 del decreto.</p> <p>2. Il saldo dell'importo complessivo annuale, determinato sulla base delle percorrenze effettive dichiarate dal soggetto concessionario e/o riscontrate dall'Agenzia per la Mobilità dall'Ente/i titolare/i del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione è corrisposto</p>
---	---	--

<p>di regolarità contributiva, a seguito della presentazione della relazione di cui al successivo articolo 33 e previa erogazione da parte dell'Erario dell'IVA da rimborsare.</p> <p>3. In caso di ritardo dell'erogazione dei fondi da parte della Regione Piemonte il pagamento della fattura potrà essere posticipato di ulteriore 30 giorni senza che ciò comporti l'applicazione del successivo comma 4.</p> <p>4. Eventuali interessi di mora sui ritardati pagamenti potranno essere riconosciuti nella misura prevista dall'euribor semestrale (aggiornato all'ultimo giorno lavorativo del mese di dicembre, valevole per il primo semestre ed all'ultimo giorno lavorativo del mese di giugno, valevole per il secondo semestre) maggiorato di uno spread di 0,35 punti percentuali.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 31 Tariffe del servizio</p> <p>1. I proventi da traffico derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, relativi al servizio oggetto della presente Sezione, e gli altri ricavi industriali, dovranno garantire l'equilibrio con le compensazioni economiche in conformità alla normativa vigente in materia, tenuto conto della necessità di prevedere un ragionevole utile.</p> <p>2. Il soggetto concessionario si obbliga, in armonia con i criteri indicati all'articolo 12 della Legge Regionale n. 1/2000 e s.m.i., ad applicare all'utenza del servizio oggetto della presente Sezione tutte le tariffe approvate dalla Città e/o dalla Regione Piemonte e</p>	<p>Inserimento per completezza</p>	<p>dall'Ente/medesimo/ entro il 31 marzo dell'anno successivo previa acquisizione della documentazione di regolarità contributiva, a seguito della presentazione della relazione di cui al successivo articolo 33 34 e previa erogazione da parte dell'Erario dell'IVA da rimborsare.</p> <p>3. In caso di ritardo dell'erogazione dei fondi da parte della Regione Piemonte il pagamento della fattura potrà essere posticipato di ulteriore 30 giorni senza che ciò comporti l'applicazione del successivo comma 4.</p> <p>4. Eventuali interessi di mora sui ritardati pagamenti potranno essere riconosciuti nella misura prevista dall'euribor semestrale (aggiornato all'ultimo giorno lavorativo del mese di dicembre, valevole per il primo semestre ed all'ultimo giorno lavorativo del mese di giugno, valevole per il secondo semestre) maggiorato di uno spread di 0,35 punti percentuali.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 31 Tariffe del servizio</p> <p>1. I proventi da traffico derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, relativi al servizio oggetto della presente Sezione, e gli altri ricavi industriali, dovranno garantire l'equilibrio con le compensazioni economiche in conformità alla normativa vigente in materia, tenuto conto della necessità di prevedere un ragionevole utile.</p> <p>2. Il soggetto concessionario si obbliga, in armonia con i criteri indicati all'articolo 12 della Legge Regionale n. 1/2000 e s.m.i., ad applicare all'utenza del servizio oggetto della presente Sezione tutte le tariffe approvate dalla Città, e/o dalla Regione Piemonte, dall'Agenzia</p>
---	---	--

<p>precisamente quelle approvate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con deliberazione della Giunta Regionale del 4 giugno 2007 n. 66-6087 avente ad oggetto l'adeguamento tariffario dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi dell'articolo 12 della Legge Regionale n. 1/2000; - con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 luglio 2007 (mecc. 2007-04548/119) avente ad oggetto la concessione di agevolazioni tariffarie valide sul territorio cittadino; - con deliberazioni della Giunta Regionale n. 58/8267 del 14 ottobre 1986, n. 38/12800 del 28 aprile 1987 e n. 107/18324 del 14 settembre 1992 aventi ad oggetto agevolazioni tariffarie valide sull'intero territorio regionale; <ul style="list-style-type: none"> - con deliberazione della Giunta Regionale del 21 giugno 2004 n. 15/12811 avente ad oggetto agevolazioni tariffarie a favore degli Agenti e Funzionari delle forze dell'ordine in servizio 	<p>Adeguamento derivante dall'approvazione delle nuove tariffe da parte del Consiglio Comunale, che il soggetto concessionario è tenuto ad applicare</p>	<p>per la Mobilità e precisamente quelle approvate:</p> <ul style="list-style-type: none"> con deliberazione della Giunta Regionale del 4 giugno 2007 n. 66-6087 avente ad oggetto l'adeguamento tariffario dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi dell'articolo 12 della Legge Regionale n. 1/2000; con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 luglio 2007 (mecc. 2007-04548/119) avente ad oggetto la concessione di agevolazioni tariffarie valide sul territorio cittadino; con deliberazioni della Giunta Regionale n. 58/8267 del 14 ottobre 1986, n. 38/12800 del 28 aprile 1987 e n. 107/18324 del 14 settembre 1992 aventi ad oggetto agevolazioni tariffarie valide sull'intero territorio regionale; - con deliberazione della Giunta Regionale del 28 novembre 2011 n. 36-2943 con cui si approvava l'adeguamento tariffario del servizio di trasporto pubblico locale ai sensi dell'articolo 12 della Legge Regionale n. 1/2000; - con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 dicembre 2011 (n. mecc. 2011 07609/119) con cui si approvava l'adeguamento tariffario per il trasporto pubblico locale sulla rete urbana e suburbana GTT, precedentemente adeguato dall'Amministrazione con deliberazione del Consiglio comunale del 25 luglio 2007 (mecc. 2007 04548/119): - con deliberazione della Giunta Regionale del 21 giugno 2004 n. 15/12811 avente ad oggetto agevolazioni tariffarie a favore degli Agenti e Funzionari delle forze dell'ordine in servizio
--	--	--

<p>appartenenti ai Corpi di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Corpo Forestale con deliberazione della Giunta Regionale del 5 luglio 2007 n. 56/6346 avente ad oggetto agevolazioni tariffarie a favore degli Agenti e Funzionari delle forze dell'ordine in servizio appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale (Comune di Torino e di Collegno).</p> <p>3. Il soggetto concessionario si obbliga ad applicare altre tariffe eventualmente approvate nel periodo di vigenza del contratto, nonché a vendere documenti di viaggio a tariffa agevolata, per i quali la Regione/ Città corrisponderà la differenza nei limiti degli impegni di spesa assunti.</p> <p>4. Il soggetto concessionario può proporre una revisione periodica delle tariffe di trasporto pubblico locale ogni biennio ai sensi dell'articolo 12 Legge Regionale n. 1/2000 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta Regionale n° 66-6087 del 04 giugno 2007 "adeguamento tariffario dei servizi di trasporto pubblico locale", la proposta, non vincolante, sarà soggetta alla valutazione dell'ente competente in materia che assumerà il relativo provvedimento.</p> <p>5. In ogni caso il livello delle tariffe costituisce elemento di valutazione complessiva essenziale dell'equilibrio economico</p>	<p>Inserimento per completezza</p> <p>Inserimento per completezza</p> <p>Adeguamento derivante dall'approvazione delle nuove tariffe da parte del Consiglio Comunale, che il soggetto concessionario è tenuto ad applicare</p>	<p>appartenenti ai Corpi di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Corpo Forestale con deliberazione della Giunta Regionale del 5 luglio 2007 n. 56/6346 avente ad oggetto agevolazioni tariffarie a favore degli Agenti e Funzionari delle forze dell'ordine in servizio appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale (Comune di Torino e di Collegno);</p> <p>- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell' Agenzia n.3 del 26/01/2012 avente per oggetto l'adeguamento tariffario in ambito metropolitano.</p> <p>3. Il soggetto concessionario si obbliga ad applicare altre tariffe eventualmente approvate nel periodo di vigenza del contratto, nonché a vendere documenti di viaggio a tariffa agevolata, per i quali la Regione, l'Agenzia per la Mobilità e la Città corrisponderanno la differenza nei limiti degli impegni di spesa assunti.</p> <p>4. Il soggetto concessionario può proporre una revisione periodica delle tariffe di trasporto pubblico locale ogni biennio ai sensi dell'articolo 12 Legge Regionale n. 1/2000 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta Regionale n° 66-6087 del 04 giugno 2007 "adeguamento tariffario dei servizi di trasporto pubblico locale" deliberazione della Giunta Regionale del 28 novembre 2011 n. 36-2943 , la proposta, non vincolante, sarà soggetta alla valutazione dell'ente competente in materia che assumerà il relativo provvedimento.</p> <p>5. In ogni caso il livello delle tariffe costituisce elemento di</p>
---	--	--

<p>finanziario del presente contratto.</p> <p>6. Il soggetto concessionario si obbliga ad aderire al sistema di bigliettazione integrata (BIP - biglietto integrato Piemonte).</p> <p>7. Il soggetto concessionario si impegna ad aderire al sistema di tariffazione integrata denominato "Formula" attualmente in vigore nell'area metropolitana torinese, nonché ai successivi aggiornamenti compreso quello di cui all'allegato II.2bis (aggiornato a maggio 2009). Il soggetto concessionario si impegna ad aderire al sistema di tariffazione integrata denominato "BIM" all'interno del sistema Formula.</p> <p>8. Ogni eventuale riduzione del regime tariffario (tariffe e/o agevolazioni) costituisce modifica contrattuale con conseguente eventuale applicazione del precedente articolo 15 e del successivo articolo 36 a carico dell'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione.</p> <p>9. In ogni caso il soggetto concessionario potrà adottare ulteriori misure promozionali.</p> <p>Articolo 32 Carta della Qualità dei Servizi - Parte speciale</p> <p>1. Il soggetto concessionario si obbliga ad adottare gli specifici fattori ed i livelli di prestazioni e qualità del servizio TPL, così come risultanti dall'offerta, nonché sulla base di quanto stabilito all'articolo 8, al fine di rendere il servizio rispondente alle esigenze dei cittadini e</p>	<p>Adeguamento derivante dall'approvazione delle nuove tariffe da parte del Consiglio Comunale, che il soggetto concessionario è tenuto ad applicare</p> <p>Definizione dell'ente titolare</p> <p>Inserimento per corretta definizione dell'iter informativo</p> <p>Integrazione che recepisce le modifiche derivanti dalla presentazione dell'offerta di GTT S.p.A.</p>	<p>valutazione complessiva essenziale dell'equilibrio economico finanziario del presente contratto.</p> <p>6. Il soggetto concessionario si obbliga ad aderire al sistema di bigliettazione integrata (BIP - biglietto integrato Piemonte).</p> <p>7. Il soggetto concessionario si impegna ad aderire al sistema di tariffazione integrata denominato "Formula" attualmente in vigore nell'area metropolitana torinese, nonché ai successivi aggiornamenti compreso quello di cui all'allegato II.2bis (aggiornato a maggio 2009) (aggiornato con deliberazione n.36-2943 della Giunta Regionale del 28/11/2011). Il soggetto concessionario si impegna ad aderire al sistema di tariffazione integrata denominato "BIM" all'interno del sistema Formula.</p> <p>8. Ogni eventuale riduzione del regime tariffario (tariffe e/o agevolazioni) costituisce modifica contrattuale con conseguente eventuale applicazione del precedente articolo 15 e del successivo articolo 36 37 a carico dell'Agenzia per la Mobilità dell'Ente/i titolare/i del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione.</p> <p>9. In ogni caso il soggetto concessionario potrà adottare ulteriori misure promozionali, previa adeguata informativa all'Agenzia per la Mobilità.</p> <p>Articolo 32 Carta della Qualità dei Servizi - Parte speciale</p> <p>1. Il soggetto concessionario si obbliga ad adottare gli specifici fattori ed i livelli di prestazioni e qualità del servizio TPL, così come risultanti dall'offerta dagli allegati I.5 e I.6 della Sezione I, nonché</p>
---	--	--

<p>dell'ambiente.</p> <p>2. A cura del soggetto concessionario, deve essere affisso su ogni mezzo impiegato, un estratto della Carta della Qualità dei Servizi ed ogni altro avviso richiesto dalla Città. Copie della Carta della Qualità dei Servizi devono essere disponibili, gratuitamente e in numero congruo, presso le rivendite dei titoli di viaggio e on line.</p> <p>3. Il soggetto concessionario si obbliga a garantire i parametri di qualità riferiti ai seguenti elementi:</p>	<p>Inserimento per completezza</p>	<p>sulla base di quanto stabilito all'articolo 8, al fine di rendere il servizio rispondente alle esigenze dei cittadini e dell'ambiente.</p> <p>2. A cura del soggetto concessionario, deve essere affisso su ogni mezzo impiegato, un estratto della Carta della Qualità dei Servizi ed ogni altro avviso richiesto dalla Città e dall’Agenzia per la Mobilità.. Copie della Carta della Qualità dei Servizi devono essere disponibili, gratuitamente e in numero congruo, presso le rivendite dei titoli di viaggio e on line.</p> <p>3. Il soggetto concessionario si obbliga a garantire i parametri di qualità riferiti ai seguenti elementi:</p>
<p>tabella</p>		<p>vedere tabella a parte</p>

<p style="text-align: center;">Articolo 32 bis Subaffidamento</p> <p>1. Fatta eccezione per quanto previsto dal successivo articolo 48, in linea con l'articolo 10, comma 4 lettera i), Legge Regione Piemonte 1/2000 e s.m.i., il soggetto concessionario è autorizzato, previo assenso dell'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento all'apposita sezione e nei limiti di legge, e comunque per un importo complessivo non superiore al 30 per cento del valore del presente contratto, a subaffidare parti del servizio e/o attività e servizi connessi all'oggetto della concessione ai sensi della vigente normativa nazionale ed europea in materia.</p> <p>2. Il soggetto concessionario rimane unico responsabile nei confronti dell'ente per l'esatta esecuzione delle attività affidategli.</p> <p>3. In ogni caso è vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto.</p> <p>4. Il soggetto concessionario subentrante è tenuto a subentrare al soggetto concessionario uscente nei contratti di subappalto vigenti fino alla naturale scadenza aventi ad oggetto le attività del presente contratto.</p>	<p style="text-align: center;">Semplificazione terminologica del comma e inserimento dell'ente titolare.</p> <p style="text-align: center;">inserimento dell'ente titolare e integrazione</p> <p>Clausole utili in caso di subentro nella gestione, ora inutili considerato che la gara è stata aggiudicata al gestore uscente.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 32-bis-33 Subaffidamento</p> <p>1. Fatta eccezione per quanto previsto dal successivo articolo 48 49, in linea con l'articolo 10, comma 4 lettera i), Legge Regione Piemonte 1/2000 e s.m.i., Il soggetto concessionario può essere è autorizzato dall'Agenzia per la Mobilità previo assenso dell'Ente/i titolare/i del contratto di servizio con riferimento all'apposita sezione e nei limiti di legge, e comunque per un importo complessivo non superiore al 30 per cento del valore del presente contratto, a subaffidare parti del servizio e/o attività e servizi connessi all'oggetto della concessione ai sensi della vigente normativa nazionale ed europea in materia.</p> <p>2. Il soggetto concessionario rimane unico responsabile nei confronti dall'Agenzia per la Mobilità per l'esatta esecuzione delle attività affidategli. oggetto dell'affidamento.</p> <p>3. In ogni caso è vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto.</p> <p>4. Il soggetto concessionario subentrante è tenuto a subentrare al soggetto concessionario uscente nei contratti di subappalto vigenti fino alla naturale scadenza aventi ad oggetto le attività del presente contratto.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 33 Relazione Tecnico - Finanziaria</p> <p>1. Il soggetto concessionario deve presentare entro il 31 maggio di ogni anno o comunque entro trenta giorni dalla data di approvazione del Bilancio una Relazione Tecnico-Finanziaria riferita</p>		<p style="text-align: center;">Articolo 33 34 Relazione Tecnico - Finanziaria</p> <p>1. Il soggetto concessionario deve presentare entro il 31 maggio di ogni anno o comunque entro trenta giorni dalla data di approvazione del Bilancio una Relazione Tecnico-Finanziaria riferita all'esercizio</p>

<p>all'esercizio precedente riportante, il consuntivo economico.</p> <p>2. La relazione dovrà contenere una parte economica, che riassume tutti i costi aziendali ed i ricavi da traffico affrontati dal soggetto concessionario per lo svolgimento del servizio fra cui, a titolo puramente indicativo, i costi relativi a chilometri percorsi, numero dei passeggeri trasportati, materiale rotabile utilizzato, personale abilitato ed utilizzato, immobili per l'effettuazione del servizio, nonché il rendiconto sull'operatività del servizio in dettaglio, oltre alla reportistica, per l'intero periodo del servizio espletato, delle segnalazioni di disservizio ricevute. La relazione deve contenere altresì le modalità di svolgimento del servizio ed i risultati conseguiti in relazione alle prestazioni (velocità commerciale, disponibilità e regolarità del servizio) ed al rispetto della Carta della Qualità dei Servizi.</p> <p>3. La Relazione Tecnico-Finanziaria deve essere firmata dal legale rappresentante del soggetto concessionario.</p>	<p>Integrazione che recepisce le modifiche derivanti dalla presentazione dell'offerta di GTT S.p.A.</p>	<p>precedente riportante; il consuntivo economico.</p> <p>2. La relazione dovrà contenere una parte economica, che riassume tutti i costi aziendali ed i ricavi da traffico affrontati dal soggetto concessionario per lo svolgimento del servizio fra cui, a titolo puramente indicativo, i costi relativi a chilometri percorsi, numero dei passeggeri trasportati, materiale rotabile utilizzato, personale abilitato ed utilizzato, immobili per l'effettuazione del servizio, nonché il rendiconto sull'operatività del servizio in dettaglio, oltre alla reportistica, per l'intero periodo del servizio espletato, delle segnalazioni di disservizio ricevute. La relazione deve contenere altresì le modalità di svolgimento del servizio ed i risultati conseguiti in relazione alle prestazioni (velocità commerciale, disponibilità e regolarità del servizio) ed al rispetto della Carta della Qualità dei Servizi.</p> <p>3. La Relazione Tecnico-Finanziaria deve essere firmata dal legale rappresentante del soggetto concessionario.</p> <p>4. Il soggetto concessionario si obbliga ad assumere ed a garantire tutti gli impegni nei termini assunti in offerta (Allegati I-5 e I-6 della Sezione I), presentando, inoltre una dettagliata relazione annuale (entro il 31 maggio) all'Agenzia per la Mobilità, in cui si evidenzia il raggiungimento dei livelli qualitativi previsti nelle tabelle di cui all'articolo 32 degli impegni quantitativi assunti in sede di offerta di cui all'allegato I-6 e della realizzazione dei progetti presentati in sede di offerta di cui all'allegato I-5. Il non raggiungimento di tali livelli qualitativi e di tali progetti</p>
---	---	--

<p style="text-align: center;">Articolo 34 Controllo e Vigilanza</p> <p>1. Al fine di garantire il controllo da parte dell'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione, il soggetto concessionario fornisce le informazioni tecniche necessarie, anche per l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 35.</p> <p>2. L'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione ha il compito di vigilare sul rispetto da parte del soggetto concessionario degli obblighi derivanti dal contratto di servizio e derivanti dal rispetto dei parametri cui all'articolo 32.</p> <p>3. In merito ai citati obblighi contrattuali, l'Ente titolare del contratto con riferimento alla presente sezione esamina, fra l'altro, la documentazione fornita dal soggetto concessionario con riguardo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - polizza assicurativa stipulata dal soggetto concessionario o da terzi appaltatori a copertura di ogni danno che possa derivare a terzi dallo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto; - i reclami e/o le segnalazioni dei cittadini per eventuali disservizi e relativo report trimestrale; - informazioni relative ad ogni specifico intervento trasmesso al Settore competente; - il conto consuntivo; 	<p style="text-align: center;">inserimento dell'ente titolare.</p> <p style="text-align: center;">inserimento dell'ente titolare.</p> <p style="text-align: center;">inserimento dell'ente titolare.</p> <p style="text-align: center;">Correzione formale</p>	<p>determinerà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 36 del presente contratto.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 34 35 Controllo e Vigilanza</p> <p>1. Al fine di garantire il controllo da parte dell'Agenzia per la Mobilità dell'Ente/i titolare/i del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione, il soggetto concessionario fornisce le informazioni tecniche necessarie, anche per l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 35 36.</p> <p>2. L'Agenzia per la Mobilità L'Ente/i titolare/i del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione ha il compito di vigilare sul rispetto da parte del soggetto concessionario degli obblighi derivanti dal contratto di servizio e derivanti dal rispetto dei parametri cui all'articolo 32.</p> <p>3. In merito ai citati obblighi contrattuali, l'Agenzia per la Mobilità L'Ente/i titolare/i del contratto con riferimento alla presente sezione esamina, fra l'altro, la documentazione fornita dal soggetto concessionario con riguardo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - polizza assicurativa stipulata dal soggetto concessionario o da terzi appaltatori a copertura di ogni danno che possa derivare a terzi dallo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto; - i reclami e/o le segnalazioni dei cittadini per eventuali disservizi e relativo report trimestrale; informazioni relative ad ogni specifico intervento trasmesso al Settore competente;
---	--	--

<p>corretta esecuzione.</p> <p>3. Per la mancata adozione della Carta della Qualità dei Servizi: Euro 10.000,00 per ogni giorno di ritardo a partire dalla contestazione, fatta salva in ogni caso la risoluzione del contratto nel caso in cui il perdurare della situazione di carenza della Carta, valutato alla stregua del grave, ripetuto e rilevante inadempimento, sia dovuto a causa imputabile al concessionario.</p> <p>4. Per il mancato aggiornamento della Carta della Qualità dei Servizi: Euro 5.000,00 per ogni giorno di ritardo, dal termine assegnato intercorrente dalla contestazione fatta salva in ogni caso la risoluzione del contratto nel caso in cui il perdurare della situazione di carenza della Carta, valutato alla stregua del grave, ripetuto e rilevante inadempimento, sia dovuto a causa imputabile al concessionario.</p> <p>5. Per ciascuna violazione degli obblighi assunti in sede di offerta (anche se trattasi di obblighi oggetto di integrazione/specificazione del presente contratto): Euro 5.000,00 per ogni giorno di ritardo decorrente dal termine assegnato.</p> <p>6. Decorsi 15 giorni dalla contestazione scritta della violazione, senza che sia stata rimossa ovvero senza che sia stata fornita valida giustificazione, l'irrogazione della penale di cui ai commi precedenti diventa definitiva.</p> <p>7. L'ammontare della penalità, sarà trattenuto sul corrispettivo</p>	<p>Integrazione che recepisce le modifiche derivanti dalla presentazione dell'offerta di GTT S.p.A.</p> <p>Correzione materiale che recepisci il</p>	<p>esecuzione.</p> <p>3. Per la mancata adozione della Carta della Qualità dei Servizi: Euro 10.000,00 per ogni giorno di ritardo a partire dalla contestazione, fatta salva in ogni caso la risoluzione del contratto nel caso in cui il perdurare della situazione di carenza della Carta, valutato alla stregua del grave, ripetuto e rilevante inadempimento, sia dovuto a causa imputabile al concessionario.</p> <p>4. Per il mancato aggiornamento della Carta della Qualità dei Servizi: Euro 5.000,00 per ogni giorno di ritardo, dal termine assegnato intercorrente dalla contestazione fatta salva in ogni caso la risoluzione del contratto nel caso in cui il perdurare della situazione di carenza della Carta, valutato alla stregua del grave, ripetuto e rilevante inadempimento, sia dovuto a causa imputabile al concessionario.</p> <p>5. Per ciascuna violazione degli obblighi assunti in sede di offerta (anche se trattasi di obblighi oggetto di integrazione/specificazione del presente contratto) individuati analiticamente negli allegati I.5 e Carta della Qualità dei Servizi così come integrata dall'allegato I.6: Euro 5.000,00 per ogni giorno di ritardo decorrente dal termine assegnato.</p> <p>6. Decorsi 15 giorni dalla contestazione scritta della violazione, senza che sia stata rimossa ovvero senza che sia stata fornita valida giustificazione, l'irrogazione della penale di cui ai commi precedenti diventa definitiva.</p> <p>7. L'ammontare della penalità, sarà trattenuto sul corrispettivo</p>
--	---	---

<p>relativo alla fattura del trimestre successivo a quello durante il quale si è verificata l'inadempienza od il ritardo.</p> <p>8. L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta, contenente l'indicazione del tempo e del luogo della violazione, e della penale che si intende applicare, alla quale il soggetto concessionario avrà la facoltà di presentare le controdeduzioni scritte entro 15 giorni dalla notifica della contestazione.</p> <p>9. In mancanza di controdeduzioni od in assenza di accoglimento, l'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione applicherà le penali con provvedimento motivato da emanarsi entro i successivi 7 giorni. È fatto salvo il risarcimento del maggior danno.</p> <p>10. In caso di inadempienze che comportano infrazioni della direzione d'esercizio, valgono le disposizioni contenute nelle leggi regionali di settore nonché nel D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.</p> <p>11. In ogni caso laddove l'inadempimento risulti grave, rilevante e ripetuto le sanzioni potranno essere raddoppiate e, in caso di ulteriore recidiva, si applicherà la risoluzione del contratto. Qualora l'ammontare delle penalità non possa essere trattenuto ai sensi del comma 7, si potrà procedere pro quota all'escussione della garanzia fideiussoria prestata ai sensi del precedente articolo 11 ovvero anche alla risoluzione del contratto.</p> <p>Articolo 36 Modalità di revisione delle condizioni contrattuali</p>	<p>sistema di fatturazione mensile</p> <p>inserimento dell'ente titolare.</p>	<p>relativo alla fattura del trimestre terzo mese successivo a quello durante il quale si è verificata l'inadempienza od il ritardo.</p> <p>8. L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta, contenente l'indicazione del tempo e del luogo della violazione, e della penale che si intende applicare, alla quale il soggetto concessionario avrà la facoltà di presentare le controdeduzioni scritte entro 15 giorni dalla notifica della contestazione.</p> <p>9. In mancanza di controdeduzioni od in assenza di accoglimento, l'Ente/i titolare/i del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione l'Agenzia per la Mobilità applicherà le penali con provvedimento motivato da emanarsi entro i successivi 7 giorni. È fatto salvo il risarcimento del maggior danno.</p> <p>10. In caso di inadempienze che comportano infrazioni della direzione d'esercizio, valgono le disposizioni contenute nelle leggi regionali di settore nonché nel D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.</p> <p>11. In ogni caso laddove l'inadempimento risulti grave, rilevante e ripetuto le sanzioni potranno essere raddoppiate e, in caso di ulteriore recidiva, si applicherà la risoluzione del contratto. Qualora l'ammontare delle penalità non possa essere trattenuto ai sensi del comma 7, si potrà procedere pro quota all'escussione della garanzia fideiussoria prestata ai sensi del precedente articolo 11 ovvero anche alla risoluzione del contratto.</p> <p>Articolo 36 37 Modalità di revisione delle condizioni</p>
---	---	--

<p>1. A norma dell'articolo 10, comma 2, della Legge Regionale 1/2000 e s.m.i., decorsi 3 anni dalla sottoscrizione del presente contratto, l'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione procederà alla verifica delle condizioni contrattuali.</p> <p>2. La verifica è effettuata, anche sulla base delle indicazioni dei programmi triennali dei servizi e con riguardo all'attuazione delle condizioni offerte dal concessionario e recepite nella presente Sezione, valutandone l'adeguatezza e la coerenza rispetto alle esigenze del servizio pubblico. La verifica ha per oggetto:</p> <p>a) il raggiungimento degli obiettivi previsti nel contratto di servizio;</p> <p>b) l'idoneità della rete dei servizi in funzione della domanda;</p> <p>c) l'integrazione della rete dei servizi rispetto all'intero sistema dell'offerta.</p> <p>3. Qualora, a seguito della suddetta verifica, si renda necessario modificare, in aumento od in diminuzione, la rete dei servizi, il concessionario è obbligato a prestare il servizio alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo di assegnazione per i servizi in aumento e fino alla concorrenza del 15 per cento per i servizi in diminuzione.</p> <p>In particolare i servizi a chiamata, qualora istituiti, saranno compensati come previsto dall'articolo 29, comprese le fasce orarie di disponibilità del servizio.</p>	<p>inserimento dell'ente titolare.</p> <p>Comma spostato all'articolo 29</p>	<p style="text-align: center;">contrattuali</p> <p>1. A norma dell'articolo 10, comma 2, della Legge Regionale 1/2000 e s.m.i., decorsi 3 anni dalla sottoscrizione del presente contratto, l'Ente/i titolare/i del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione l'Agenzia per la Mobilità procederà alla verifica delle condizioni contrattuali.</p> <p>2. La verifica è effettuata, anche sulla base delle indicazioni dei programmi triennali dei servizi e con riguardo all'attuazione delle condizioni offerte dal concessionario e recepite nella presente Sezione, valutandone l'adeguatezza e la coerenza rispetto alle esigenze del servizio pubblico. La verifica ha per oggetto:</p> <p>a) il raggiungimento degli obiettivi previsti nel contratto di servizio;</p> <p>b) l'idoneità della rete dei servizi in funzione della domanda;</p> <p>c) l'integrazione della rete dei servizi rispetto all'intero sistema dell'offerta.</p> <p>3. Qualora, a seguito della suddetta verifica, si renda necessario modificare, in aumento od in diminuzione, la rete dei servizi, il concessionario è obbligato a prestare il servizio alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo di assegnazione per i servizi in aumento e fino alla concorrenza del 15 per cento per i servizi in diminuzione.</p> <p>In particolare i servizi a chiamata, qualora istituiti, saranno compensati come previsto dall'articolo 29, comprese le fasce orarie di disponibilità del servizio.</p>
--	--	--

<p>Articolo 37 Modalità di modifica della specifica dei servizi nei termini consentiti dal contratto</p> <p>1. Le condizioni d'esercizio possono essere modificate a giudizio dell'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione, valutato il pubblico interesse, concordato con il soggetto concessionario con conseguente diverso onere economico da valutarsi nell'ambito della concessione e del relativo equilibrio economico finanziario.</p> <p>2. In ogni caso, ogni variazione del Piano di esercizio deve essere autorizzata dall'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione.</p> <p>3. Il presente contratto non esclude che le parti possano concordare specifiche attività, volte a soddisfare esigenze di tipo temporaneo che possano presentarsi nel corso della vigenza del presente contratto.</p> <p>I seguenti allegati fanno parte integrante della presente Sezione II:</p> <p>1) <u>Allegato II. 1 bis - "Piano di esercizio" (numero e descrizione linee, fermate, dati vetture chilometro, orari, frequenza);</u></p> <p>2) <u>Allegato II. 2 bis - Sistema Formula aggiornato a maggio 2009.</u></p>	<p>inserimento dell'ente titolare.</p> <p>inserimento dell'ente titolare.</p> <p>Integrazione che rinvia alla determinazione dirigenziale 2012 43023/064 del 26/07/2012 l'allegazione</p>	<p>Articolo 37 38 Modalità di modifica della specifica dei servizi nei termini consentiti dal contratto</p> <p>1. Le condizioni d'esercizio possono essere modificate a giudizio dell'Agazia per la Mobilità dell'Ente/i titolare/i del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione, valutato il pubblico interesse, concordato con il soggetto concessionario con conseguente diverso onere economico da valutarsi nell'ambito della concessione e del relativo equilibrio economico finanziario.</p> <p>2. In ogni caso, ogni variazione del Piano di esercizio deve essere autorizzata dall'Ente/i titolare/i del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione. dall'Agazia per la Mobilità.</p> <p>3. Il presente contratto non esclude che le parti possano concordare specifiche attività, volte a soddisfare esigenze di tipo temporaneo che possano presentarsi nel corso della vigenza del presente contratto.</p> <p>I seguenti allegati fanno parte integrante della presente Sezione II:</p> <p>1) <u>Allegato II. 1 bis - "Piano di esercizio" (numero e descrizione linee, fermate, dati vetture chilometro, orari, frequenza);</u></p> <p>2) <u>Allegato II. 2 bis - Sistema Formula vigente</u></p> <p>Si omette l'allegazione dei predetti documenti poiché gli stessi sono allegati alla determinazione dirigenziale 2012 43023/064 del 26 luglio 2012 e pertanto hanno già acquisito natura di atti pubblici</p>
---	--	---

<p style="text-align: center;">SEZIONE III GESTIONE DEL SERVIZIO DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA AUTOMATICA</p> <p style="text-align: center;">Articolo 38 Oggetto della Sezione III</p> <p>1. La presente Sezione III disciplina i rapporti tra l'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione, InfraTrasporti.To S.r.l. ed il soggetto concessionario in merito all'affidamento della gestione della Linea 1 di Metropolitana automatica di Torino (tratta Collegno - Porta Nuova), secondo il Piano di esercizio - Allegato III. 1 bis (tracciato della linea rappresentato con cartografia in scala 1:50.000, con l'indicazione di tutte le stazioni obbligatorie; lunghezza dell'itinerario, la distanza progressiva tra le stazioni obbligatorie, gli orari, la capacità unitaria offerta, i giorni di esercizio e la modulazione del servizio durante l'anno, i tempi di percorrenza espressi in minuti primi e secondi, la velocità commerciale), per una percorrenza totale non inferiore a 4.000.000 veicoli*Km annui.</p> <p>2. All'inizio di ogni anno le informazioni di cui sopra sono presentate come Programma preventivo di servizio.</p>	<p>dei documenti richiamati.</p> <p>Aggiornamento derivante dall'entrata in esercizio della tratta Porta Nuova - Lingotto successiva all'approvazione del Contratto, espressamente previsto come obbligo per il concessionario dal comma 4 del presente articolo. Conseguentemente si elimina il comma 4, in quanto l'obbligo di esercire l'intera tratta è previsto nel comma 1.</p> <p>Integrazione che allinea l'unità di misura da veicoli a vettura*km come da offerta unitaria presentata e che si allinea con la produzione dichiarata.</p>	<p>dichiarando le parti di ben conoscerli ed impegnandosi a osservarli ed a farli osservare.</p> <p style="text-align: center;">SEZIONE III GESTIONE DEL SERVIZIO DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA AUTOMATICA</p> <p style="text-align: center;">Articolo 38 39 Oggetto della Sezione III</p> <p>1. La presente Sezione III disciplina i rapporti tra la Città di Torino l'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione, InfraTrasporti.To S.r.l. ed il soggetto concessionario in merito all'affidamento della gestione della Linea 1 di Metropolitana automatica di Torino (tratta Collegno - Lingotto Porta Nuova), secondo il Piano di esercizio - Allegato III. 1 bis (tracciato della linea rappresentato con cartografia in scala 1:50.000, con l'indicazione di tutte le stazioni obbligatorie; lunghezza dell'itinerario, la distanza progressiva tra le stazioni obbligatorie, gli orari, la capacità unitaria offerta, i giorni di esercizio e la modulazione del servizio durante l'anno, i tempi di percorrenza espressi in minuti primi e secondi, la velocità commerciale) così come integrato dall'offerta allegato I.5, per una percorrenza totale non inferiore a 4.000.000 11.200.000,00 vett*km annui.</p> <p>2. All'inizio di ogni anno le informazioni di cui sopra sono presentate come Programma preventivo di servizio.</p>
--	--	---

<p>3. L'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione si riserva di modificare nell'ambito della presente concessione il servizio per esigenze di pubblica utilità.</p> <p>4. Alla data di messa in esercizio dell'ulteriore tratta Porta Nuova-Lingotto il soggetto concessionario si obbliga ad esercire il prolungamento della Linea 1 di Metropolitana Automatica.</p> <p>5. Alla data di messa in esercizio al pubblico dell'ulteriore tratta Lingotto-Bengasi il soggetto concessionario si obbliga ad esercire il prolungamento della Linea 1 di Metropolitana Automatica.</p> <p>6. In caso di messa in esercizio di prolungamenti della linea, verrà integrato il presente contratto con le risorse messe a disposizione dalla Regione Piemonte con conseguente diverso onere economico da valutarsi nell'ambito della concessione e del relativo equilibrio economico finanziario.</p> <p>7. Il servizio di cui alla presente sezione viene concesso in esclusiva al soggetto concessionario.</p> <p>Articolo 39 Proprietà e messa a disposizione degli impianti ed altri beni</p> <p>1. Per l'espletamento del servizio oggetto della presente Sezione III viene messo a disposizione del soggetto concessionario il sistema della Linea 1 di Metropolitana automatica, il materiale rotabile indicato nell'Allegato III.1 bis, il deposito, le officine e gli impianti indicati nell'Allegato I.1 bis.</p>	<p>Precisazione in merito alla natura del rapporto di messa a disposizione dei beni.</p> <p>Correzione materiale allegato</p>	<p>3. La Città di Torino l'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione si riserva di modificare nell'ambito della presente concessione il servizio per esigenze di pubblica utilità.</p> <p>4. Alla data di messa in esercizio dell'ulteriore tratta Porta Nuova-Lingotto il soggetto concessionario si obbliga ad esercire il prolungamento della Linea 1 di Metropolitana Automatica.</p> <p>4. 5.—Alla data di messa in esercizio al pubblico dell'ulteriore tratta Lingotto-Bengasi il soggetto concessionario si obbliga ad esercire il prolungamento della Linea 1 di Metropolitana Automatica.</p> <p>5. 6.—In caso di messa in esercizio di prolungamenti della linea, verrà integrato il presente contratto con le risorse messe a disposizione dalla Regione Piemonte con conseguente diverso onere economico da valutarsi nell'ambito della concessione e del relativo equilibrio economico finanziario.</p> <p>6. 7. Il servizio di cui alla presente sezione viene concesso in esclusiva al soggetto concessionario.</p> <p>Articolo 39 40 Proprietà e messa a disposizione degli impianti ed altri beni</p> <p>1. Per l'espletamento del servizio oggetto della presente Sezione III viene messo a disposizione del soggetto concessionario attraverso la concessione in uso il sistema della Linea 1 di Metropolitana automatica, il materiale rotabile indicato nell'Allegato III.1 bis, il deposito, le officine e gli impianti indicati nell'Allegato I.1 bis. 3 della sezione I.</p>
---	---	---

<p>2. La messa a disposizione della Linea 1 di Metropolitana automatica comporta in ogni caso il pagamento di un canone complessivo annuo determinato in Euro 6.300.000,00 oltre IVA a favore della Società Infrastrutture.Torino S.r.l, proprietario superficario della Linea 1 di Metropolitana Automatica. Tale canone sarà rivalutato in misura pari al 50 per cento dell'inflazione programmata annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso il Documento di Programmazione Economico - Finanziaria (DPEF).</p> <p>Il canone è corrisposto mensilmente entro il quinto giorno del mese di riferimento. In caso di ritardato pagamento saranno applicati interessi di mora legali per ogni giorno di ritardo.</p> <p>In nessun caso il canone potrà essere soggetto a variazioni in diminuzione derivanti da modificazioni al programma di esercizio.</p> <p>3. La messa a disposizione riguarda altresì i beni e gli impianti di pertinenza dei prolungamenti di cui al precedente articolo 38 commi 4 e 5: in tal caso è previsto un adeguamento del canone, calcolato in rapporto all'incremento dei km di percorrenza.</p> <p>Articolo 40 Obblighi del soggetto concessionario</p>	<p>Integrazione che recepisce le modifiche derivanti dalla presentazione dell'offerta di GTT S.p.A.</p> <p>Integrazione tecnica derivante da atti precedenti ed omessi per mero errore materiale nello schema di contratto approvato.</p>	<p>2. La messa a disposizione della Linea 1 di Metropolitana automatica comporta in ogni caso il pagamento di un canone complessivo annuo, per la tratta Collegno-Lingotto determinato in Euro 6.300.000,00 9.028.757,00 oltre IVA a favore della Società Infrastrutture.Torino Infratrasporti.To S.r.l., proprietario superficario della Linea 1 di Metropolitana Automatica, così come previsto nella deliberazione della Giunta Comunale del 10 maggio 2011 (n.mecc. 2011 2525/64). Tale canone sarà rivalutato in misura pari al 50 per cento dell'inflazione programmata annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso il Documento di Programmazione Economico - Finanziaria (DPEF) Documento di Decisione e di Finanza Pubblica.</p> <p>3. Il canone è corrisposto mensilmente entro il quinto giorno del mese di riferimento. In caso di ritardato pagamento saranno applicati interessi di mora legali per ogni giorno di ritardo.</p> <p>4. In nessun caso il canone potrà essere soggetto a variazioni in diminuzione derivanti da modificazioni al programma di esercizio.</p> <p>5. 3. La messa a disposizione riguarda altresì i beni e gli impianti di pertinenza dei prolungamenti di cui al precedente articolo 38 39 comma 4 e-5: in tal caso è previsto un adeguamento del canone, calcolato in rapporto all'incremento dei km di percorrenza.</p> <p>6. La messa a disposizione del Parcheggio Fermi, di proprietà di Infratrasporti.To, non comporta un ulteriore canone in quanto pertinenza della relativa stazione Metro.</p> <p>Articolo 40 41 Obblighi del soggetto concessionario</p>
---	---	---

<p>1. Il soggetto concessionario della gestione del servizio della Linea 1 di Metropolitana automatica è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:</p> <p>a) garantire la sicurezza di viaggiatori e l'incolumità del personale addetto all'espletamento del servizio, adottando tecniche e processi occorrenti;</p> <p>b) effettuare il servizio con veicoli autorizzati, e con gli impianti di corsa, di stazione, di deposito connessi; eseguendo la manutenzione ordinaria con oneri economici a proprio carico, ed eseguendo la manutenzione straordinaria secondo la programmazione dell'ente proprietario con oneri a carico del proprietario stesso e nei limiti degli impegni assunti dal medesimo;</p> <p>c) effettuare la pulizia interna delle stazioni e dei relativi accessi, degli impianti e dei veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico.</p> <p>2. Il soggetto concessionario si obbliga a rispettare scrupolosamente gli orari previsti nei piani di esercizio.</p> <p>3. Il soggetto concessionario deve garantire le prestazioni indicate nell'Allegato III 1 bis (da definire in sede di aggiudicazione).</p> <p>4. Per tutta la durata del contratto il soggetto concessionario è tenuto a garantire la disponibilità e la possibilità effettiva di impiego delle tipologie di materiale rotabile indicate nell'Allegato III. 1 bis da</p>	<p>Integrazione che recepisce le modifiche derivanti dalla presentazione dell'offerta di GTT S.p.A.</p>	<p>1. Il soggetto concessionario della gestione del servizio della Linea 1 di Metropolitana automatica è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:</p> <p>a) garantire la sicurezza di viaggiatori e l'incolumità del personale addetto all'espletamento del servizio, adottando tecniche e processi occorrenti;</p> <p>b) effettuare il servizio con veicoli autorizzati, e con gli impianti di corsa, di stazione, di deposito connessi; eseguendo la manutenzione ordinaria con oneri economici a proprio carico, ed eseguendo la manutenzione straordinaria secondo la programmazione dell'ente proprietario con oneri a carico del proprietario stesso e nei limiti degli impegni assunti dal medesimo;</p> <p>c) effettuare la pulizia interna delle stazioni e dei relativi accessi, degli impianti e dei veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico.</p> <p>2. Il soggetto concessionario si obbliga a rispettare scrupolosamente gli orari previsti nei piani di esercizio.</p> <p>3. Il soggetto concessionario deve garantire le prestazioni indicate nell'Allegato III 1 bis integrato con gli allegati I.5 e I.6 della Sezione I. (da definire in sede di aggiudicazione).</p> <p>4. Per tutta la durata del contratto il soggetto concessionario è tenuto a garantire la disponibilità e la possibilità effettiva di impiego delle tipologie di materiale rotabile indicate nell'Allegato III. 1 bis da</p>
---	---	--

<p>utilizzarsi secondo le prescrizioni contenute nella presente sezione e nel suddetto Allegato.</p> <p>5. Il soggetto concessionario si obbliga a comunicare a Infratrasporti.To S.r.l. ogni necessità di sostituzione di materiale rotabile che intervenga nel corso di validità del presente contratto, rispetto all'Allegato III. 1 bis.</p> <p>6. Il soggetto concessionario si obbliga ad organizzare e gestire la rete di vendita e la commercializzazione dei titoli di viaggio, nonché la loro realizzazione, nel rispetto dei requisiti di anticontraffazione e secondo criteri di omogeneità a livello territoriale e dovranno risultare disponibili presso i punti di vendita.</p> <p>7. Il soggetto concessionario dovrà provvedere ad effettuare il controllo sull'effettivo e corretto utilizzo dei titoli di viaggio da parte dell'utenza del servizio oggetto della presente Sezione.</p> <p>8. Il soggetto concessionario accerterà le irregolarità dei documenti di viaggio dei passeggeri tramite proprio personale, munito di idoneo documento di riconoscimento rilasciato dalla stessa, con le modalità di cui all'articolo 20 della Legge Regionale n. 1/2000 e s.m.i.. Salvo che il fatto costituisca reato, le irregolarità accertate saranno sanzionate con le modalità previste dall'articolo 18 della Legge n. 689/1981 e s.m.i., dall'articolo 20 comma 6 della Legge Regionale n. 1/2000 e s.m.i. e dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 25 luglio 2007 (mecc. 2007 04548/119 e s.m.i.).</p> <p>9. Il soggetto concessionario si obbliga a comunicare all'utenza</p>	<p>Integrazione derivante dall'approvazione delle nuove tariffe da parte del Consiglio Comunale, che il concessionario è tenuto ad applicare</p>	<p>utilizzarsi secondo le prescrizioni contenute nella presente sezione e nel suddetto Allegato.</p> <p>5. Il soggetto concessionario si obbliga a comunicare a Infratrasporti.To S.r.l. ogni necessità di sostituzione di materiale rotabile che intervenga nel corso di validità del presente contratto, rispetto all'Allegato III. 1 bis.</p> <p>6. Il soggetto concessionario si obbliga ad organizzare e gestire la rete di vendita e la commercializzazione dei titoli di viaggio, nonché la loro realizzazione, nel rispetto dei requisiti di anticontraffazione e secondo criteri di omogeneità a livello territoriale e dovranno risultare disponibili presso i punti di vendita.</p> <p>7. Il soggetto concessionario dovrà provvedere ad effettuare il controllo sull'effettivo e corretto utilizzo dei titoli di viaggio da parte dell'utenza del servizio oggetto della presente Sezione.</p> <p>8. Il soggetto concessionario accerterà le irregolarità dei documenti di viaggio dei passeggeri tramite proprio personale, munito di idoneo documento di riconoscimento rilasciato dalla stessa, con le modalità di cui all'articolo 20 della Legge Regionale n. 1/2000 e s.m.i.. Salvo che il fatto costituisca reato, le irregolarità accertate saranno sanzionate con le modalità previste dall'articolo 18 della Legge n. 689/1981 e s.m.i., dall'articolo 20 comma 6 della Legge Regionale n. 1/2000 e s.m.i. e dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 25 luglio 2007 (mecc. 2007 04548/119 e s.m.i.) dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 27 dicembre 2011 (n. mecc. 2011 07609/119).</p> <p>9. Il soggetto concessionario si obbliga a comunicare all'utenza</p>
---	--	---

<p>tutte le informazione necessarie all'utilizzo del servizio, nonché sulle agevolazioni tariffarie disponibili mediante opuscoli informativi, anche on line, ed attraverso aggiornamenti della Carta della Qualità dei Servizi, anche on line.</p> <p>10. Il soggetto concessionario si obbliga a riconoscere la validità dei titoli di viaggio e degli abbonamenti annuali emessi dal gestore uscente fino alla scadenza originariamente prevista in tali titoli o abbonamenti, con facoltà di rivalsa nei confronti del gestore uscente in ordine al riconoscimento degli introiti relativi al periodo intercorrente tra l'attivazione del contratto di servizio e la scadenza dei titoli o abbonamenti.</p> <p>11. Il soggetto concessionario è comunque tenuto al rispetto di ogni altro obbligo di servizio previsto dalla normativa applicabile nel periodo di vigenza contrattuale, anche se non menzionato esplicitamente nel presente contratto, senza che ciò implichi revisione del contributo dovuto e sempre che non comporti modifiche delle condizioni contrattuali. In particolare, è tenuto al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di persone per quanto non previsto dal presente contratto.</p> <p>12. In applicazione del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e s.m.i., il soggetto concessionario si obbliga ad istituire e nominare ai sensi di legge uno o più Responsabili di esercizio, in relazione alla propria struttura organizzativa. Per gli obblighi dei Responsabili d'esercizio si richiama il titolo VII del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e s.m.i..</p> <p>13. Il soggetto concessionario si obbliga ad utilizzare tutti gli</p>	<p>Clausole utili in caso di subentro nella gestione, ora inutili considerato che la gara è stata aggiudicata al gestore uscente.</p> <p>Clausole utili in caso di subentro nella</p>	<p>tutte le informazione necessarie all'utilizzo del servizio, nonché sulle agevolazioni tariffarie disponibili mediante opuscoli informativi, anche on line, ed attraverso aggiornamenti della Carta della Qualità dei Servizi, anche on line.</p> <p>10. Il soggetto concessionario si obbliga a riconoscere la validità dei titoli di viaggio e degli abbonamenti annuali emessi dal gestore uscente fino alla scadenza originariamente prevista in tali titoli o abbonamenti, con facoltà di rivalsa nei confronti del gestore uscente in ordine al riconoscimento degli introiti relativi al periodo intercorrente tra l'attivazione del contratto di servizio e la scadenza dei titoli o abbonamenti.</p> <p>10. 11. Il soggetto concessionario è comunque tenuto al rispetto di ogni altro obbligo di servizio previsto dalla normativa applicabile nel periodo di vigenza contrattuale, anche se non menzionato esplicitamente nel presente contratto, senza che ciò implichi revisione del contributo dovuto e sempre che non comporti modifiche delle condizioni contrattuali. In particolare, è tenuto al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di persone per quanto non previsto dal presente contratto.</p> <p>11. 12. In applicazione del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e s.m.i., il soggetto concessionario si obbliga ad istituire e nominare ai sensi di legge uno o più Responsabili di esercizio, in relazione alla propria struttura organizzativa. Per gli obblighi dei Responsabili d'esercizio si richiama il titolo VII del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e s.m.i..</p> <p>12. 13. Il soggetto concessionario si obbliga ad utilizzare tutti gli</p>
---	---	---

<p>apparati e gli strumenti utilizzati dal gestore uscente, subentrando nei relativi rapporti obbligatori ove esistenti (quali a titolo esemplificativo gestione della sala security relativa alla Linea 1 di Metropolitana automatica, il sistema di videosorveglianza della Linea 1 di Metropolitana automatica, gestione del "manuale di uso e manutenzione") e/o garantire prestazioni equivalenti.</p> <p>14. Il soggetto concessionario si impegna a possedere ed attuare la capacità progettuale necessaria per gestire eventi straordinari e temporanei.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 41 Obblighi di informazione</p> <p>1. Ai fini del controllo, il soggetto concessionario si obbliga a consentire al personale autorizzato dall'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione, l'accesso on line (attraverso strumenti informatici condivisi) ai dati giornalieri del servizio riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la quantità del servizio (veicoli*km) effettuato; - il numero delle corse effettuate; - la velocità, la disponibilità e la regolarità del servizio effettuato; - il numero dei passeggeri trasportati. <p>2. Il soggetto concessionario si obbliga a fornire all'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione, ogniqualvolta venga richiesto ed entro quindici giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni relative alla quantità e qualità del servizio</p>	<p>gestione, ora inutili considerato che la gara è stata aggiudicata al gestore uscente.</p>	<p>apparati e gli strumenti utilizzati dal gestore uscente, subentrando nei relativi rapporti obbligatori ove esistenti (quali a titolo esemplificativo gestione della sala security relativa alla Linea 1 di Metropolitana automatica, il sistema di videosorveglianza della Linea 1 di Metropolitana automatica, gestione del "manuale di uso e manutenzione") e/o garantire prestazioni equivalenti.</p> <p>13. 14. Il soggetto concessionario si impegna a possedere ed attuare la capacità progettuale necessaria per gestire eventi straordinari e temporanei.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 41-42 Obblighi di informazione</p> <p>1. Ai fini del controllo, il soggetto concessionario si obbliga a consentire al personale autorizzato dalla Città di Torino l'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione, l'accesso on line (attraverso strumenti informatici condivisi) ai dati giornalieri del servizio riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la quantità del servizio (veicoli*km) effettuato; - il numero delle corse effettuate; - la velocità, la disponibilità e la regolarità del servizio effettuato; - il numero dei passeggeri trasportati. <p>2. Il soggetto concessionario si obbliga a fornire alla Città di Torino l'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione, ogniqualvolta venga richiesto ed entro quindici giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni relative alla quantità e qualità del servizio erogato, nonché tutte le informazioni ed i dati</p>
---	--	---

<p>erogato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio della domanda, dell'offerta e dell'efficienza aziendale ed a trasmettere all'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione, entro dieci giorni dall'evento, i rapporti sugli eventuali incidenti e/o danni alle cose.</p> <p>3. Il soggetto concessionario si obbliga a trasmettere trimestralmente all'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione le segnalazioni ed i reclami in merito ad eventuali disservizi e le azioni intraprese secondo quanto stabilito dalla Carta della Qualità dei Servizi.</p> <p>4. Il soggetto concessionario è tenuto a fornire ogni informazione richiesta dall'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione in ottemperanza degli obblighi previsti dalla legge o delle facoltà concesse dall'Ente titolare del contratto di servizio nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza.</p> <p>5. Tutta la documentazione di cui al comma precedente deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e dai Responsabili d'esercizio del soggetto concessionario, o loro delegati.</p> <p>6. Il soggetto concessionario è tenuto a trasmettere trimestralmente all'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione un "Resoconto delle attività" effettuate e risultanti dal piano di esercizio, evidenziando, nello stesso, tra l'altro:</p>		<p>necessari per il monitoraggio della domanda, dell'offerta e dell'efficienza aziendale ed a trasmettere alla Città di Torino l'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione, entro dieci giorni dall'evento, i rapporti sugli eventuali incidenti e/o danni alle cose.</p> <p>3. Il soggetto concessionario si obbliga a trasmettere trimestralmente alla Città di Torino l'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione le segnalazioni ed i reclami in merito ad eventuali disservizi e le azioni intraprese secondo quanto stabilito dalla Carta della Qualità dei Servizi.</p> <p>4. Il soggetto concessionario è tenuto a fornire ogni informazione richiesta dalla Città di Torino l'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione in ottemperanza degli obblighi previsti dalla legge o delle facoltà concesse dalla Città di Torino l'Ente titolare del contratto di servizio nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza.</p> <p>5. Tutta la documentazione di cui al comma precedente deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e dai Responsabili d'esercizio del soggetto concessionario, o loro delegati.</p> <p>6. Il soggetto concessionario è tenuto a trasmettere trimestralmente alla Città di Torino l'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione un "Resoconto delle attività" effettuate e risultanti dal piano di esercizio, evidenziando, nello stesso, tra l'altro:</p>
---	--	--

<p>- il numero delle corse previste ed il numero delle corse realmente effettuate con il conseguente scostamento, e pertanto la variazione delle percorrenze e la percentuale di variazione delle stesse;</p> <p>- le corse effettuate fuori servizio, che non rientrano nelle percorrenze totali.</p> <p>7. Detto "resoconto delle percorrenze" dovrà essere inviato all'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione, nei trenta giorni successivi al servizio effettuato nel trimestre precedente.</p> <p>8. Il soggetto concessionario è tenuto altresì a trasmettere un "Resoconto riepilogativo di tutte le percorrenze riferite all'esercizio annuale", entro i trenta giorni successivi al 31 dicembre di ciascun anno di vigenza del contratto. Sulla base di detto resoconto, che sarà sottoposto all'esame dell'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione procederà alla liquidazione del saldo dell'importo complessivo, determinato sulla base delle percorrenze effettive dichiarate dal soggetto concessionario e verificate dall'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione.</p> <p>9. La Città di Torino avrà accesso a tutte le informazioni di cui al presente articolo nelle forme e con le modalità ivi previste.</p> <p>Articolo 42 Obblighi di Infratrasporti.To S.r.l. e dell'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente</p>		<p>- il numero delle corse previste ed il numero delle corse realmente effettuate con il conseguente scostamento, e pertanto la variazione delle percorrenze e la percentuale di variazione delle stesse;</p> <p>- le corse effettuate fuori servizio, che non rientrano nelle percorrenze totali.</p> <p>7. Detto "resoconto delle percorrenze" dovrà essere inviato alla Città di Torino l'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione, nei trenta giorni successivi al servizio effettuato nel trimestre precedente.</p> <p>8. Il soggetto concessionario è tenuto altresì a trasmettere un "Resoconto riepilogativo di tutte le percorrenze riferite all'esercizio annuale", entro i trenta giorni successivi al 31 dicembre di ciascun anno di vigenza del contratto. Sulla base di detto resoconto, che sarà sottoposto all'esame della Città di Torino l'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione procederà alla liquidazione del saldo dell'importo complessivo, determinato sulla base delle percorrenze effettive dichiarate dal soggetto concessionario e verificate dalla Città di Torino l'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione.</p> <p>9. La Città di Torino avrà accesso a tutte le informazioni di cui al presente articolo nelle forme e con le modalità ivi previste.</p> <p>Articolo 42 43 Obblighi di Infratrasporti.To S.r.l. e della Città di Torino l'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento</p>
--	--	--

<p style="text-align: center;">sezione</p> <p>1. Infratrasporti.To S.r.l. si impegna a garantire le condizioni per il mantenimento della velocità, regolarità, puntualità ai valori di cui al "Piano di esercizio" (Allegato III.1 bis alla presente Sezione), attraverso la manutenzione straordinaria programmata ed effettuata.</p> <p>2. L'Ente titolare del contratto di servizio di riferimento della presente sezione si impegna a cooperare per agevolare il migliore espletamento del servizio pubblico da parte del soggetto concessionario con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 43 Modificazioni al Piano di esercizio</p> <p>1. Il "Piano di esercizio" allegato alla presente sezione (<u>Allegato III.1 bis</u>), potrà essere modificato, su richiesta dell'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione, per esigenze di pubblica utilità. Le modificazioni, contenute nel 2 per cento annuo del totale delle percorrenze annue, sia in aumento che in diminuzione, non comportano la revisione delle compensazioni economiche dovute.</p> <p>2. Qualora esigenze di pubblica utilità di adeguamento del servizio comportino una variazione annua delle percorrenze, superiore ai limiti di cui al comma precedente, ma contenuta in un massimo del 20 per cento, le compensazioni economiche saranno rideterminate, sulla base del prezzo contrattuale oggetto dell'offerta.</p>	<p>Integrazione che recepisce le modifiche derivanti dalla presentazione</p>	<p style="text-align: center;">alla presente sezione</p> <p>1. Infratrasporti.To S.r.l. si impegna a garantire le condizioni per il mantenimento della velocità, regolarità, puntualità ai valori di cui al "Piano di esercizio" (Allegato III.1 bis alla presente Sezione), attraverso la manutenzione straordinaria programmata ed effettuata.</p> <p>2. La Città di Torino L'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione si impegna a cooperare per agevolare il migliore espletamento del servizio pubblico da parte del soggetto concessionario con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 43 44 Modificazioni al Piano di esercizio</p> <p>1. Il "Piano di esercizio" allegato alla presente sezione (<u>Allegato III.1 bis</u>), potrà essere modificato, su richiesta della Città di Torino l'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione, per esigenze di pubblica utilità. Le modificazioni, contenute nel 2 per cento annuo del totale delle percorrenze annue, sia in aumento che in diminuzione, non comportano la revisione delle compensazioni economiche dovute.</p> <p>2. Qualora esigenze di pubblica utilità di adeguamento del servizio comportino una variazione annua delle percorrenze, superiore ai limiti di cui al comma precedente, ma contenuta in un massimo del 20 per cento, le compensazioni economiche saranno rideterminate, sulla base di Euro/km 1,975 quale compensazione unitaria derivante dall'offerta del prezzo</p>
--	--	---

<p style="text-align: center;">Articolo 44 Corrispettivo Compensazioni Economiche</p> <p>1. L'Ente titolare del contratto di servizio di riferimento della presente sezione corrisponde al soggetto concessionario le compensazioni economiche pari ad Eurooltre IVA, (importo da definire sulla base dell'offerta) per ogni anno di effettuazione del servizio, secondo gli impegni assunti dalla Regione Piemonte.</p> <p>2. L'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione erogherà al soggetto concessionario la somma</p>	<p>dell'offerta di GTT S.p.A.</p> <p>Integrazione necessaria per specificare il valore a base di gara.</p> <p>Modificazioni rese necessarie per adeguare il presente contratto al nuovo atto regionale sopravvenuto medio tempore.</p> <p>Integrazione necessaria per disciplinare il caso in cui la Regione eroghi compensazioni economiche inferiori a</p>	<p>contrattuale oggetto dell'offerta.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 44 45 Corrispettivo Compensazioni Economiche</p> <p>1. Il valore economico complessivo delle compensazioni economiche posto a base di gara e risultante dall'offerta è stato pari ad Euro 15.997.986,00 oltre IVA a fronte di un produzione complessiva stimata espressa in vetture*km commerciali pari a 8.100.000,00 con una compensazione unitaria offerta di 1.975 euro/km.</p> <p>1. 2. La Città di Torino L'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione corrisponde al soggetto concessionario le compensazioni economiche, secondo gli impegni assunti dalla Regione Piemonte e sulla base delle risorse assegnate dalla stessa. (importo da definire sulla base dell'offerta) per ogni anno di effettuazione del servizio, secondo gli impegni assunti dalla Regione Piemonte..</p> <p>2 3. In caso di riduzioni/aumenti delle compensazioni economiche la produzione chilometrica verrà ridotta/aumentata in pari misura in relazione al prezzo unitario e al piano di esercizio vigente come concordato preventivamente con l'ente di riferimento.</p> <p>2. 4 La Città di Torino L'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione erogherà al soggetto concessionario</p>
--	---	--

<p>dovuta a titolo IVA che la Regione/lo Stato riconoscerà sulle compensazioni di cui al comma 1.</p> <p>3. Le percorrenze da considerare ai fini della determinazione della contribuzione chilometrica media, sono quelle risultanti dal "Piano di esercizio" (Allegato III.1 bis).</p> <p style="text-align: center;">Articolo 45 Modalità di pagamento delle compensazioni economiche corrispettivo</p> <p>1. Le compensazioni economiche sono erogate al soggetto concessionario secondo il trasferimento delle risorse effettuato dalla Regione.</p> <p>2. Le fatture verranno pagate entro la fine del mese successivo al trasferimento delle risorse da parte della Regione nella misura del 90 per cento dell'imponibile cui verrà aggiunta l'intera IVA dovuta ed esposta in fattura e previa attestazione della regolarità delle prestazioni avvenute, e previa acquisizione della documentazione di regolarità contributiva.</p> <p>3. Il saldo dell'importo complessivo, determinato sulla base delle percorrenze effettive dichiarate dal soggetto concessionario e/o riscontrate dall'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione è corrisposto dall'Ente medesimo entro il 31 marzo dell'anno successivo previa acquisizione della documentazione di regolarità contributiva, a seguito della presentazione della relazione di cui al successivo articolo 49 e previa erogazione da parte</p>	<p>quelle riportate al comma 1 del presente articolo.</p>	<p>la somma dovuta a titolo IVA che la Regione/lo Stato riconoscerà sulle compensazioni di cui al comma 4 2.</p> <p>3-5 Le percorrenze da considerare ai fini della determinazione della contribuzione chilometrica media, sono quelle risultanti dal "Piano di esercizio" (Allegato III.1 bis).</p> <p style="text-align: center;">Articolo 45 46 Modalità di pagamento delle compensazioni economiche corrispettivo</p> <p>1. Le compensazioni economiche sono erogate al soggetto concessionario secondo il trasferimento delle risorse effettuato dalla Regione.</p> <p>2. Le fatture verranno pagate entro la fine del mese successivo al trasferimento delle risorse da parte della Regione nella misura del 90 per cento dell'imponibile cui verrà aggiunta l'intera IVA dovuta ed esposta in fattura e previa attestazione della regolarità delle prestazioni avvenute, e previa acquisizione della documentazione di regolarità contributiva.</p> <p>3. Il saldo dell'importo complessivo, determinato sulla base delle percorrenze effettive dichiarate dal soggetto concessionario e/o riscontrate dal la Città di Torino l'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione è corrisposto dalla Città l'Ente medesimo dalla Città l'Ente medesimo entro il 31 marzo dell'anno successivo previa acquisizione della documentazione di regolarità contributiva, a seguito della presentazione della relazione di cui al successivo articolo 49 50</p>
---	---	---

<p>dell'Erario dell'IVA da rimborsare.</p> <p>4. Eventuali interessi di mora sui ritardati pagamenti potranno essere riconosciuti nella misura prevista dall'euribor semestrale (aggiornato all'ultimo giorno lavorativo del mese di dicembre, valevole per il primo semestre ed all'ultimo giorno lavorativo del mese di giugno, valevole per il secondo semestre) maggiorato di uno spread di 0,35 punti percentuali.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 46 Tariffe del servizio</p> <p>1. I proventi da traffico derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, relativi al servizio oggetto della presente Sezione, e gli altri ricavi industriali, dovranno garantire l'equilibrio con le compensazioni economiche in conformità alla normativa vigente in materia, tenuto conto della necessità di prevedere un ragionevole utile.</p> <p>2. Il soggetto concessionario si obbliga, in armonia con i criteri indicati all'articolo 12 della Legge Regionale n. 1/2000, ad applicare all'utenza del servizio oggetto della presente Sezione tutte le tariffe approvate dalla Città e/o dalla Regione Piemonte, tra cui quelle approvate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con deliberazione della Giunta Regionale del 4 giugno 2007 n. 66 6087 avente ad oggetto l'adeguamento tariffario dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi dell'articolo 12 della Legge Regionale n. 1/2000; - con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 luglio 2007, 	<p>Correzione</p> <p>Adeguamento derivante dall'approvazione delle nuove tariffe da parte del Consiglio Comunale, che il soggetto concessionario è tenuto ad applicare</p>	<p>e previa erogazione da parte dell'Erario dell'IVA da rimborsare.</p> <p>4. Eventuali interessi di mora sui ritardati pagamenti potranno essere riconosciuti nella misura prevista dall'euribor semestrale (aggiornato all'ultimo giorno lavorativo del mese di dicembre, valevole per il primo semestre ed all'ultimo giorno lavorativo del mese di giugno, valevole per il secondo semestre) maggiorato di uno spread di 0,35 punti percentuali.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 46 47 Tariffe del servizio</p> <p>1. I proventi da traffico derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, relativi al servizio oggetto della presente Sezione, e gli altri ricavi industriali, dovranno garantire l'equilibrio insieme con le compensazioni economiche in conformità alla normativa vigente in materia, tenuto conto della necessità di prevedere un ragionevole utile.</p> <p>2. Il soggetto concessionario si obbliga, in armonia con i criteri indicati all'articolo 12 della Legge Regionale n. 1/2000, ad applicare all'utenza del servizio oggetto della presente Sezione tutte le tariffe approvate dalla Città e/o dalla Regione Piemonte, tra cui quelle approvate:</p> <ul style="list-style-type: none"> — con deliberazione della Giunta Regionale del 4 giugno 2007 n. 66 6087 avente ad oggetto l'adeguamento tariffario dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi dell'articolo 12 della Legge Regionale n. 1/2000; — con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 luglio 2007 (mecc. 2007 04548/119) avente ad oggetto la concessione di
--	---	---

<p>(mecc. 2007 04548/119) avente ad oggetto la concessione di agevolazioni tariffarie valide sul territorio cittadino;</p> <ul style="list-style-type: none"> - con deliberazioni della Giunta Regionale n. 58 8267 del 14 ottobre 1986, n. 38-12800 del 28 aprile 1987 e n. 107 18324 del 14 settembre 1992 aventi ad oggetto agevolazioni tariffarie valide sull'intero territorio regionale; <ul style="list-style-type: none"> - con deliberazione della Giunta Regionale del 21 giugno 2004 n. 15 12811 avente ad oggetto agevolazioni tariffarie a favore degli Agenti e Funzionari delle Forze dell'Ordine in servizio appartenenti ai Corpi di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Corpo Forestale; - con deliberazione della Giunta Regionale del 5 luglio 2007 n. 56 6346 avente ad oggetto agevolazioni tariffarie a favore degli Agenti e Funzionari delle Forze dell'Ordine in servizio appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco e della Polizia 		<p>agevolazioni tariffarie valide sul territorio cittadino;</p> <p>con deliberazioni della Giunta Regionale n. 58/8267 del 14 ottobre 1986, n. 38/12800 del 28 aprile 1987 e n. 107/18324 del 14 settembre 1992 aventi ad oggetto agevolazioni tariffarie valide sull'intero territorio regionale;</p> <ul style="list-style-type: none"> - con deliberazione della Giunta Regionale del 28 novembre 2011 n. 36-2943 con cui si approvava l'adeguamento tariffario del servizio di trasporto pubblico locale ai sensi dell'articolo 12 della Legge Regionale n. 1/2000; - con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 dicembre 2011 (n. mecc. 2011 07609/119) con cui si approvava l'adeguamento tariffario per il trasporto pubblico locale sulla rete urbana e suburbana GTT, precedentemente adeguato dall'Amministrazione con deliberazione del Consiglio comunale del 25 luglio 2007 (mecc. 2007 04548/119); <ul style="list-style-type: none"> - con deliberazione della Giunta Regionale del 21 giugno 2004 n. 15 12811 avente ad oggetto agevolazioni tariffarie a favore degli Agenti e Funzionari delle Forze dell'Ordine in servizio appartenenti ai Corpi di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Corpo Forestale; - con deliberazione della Giunta Regionale del 5 luglio 2007 n. 56 6346 avente ad oggetto agevolazioni tariffarie a favore degli Agenti e Funzionari delle Forze dell'Ordine in servizio
---	--	---

<p>Locale (Comune di Torino e di Collegno).</p> <p>3. Il soggetto concessionario si obbliga ad applicare altre tariffe eventualmente approvate nel periodo di vigenza del contratto, nonché a vendere documenti di viaggio a tariffa agevolata, per i quali la Regione/Città corrisponderà la differenza nei limiti degli impegni di spesa assunti.</p> <p>4. Il soggetto concessionario può proporre una revisione periodica delle tariffe di trasporto pubblico locale ogni biennio ai sensi dell'articolo 12 Legge Regionale n. 1/2000 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta Regionale n 66 6087 del 04 giugno 2007 "adeguamento tariffario dei servizi di trasporto pubblico locale" la proposta, non vincolante, sarà soggetta alla valutazione dell'ente competente in materia che assumerà il relativo provvedimento.</p> <p>5. In ogni caso il livello delle tariffe costituisce elemento di valutazione complessiva essenziale dell'equilibrio economico finanziario del presente contratto.</p> <p>6. Il soggetto concessionario si obbliga ad aderire al sistema di bigliettazione integrata (BIP - biglietto integrato Piemonte).</p> <p>7. Il soggetto concessionario si impegna ad aderire al sistema di tariffazione integrata denominato "Formula" attualmente in vigore nell'area metropolitana torinese, nonché ai successivi aggiornamenti</p>	<p>Adeguamento derivante dall'approvazione delle nuove tariffe da parte del Consiglio Comunale, che il soggetto concessionario è tenuto ad applicare</p> <p>Integrazione per aggiornameto</p>	<p>appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale (Comune di Torino e di Collegno).</p> <p>3. Il soggetto concessionario si obbliga ad applicare altre tariffe eventualmente approvate nel periodo di vigenza del contratto, nonché a vendere documenti di viaggio a tariffa agevolata, per i quali la Regione/Città corrisponderà la differenza nei limiti degli impegni di spesa assunti.</p> <p>4. Il soggetto concessionario può proporre una revisione periodica delle tariffe di trasporto pubblico locale ogni biennio ai sensi dell'articolo 12 Legge Regionale n. 1/2000 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta Regionale n 66 6087 del 04 giugno 2007 "adeguamento tariffario dei servizi di trasporto pubblico locale" deliberazione della Giunta Regionale del 28 novembre 2011 n. 36-2943; la proposta, non vincolante, sarà soggetta alla valutazione dell'ente competente in materia che assumerà il relativo provvedimento.</p> <p>5. In ogni caso il livello delle tariffe costituisce elemento di valutazione complessiva essenziale dell'equilibrio economico finanziario del presente contratto.</p> <p>6. Il soggetto concessionario si obbliga ad aderire al sistema di bigliettazione integrata (BIP - biglietto integrato Piemonte).</p> <p>7. Il soggetto concessionario si impegna ad aderire al sistema di tariffazione integrata denominato "Formula" attualmente in vigore nell'area metropolitana torinese, nonché ai successivi aggiornamenti compreso quello di cui all'allegato II.2 bis della sezione II (aggiornato</p>
---	--	---

<p>compreso quello di cui all'allegato II.2 bis (aggiornato a maggio 2009). Il soggetto concessionario si impegna ad aderire al sistema di tariffazione integrata denominato "BIM" all'interno del sistema Formula.</p> <p>8. Ogni eventuale riduzione del regime tariffario (tariffe e/o agevolazioni) costituisce modifica contrattuale con conseguente adeguamento del corrispettivo a carico dell'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione.</p> <p>9. In ogni caso il soggetto concessionario potrà adottare ulteriori misure promozionali.</p> <p>Articolo 47 Carta della Qualità dei Servizi - Parte speciale</p> <p>1. Il soggetto concessionario si obbliga ad adottare gli specifici fattori ed i livelli di prestazioni e qualità del servizio della Metropolitana automatica (così come risultanti dall'offerta), nonché sulla base di quanto stabilito all'articolo 8, al fine di rendere il servizio rispondente alle esigenze dei cittadini e dell'ambiente.</p> <p>2. Tali standard saranno riportati nella Carta della Qualità dei Servizi che il soggetto concessionario si impegna a predisporre ai sensi dell'articolo 8 del presente contratto, e ad aggiornare annualmente migliorando i livelli di qualità, nel rispetto della normativa in materia.</p> <p>3. Il soggetto concessionario si obbliga a garantire i parametri di qualità riferiti ai seguenti elementi:</p>	<p>Integrazione che recepisce le modifiche derivanti dalla presentazione dell'offerta di GTT S.p.A.</p>	<p>a maggio 2009 (aggiornato con deliberazione n.36-2943 della Giunta Regionale del 28/11/2011). Il soggetto concessionario si impegna ad aderire al sistema di tariffazione integrata denominato "BIM" all'interno del sistema Formula.</p> <p>8. Ogni eventuale riduzione del regime tariffario (tariffe e/o agevolazioni) costituisce modifica contrattuale con conseguente adeguamento del corrispettivo a carico della Città di Torino l'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione.</p> <p>9. In ogni caso il soggetto concessionario potrà adottare ulteriori misure promozionali.</p> <p>Articolo 47 48 Carta della Qualità dei Servizi - Parte speciale</p> <p>1. Il soggetto concessionario si obbliga ad adottare gli specifici fattori ed i livelli di prestazioni e qualità del servizio della Metropolitana automatica (così come risultanti dall'offerta dagli allegati I.5 e I.6 della Sezione I), nonché sulla base di quanto stabilito all'articolo 8, al fine di rendere il servizio rispondente alle esigenze dei cittadini e dell'ambiente.</p> <p>2. Tali standard saranno riportati nella Carta della Qualità dei Servizi che il soggetto concessionario si impegna a predisporre ai sensi dell'articolo 8 del presente contratto, e ad aggiornare annualmente migliorando i livelli di qualità, nel rispetto della normativa in materia.</p> <p>3. Il soggetto concessionario si obbliga a garantire i parametri di qualità riferiti ai seguenti elementi:</p>
--	---	--

tabella		Tabella
<p>Articolo 48 Divieto di subaffidamento del servizio</p> <p>1. Il soggetto concessionario non è autorizzato a gestire indirettamente le attività oggetto della presente sezione III.</p> <p>Articolo 49 Relazione Tecnico - Finanziaria</p> <p>1. Il soggetto concessionario deve presentare entro il 31 maggio di ogni anno o comunque entro trenta giorni dalla data di approvazione del Bilancio una Relazione Tecnico-Finanziaria riportante il consuntivo contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rendiconto consuntivo dei costi e dei ricavi annui imputabili alla gestione della Metropolitana automatica, approvato dal Consiglio di Amministrazione; - consuntivo dei chilometri percorsi per l'effettuazione del servizio; - risultati conseguiti in relazione alle prestazioni (velocità commerciale, disponibilità e regolarità del servizio) ed al rispetto della Carta dei servizi; - elenco del materiale rotabile utilizzato; - elenco nominativo del personale abilitato; - numero dei passeggeri trasportati, determinato secondo le disposizioni impartite per la redazione del Conto Nazionale dei Trasporti; - rapporto proventi del traffico/costi operativi al netto dei costi di infrastruttura, comprensivo di analisi degli elementi del 		<p>Articolo 48 49 Divieto di subaffidamento del servizio</p> <p>1. Il soggetto concessionario non è autorizzato a gestire indirettamente le attività oggetto della presente sezione III.</p> <p>Articolo 49-50 Relazione Tecnico - Finanziaria</p> <p>1. Il soggetto concessionario deve presentare entro il 31 maggio di ogni anno o comunque entro trenta giorni dalla data di approvazione del Bilancio una Relazione Tecnico-Finanziaria riportante il consuntivo contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rendiconto consuntivo dei costi e dei ricavi annui imputabili alla gestione della Metropolitana automatica, approvato dal Consiglio di Amministrazione; - consuntivo dei chilometri percorsi per l'effettuazione del servizio; - risultati conseguiti in relazione alle prestazioni (velocità commerciale, disponibilità e regolarità del servizio) ed al rispetto della Carta dei servizi; - elenco del materiale rotabile utilizzato; - elenco nominativo del personale abilitato; - numero dei passeggeri trasportati, determinato secondo le disposizioni impartite per la redazione del Conto Nazionale dei Trasporti; - rapporto proventi del traffico/costi operativi al netto dei costi di infrastruttura, comprensivo di analisi degli elementi del

<p>rapporto stesso;</p> <p>- ogni altra informazione che il Comune riterrà di chiedere.</p> <p>2. La Relazione Tecnico-Finanziaria deve essere firmata dal Legale Rappresentante del soggetto concessionario.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 50 Controllo e Vigilanza</p> <p>1. Al fine di garantire il controllo da parte dell'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione, il soggetto concessionario fornisce le informazioni tecniche necessarie, anche per l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 51.</p> <p>2. L'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione ha il compito di vigilare sul rispetto da parte del soggetto concessionario degli obblighi derivanti dal contratto di servizio e derivanti dal rispetto dei parametri cui all'articolo 47.</p>	<p>Integrazione che recepisce le modifiche derivanti dalla presentazione dell'offerta di GTT S.p.A.</p>	<p>rapporto stesso;</p> <p>- ogni altra informazione che il Comune riterrà di chiedere.</p> <p>2. La Relazione Tecnico-Finanziaria deve essere firmata dal Legale Rappresentante del soggetto concessionario.</p> <p>3. Il soggetto concessionario si obbliga ad assumere ed a garantire tutti gli impegni nei termini assunti in offerta (Allegati I-5 e I-6 della Sezione I), presentando, inoltre una dettagliata relazione annuale (entro il 31 maggio) alla Città, in cui si evidenzia il raggiungimento dei livelli qualitativi previsti nelle tabelle di cui all'articolo 48 degli impegni quantitativi assunti in sede di offerta di cui all'allegato I-6 e della realizzazione dei progetti presentati in sede di offerta di cui all'allegato I-5. Il non raggiungimento di tali livelli qualitativi e di tali progetti determinerà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 52 del presente contratto.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 50 51 Controllo e Vigilanza</p> <p>1. Al fine di garantire il controllo da parte della Città di Torino L'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione, il soggetto concessionario fornisce le informazioni tecniche necessarie, anche per l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 51 52.</p> <p>2. La Città di Torino L'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione ha il compito di vigilare sul rispetto da parte del soggetto concessionario degli obblighi derivanti dal</p>
--	---	---

<p>3. In merito ai citati obblighi contrattuali, l'ente titolare del contratto con riferimento alla presente sezione esamina, fra l'altro, la documentazione fornita dal soggetto concessionario con riguardo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - polizza assicurativa stipulata dal soggetto concessionario o da terzi appaltatori a copertura di ogni danno che possa derivare a terzi dallo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto; - i reclami e/o le segnalazioni dei cittadini per eventuali disservizi e relativo report trimestrale; - informazioni relative ad ogni specifico intervento trasmesso al Settore competente; - il conto consuntivo; - la Carta della Qualità dei Servizi ed applica le penali di cui al successivo articolo 51, previa effettuazione della procedura di cui al successivo comma 5. <p>4. Tutte le comunicazioni, di cui al presente articolo, dovranno essere rese disponibili mediante accesso on line garantito dal soggetto concessionario.</p> <p>5. Su richiesta dell'Ente titolare del contratto con riferimento alla presente Sezione, quest'ultimo e il soggetto concessionario, in contraddittorio tra loro, valuteranno le presunte inadempienze e le conseguenti controdeduzioni addotte dal soggetto concessionario.</p>		<p>contratto di servizio e derivanti dal rispetto dei parametri cui all'articolo 47 48.</p> <p>3. In merito ai citati obblighi contrattuali, la Città di Torino l'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione esamina, fra l'altro, la documentazione fornita dal soggetto concessionario con riguardo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - polizza assicurativa stipulata dal soggetto concessionario o da terzi appaltatori a copertura di ogni danno che possa derivare a terzi dallo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto; - i reclami e/o le segnalazioni dei cittadini per eventuali disservizi e relativo report trimestrale; - informazioni relative ad ogni specifico intervento trasmesso al Settore competente; - il conto consuntivo; - la Carta della Qualità dei Servizi ed applica le penali di cui al successivo articolo 51 52, previa effettuazione della procedura di cui al successivo comma 5. <p>4. Tutte le comunicazioni, di cui al presente articolo, dovranno essere rese disponibili mediante accesso on line garantito dal soggetto concessionario.</p> <p>5. Su richiesta della Città di Torino l'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione, quest'ultimo e la e il soggetto concessionario, in contraddittorio tra loro, valuteranno le presunte inadempienze e le conseguenti controdeduzioni addotte dal</p>
--	--	---

<p>Dell'incontro verrà redatto verbale sottoscritto dalle parti.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 51 Penali contrattuali</p> <p>1. Le eventuali violazioni degli impegni contrattuali previsti nella presente Sezione III, da parte del soggetto concessionario, comportano l'applicazione delle relative penali.</p> <p>2. Per ciascuna violazione degli obblighi assunti in sede contrattuale, ad eccezione dell'adozione e/o aggiornamento della Carta della Qualità dei Servizi: Euro 1.500,00 per ogni giorno di ritardo, a partire dalla contestazione scritta, fino al ripristino della corretta esecuzione.</p> <p>3. Per la mancata adozione della Carta della Qualità dei Servizi: Euro 10.000,00 per ogni giorno di ritardo a partire dalla contestazione, fatta salva in ogni caso la risoluzione del contratto nel caso in cui il perdurare della situazione di carenza della Carta, valutato alla stregua del grave, ripetuto e rilevante inadempimento, sia dovuto a causa imputabile al concessionario.</p> <p>4. Per il mancato aggiornamento della Carta della Qualità dei Servizi: Euro 5.000,00 per ogni giorno di ritardo, dal termine assegnato intercorrente dalla contestazione, fatta salva in ogni caso la</p>	<p>Integrazione che recepisce normativa regionale in materia.</p>	<p>soggetto concessionario. Dell'incontro verrà redatto verbale sottoscritto dalle parti.</p> <p>6. Agli effetti della regolarità di servizio, le attività inerenti le competenze in materia di D.P.R. 753/1980 relative a scale ed ascensori in servizio pubblico sono svolte dall'Agenzia per la Mobilità.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 51 52 Penali contrattuali</p> <p>1. Le eventuali violazioni degli impegni contrattuali previsti nella presente Sezione III, da parte del soggetto concessionario, comportano l'applicazione delle relative penali.</p> <p>2. Per ciascuna violazione degli obblighi assunti in sede contrattuale, ad eccezione dell'adozione e/o aggiornamento della Carta della Qualità dei Servizi: Euro 1.500,00 per ogni giorno di ritardo, a partire dalla contestazione scritta, fino al ripristino della corretta esecuzione.</p> <p>3. Per la mancata adozione della Carta della Qualità dei Servizi: Euro 10.000,00 per ogni giorno di ritardo a partire dalla contestazione, fatta salva in ogni caso la risoluzione del contratto nel caso in cui il perdurare della situazione di carenza della Carta, valutato alla stregua del grave, ripetuto e rilevante inadempimento, sia dovuto a causa imputabile al concessionario.</p> <p>4. Per il mancato aggiornamento della Carta della Qualità dei Servizi: Euro 5.000,00 per ogni giorno di ritardo, dal termine assegnato intercorrente dalla contestazione, fatta salva in ogni caso la</p>
--	--	---

<p>risoluzione del contratto nel caso in cui il perdurare della situazione di carenza della Carta, valutato alla stregua del grave, ripetuto e rilevante inadempimento, sia dovuto a causa imputabile al concessionario.</p> <p>5. Per ciascuna violazione degli obblighi assunti in sede di offerta (anche se trattasi di obblighi oggetto di integrazione/specificazione del presente contratto): Euro 5.000,00 per ogni giorno di ritardo decorrente dal termine assegnato.</p> <p>6. Decorsi 15 giorni dalla contestazione scritta della violazione, senza che sia stata rimossa ovvero senza che sia stata fornita valida giustificazione, l'irrogazione della penale di cui ai commi precedenti diventa definitiva.</p> <p>7. L'ammontare della penalità sarà trattenuto sul corrispettivo relativo alla fattura del trimestre successivo a quello durante il quale si è verificata l'inadempienza od il ritardo.</p> <p>8. L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta, contenente l'indicazione del tempo e del luogo della violazione, e della penale che si intende applicare, alla quale il soggetto concessionario avrà la facoltà di presentare le controdeduzioni scritte entro 15 giorni dalla notifica della contestazione.</p> <p>9. In mancanza di controdeduzioni od in assenza di accoglimento, l'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente</p>	<p>Integrazione che recepisce le modifiche derivanti dalla presentazione dell'offerta di GTT S.p.A.</p>	<p>risoluzione del contratto nel caso in cui il perdurare della situazione di carenza della Carta, valutato alla stregua del grave, ripetuto e rilevante inadempimento, sia dovuto a causa imputabile al concessionario.</p> <p>5. Per ciascuna violazione degli obblighi assunti in sede di offerta (anche se trattasi di obblighi oggetto di integrazione/specificazione del presente contratto) individuati analiticamente negli allegati I.5 e Carta della Qualità dei Servizi così come integrata dall'allegato I.6: Euro 5.000,00 per ogni giorno di ritardo decorrente dal termine assegnato.</p> <p>6. Decorsi 15 giorni dalla contestazione scritta della violazione, senza che sia stata rimossa ovvero senza che sia stata fornita valida giustificazione, l'irrogazione della penale di cui ai commi precedenti diventa definitiva.</p> <p>7. L'ammontare della penalità sarà trattenuto sul corrispettivo relativo alla fattura del trimestre successivo a quello durante il quale si è verificata l'inadempienza od il ritardo.</p> <p>8. L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta, contenente l'indicazione del tempo e del luogo della violazione, e della penale che si intende applicare, alla quale il soggetto concessionario avrà la facoltà di presentare le controdeduzioni scritte entro 15 giorni dalla notifica della contestazione.</p> <p>9. In mancanza di controdeduzioni od in assenza di accoglimento, la Città di Torino l'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione applicherà le penali con</p>
---	---	---

sezione applicherà le penali con provvedimento motivato da emanarsi entro i successivi 7 giorni. È fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

10. In caso di inadempienze che comportano infrazioni della direzione d'esercizio, valgono le disposizioni contenute nelle leggi regionali di settore nonché nel D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

11. In ogni caso laddove l'inadempimento risulti grave, rilevante e ripetuto le sanzioni potranno essere raddoppiate e, in caso di ulteriore recidiva, si applicherà la risoluzione del contratto. Qualora l'ammontare delle penali non possa essere trattenuto ai sensi del comma 7, si potrà procedere pro quota all'escussione della garanzia fideiussoria prestata ai sensi del precedente articolo 11 ovvero anche alla risoluzione del contratto.

Articolo 52 Modalità di revisione delle condizioni contrattuali

1. A norma dell'articolo 10, comma 2, della Legge Regionale 1/2000 e s.m.i., decorsi 3 anni dalla sottoscrizione del presente contratto, l'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione procederà alla verifica delle condizioni contrattuali.

2. La verifica è effettuata, anche sulla base delle indicazioni dei programmi triennali dei servizi e con riguardo all'attuazione delle condizioni offerte dal concessionario e recepite nella presente Sezione, valutandone l'adeguatezza e la coerenza rispetto alle

provvedimento motivato da emanarsi entro i successivi 7 giorni. È fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

10. In caso di inadempienze che comportano infrazioni della direzione d'esercizio, valgono le disposizioni contenute nelle leggi regionali di settore nonché nel D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

11. In ogni caso laddove l'inadempimento risulti grave, rilevante e ripetuto le sanzioni potranno essere raddoppiate e, in caso di ulteriore recidiva, si applicherà la risoluzione del contratto. Qualora l'ammontare delle penali non possa essere trattenuto ai sensi del comma 7, si potrà procedere pro quota all'escussione della garanzia fideiussoria prestata ai sensi del precedente articolo 11 ovvero anche alla risoluzione del contratto.

Articolo ~~52~~ 53 Modalità di revisione delle condizioni contrattuali

1. A norma dell'articolo 10, comma 2, della Legge Regionale 1/2000 e s.m.i., decorsi 3 anni dalla sottoscrizione del presente contratto, **la Città di Torino** ~~l'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione~~ procederà alla verifica delle condizioni contrattuali.

2. La verifica è effettuata, anche sulla base delle indicazioni dei programmi triennali dei servizi e con riguardo all'attuazione delle condizioni offerte dal concessionario e recepite nella presente Sezione, valutandone l'adeguatezza e la coerenza rispetto alle esigenze del

<p>esigenze del servizio pubblico. La verifica ha per oggetto:</p> <p>a) il raggiungimento degli obiettivi previsti nel contratto di servizio;</p> <p>b) l'idoneità della rete dei servizi in funzione della domanda;</p> <p>c) l'integrazione della rete dei servizi rispetto all'intero sistema dell'offerta.</p> <p>3. Qualora, a seguito della suddetta verifica, si renda necessario modificare, in aumento od in diminuzione, la rete dei servizi, il soggetto concessionario è obbligato a prestare il servizio alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo di assegnazione per i servizi in aumento e fino alla concorrenza del 15 per cento per i servizi in diminuzione.</p> <p>Articolo 53 Modalità di modifica della specifica dei servizi nei termini consentiti dal contratto</p> <p>1. L'offerta dei servizi di cui al contratto può essere modificata sia dal punto di vista quantitativo che di modalità di offerta, con le specificazioni di cui infra e con conseguente variazione del corrispettivo. Le condizioni d'esercizio possono essere modificate a giudizio dell'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente Sezione, valutato il pubblico interesse, concordato il corrispondente aumento o diminuzione del corrispettivo e previa verifica della copertura finanziaria. In ogni caso, ogni variazione del Piano di esercizio deve essere autorizzata dall'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente Sezione.</p>	<p>Integrazione formale</p>	<p>servizio pubblico. La verifica ha per oggetto:</p> <p>a) il raggiungimento degli obiettivi previsti nel contratto di servizio;</p> <p>b) l'idoneità della rete dei servizi in funzione della domanda;</p> <p>c) l'integrazione della rete dei servizi rispetto all'intero sistema dell'offerta.</p> <p>3. Qualora, a seguito della suddetta verifica, si renda necessario modificare, in aumento od in diminuzione, la rete dei servizi, il soggetto concessionario è obbligato a prestare il servizio alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo di assegnazione per i servizi in aumento e fino alla concorrenza del 15 per cento per i servizi in diminuzione.</p> <p>Articolo 53 54 Modalità di modifica della specifica dei servizi nei termini consentiti dal contratto</p> <p>1. L'offerta dei servizi di cui al presente contratto può essere modificata sia dal punto di vista quantitativo che di modalità di offerta, con le specificazioni di cui infra e con conseguente variazione del corrispettivo. Le condizioni d'esercizio possono essere modificate a giudizio della Città di Torino l'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione, valutato il pubblico interesse, concordato il corrispondente aumento o diminuzione del corrispettivo e previa verifica della copertura finanziaria. In ogni caso, ogni variazione del Piano di esercizio deve essere autorizzata dalla Città di Torino l'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla</p>
--	------------------------------------	---

<p>2. Il presente contratto non esclude che le parti possano concordare specifiche attività, volte a soddisfare esigenze di tipo temporaneo che possano presentarsi nel corso della vigenza del presente contratto.</p> <p>I seguenti allegati fanno parte integrante della presente Sezione III:</p> <p>1) <u>Allegato III.1 bis - Piano di esercizio</u> (tracciato della linea rappresentato con cartografia in scala 1:50.000, con l'indicazione di tutte le stazioni obbligatorie; lunghezza dell'itinerario, la distanza progressiva tra le stazioni obbligatorie, gli orari, la capacità unitaria offerta, i giorni di esercizio e la modulazione del servizio durante l'anno, i tempi di percorrenza espressi in minuti primi e secondi, la velocità commerciale);</p> <p>2) <u>Allegato II.2 bis Sistema Formula aggiornato a maggio 2009.</u></p>	<p>Cancellazione in quanto già presente nella sezione II</p> <p>Integrazione che rinvia alla determinazione dirigenziale 2012 43023/064 del 26/07/2012 l'allegazione</p>	<p>presente sezione.</p> <p>2. Il presente contratto non esclude che le parti possano concordare specifiche attività, volte a soddisfare esigenze di tipo temporaneo che possano presentarsi nel corso della vigenza del presente contratto.</p> <p>I seguenti allegati fanno parte integrante della presente Sezione III:</p> <p>1) <u>Allegato III.1 bis - Piano di esercizio</u> (tracciato della linea rappresentato con cartografia in scala 1:50.000, con l'indicazione di tutte le stazioni obbligatorie; lunghezza dell'itinerario, la distanza progressiva tra le stazioni obbligatorie, gli orari, la capacità unitaria offerta, i giorni di esercizio e la modulazione del servizio durante l'anno, i tempi di percorrenza espressi in minuti primi e secondi, la velocità commerciale); aggiornato con la nuova tratta Porta Nuova – Lingotto</p> <p>2) <u>Allegato II.2 bis Sistema Formula vigente</u></p> <p>Si omette l'allegazione dei predetti documenti poiché gli stessi sono allegati alla determinazione dirigenziale 2012 43023 del 26 luglio 2012 e pertanto hanno già acquisito natura di atti pubblici</p>
--	--	---

<p style="text-align: center;">SEZIONE IV SERVIZI ATTINENTI ALLA SOSTA A PAGAMENTO SU SUOLO PUBBLICO</p> <p style="text-align: center;">Articolo 54 Oggetto</p> <p>1. La presente Sezione IV disciplina i rapporti tra il soggetto concessionario e la Città di Torino in merito all'affidamento della gestione dei servizi attinenti alla sosta a pagamento su suolo pubblico ed in strutture dedicate come da allegati (Allegato IV.1 bis) escluso il parcheggio a raso a servizio dello Stadio Olimpico.</p> <p>2. Nell'ambito della gestione dei servizi di cui al precedente comma 1 il soggetto concessionario si obbliga ad eseguire tutti gli interventi relativi all'attrezzaggio, di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per garantire l'espletamento del servizio in oggetto.</p> <p>3. Il soggetto concessionario si obbliga a gestire ed attrezzare ulteriori aree di sosta a pagamento su suolo pubblico individuate dalla Città con appositi provvedimenti.</p> <p>4. Infine, la Città affida al soggetto concessionario l'incarico di procedere alla gestione e realizzazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale su tutto il territorio comunale, secondo le modalità previste nelle specifiche tecniche allegate (<u>Allegato IV.1 bis</u>) e secondo un piano di lavoro concordato annualmente con la</p>	<p>dei documenti richiamati.</p>	<p>dichiarando le parti di ben conoscerli ed impegnandosi a osservarli ed a farli osservare.</p> <p style="text-align: center;">SEZIONE IV SERVIZI ATTINENTI ALLA SOSTA A PAGAMENTO SU SUOLO PUBBLICO</p> <p style="text-align: center;">Articolo 54-55 Oggetto</p> <p>1. La presente Sezione IV disciplina i rapporti tra il soggetto concessionario e la Città di Torino in merito all'affidamento della gestione dei servizi attinenti alla sosta a pagamento su suolo pubblico ed in strutture dedicate come da allegati (Allegato IV.1 bis) escluso il parcheggio a raso a servizio dello Stadio Olimpico.</p> <p>2. Nell'ambito della gestione dei servizi di cui al precedente comma 1 il soggetto concessionario si obbliga ad eseguire tutti gli interventi relativi all'attrezzaggio, di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per garantire l'espletamento del servizio in oggetto.</p> <p>3. Il soggetto concessionario si obbliga a gestire ed attrezzare ulteriori aree di sosta a pagamento su suolo pubblico individuate dalla Città con appositi provvedimenti.</p> <p>4. Infine, la Città affida al soggetto concessionario l'incarico di procedere alla gestione e realizzazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale su tutto il territorio comunale, secondo le modalità previste nelle specifiche tecniche allegate (<u>Allegato IV.1 bis</u>)</p>
--	----------------------------------	--

<p>Città, per una spesa complessiva presunta fino a concorrenza di un milione di Euro (al netto dell'IVA) per ciascun anno di vigenza del contratto di servizio. L'esecuzione di tali interventi può anche essere effettuata negli esercizi successivi pur valendo sullo stanziamento dell'anno precedente.</p> <p>Articolo 55 Proprietà degli Impianti e Concessione d'uso</p> <p>1. Per garantire l'erogazione dei servizi attinenti la sosta a pagamento la Città:</p> <p>a) Concede in uso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) gli spazi di suolo pubblico; 2) le aree attrezzate su suolo pubblico (parcheggi a barriera); 3) i parcheggi in struttura <u>di cui all'Allegato I.3 bis.</u> <p>2. La messa a disposizione di tali beni di proprietà della Città comporta in ogni caso il pagamento di un canone complessivo di cui al successivo articolo 58.</p> <p>3. Le opere asportabili (quali a titolo esemplificativo, la segnaletica, i parcometri e le attrezzature di automazione), in caso di scadenza, revoca o risoluzione del contratto, passeranno al soggetto concessionario subentrante che provvederà ad indennizzare il soggetto concessionario uscente (come da importi determinati in</p>	<p>Errore materiale</p> <p>Clausole utili in caso di subentro nella gestione, ora inutili considerato che la gara è stata aggiudicata al gestore uscente.</p>	<p>e secondo un piano di lavoro concordato annualmente con la Città, per una spesa complessiva presunta fino a concorrenza di un milione di Euro (al netto dell'IVA) per ciascun anno di vigenza del contratto di servizio. L'esecuzione di tali interventi può anche essere effettuata negli esercizi successivi pur valendo sullo stanziamento dell'anno precedente.</p> <p>Articolo 55 56 Proprietà degli Impianti e Concessione d'uso</p> <p>1. Per garantire l'erogazione dei servizi attinenti la sosta a pagamento la Città:a) C</p> <p>concede in uso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) gli spazi di suolo pubblico; 2) le aree attrezzate su suolo pubblico (parcheggi a barriera); 3) i parcheggi in struttura <u>di cui all'Allegato I.3 bis.</u> <p>2. La messa a disposizione di tali beni di proprietà della Città comporta in ogni caso il pagamento di un canone complessivo di cui al successivo articolo 58 59.</p> <p>3. Le opere asportabili (quali a titolo esemplificativo, la segnaletica, i parcometri e le attrezzature di automazione), in caso di scadenza, revoca o risoluzione del contratto, passeranno al soggetto concessionario subentrante che provvederà ad indennizzare il soggetto concessionario uscente. (come da importi determinati in lettera di invito e allegato capitolato).</p>
---	---	--

lettera di invito e allegato capitolato).

Articolo 56 Obblighi del soggetto concessionario

1. Il soggetto concessionario per gestire la sosta a pagamento su suolo pubblico deve:

a) nelle aree già istituite:

- mantenere, ed eventualmente implementare se necessario, le aree suddette con segnaletica orizzontale e verticale secondo quanto prescritto dal Codice della Strada e come meglio indicato nelle specifiche tecniche allegate (Allegato IV.1 bis);
- mantenere, ed eventualmente implementare se necessario, i parcometri o altri strumenti di pagamento della sosta;

b) nelle aree di nuova istituzione:

- attrezzare, mantenere, ed eventualmente implementare se necessario, le aree suddette con segnaletica orizzontale e verticale secondo quanto prescritto dal Codice della Strada e come meglio indicato nelle specifiche tecniche allegate (Allegato IV.1 bis);
- procedere all'approvvigionamento, installazione ed eventuale incremento se necessario, dei parcometri od altri strumenti di controllo del pagamento della sosta;

c) nelle aree già istituite e nelle aree di nuova istituzione:

- gestire il pagamento della sosta mediante i parcometri

Articolo 56 57 Obblighi del soggetto concessionario

1. Il soggetto concessionario per gestire la sosta a pagamento su suolo pubblico deve:

a) nelle aree già istituite:

- mantenere, ed eventualmente implementare se necessario, le aree suddette con segnaletica orizzontale e verticale secondo quanto prescritto dal Codice della Strada e come meglio indicato nelle specifiche tecniche allegate (Allegato IV.1 bis);
- mantenere, ed eventualmente implementare se necessario, i parcometri o altri strumenti di pagamento della sosta;

b) nelle aree di nuova istituzione:

- attrezzare, mantenere, ed eventualmente implementare se necessario, le aree suddette con segnaletica orizzontale e verticale secondo quanto prescritto dal Codice della Strada e come meglio indicato nelle specifiche tecniche allegate (Allegato IV.1 bis);
- procedere all'approvvigionamento, installazione ed eventuale incremento se necessario, dei parcometri od altri strumenti di controllo del pagamento della sosta;

c) nelle aree già istituite e nelle aree di nuova istituzione:

<p>con l'utilizzo di denaro contante, tessere prepagate o carte di credito o di debito da inserire nei parcometri e mediante altri strumenti come i biglietti prepagati (voucher), gli abbonamenti di vario tipo e qualunque altro strumento informatico o telematico o altro ancora che possa essere adottato previo accordo con la Città al fine di rendere il pagamento stesso più agevole alla clientela (autoparcometro, telefonino, ecc);</p> <ul style="list-style-type: none"> - provvedere a tutte le sostituzioni, migliorie e rinnovi che dovessero rendersi necessari per la realizzazione del servizio di sosta a pagamento; - fornire assistenza ai clienti in merito al rilascio dei documenti di sosta ed alle modalità di ricorso avverso le sanzioni amministrative; - eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per assicurare l'ottimale funzionamento ed il buono stato di conservazione dei parcheggi e dei relativi impianti, in modo da consegnarli alla Città, alla scadenza del contratto, in perfette condizioni di conservazione e funzionamento; - procedere alla gestione dei parcheggi in struttura secondo le modalità previste nelle specifiche tecniche allegata (Allegato IV.1 bis) 		<ul style="list-style-type: none"> - gestire il pagamento della sosta mediante i parcometri con l'utilizzo di denaro contante, tessere prepagate o carte di credito o di debito da inserire nei parcometri e mediante altri strumenti come i biglietti prepagati (voucher), gli abbonamenti di vario tipo e qualunque altro strumento informatico o telematico o altro ancora che possa essere adottato previo accordo con la Città al fine di rendere il pagamento stesso più agevole alla clientela (autoparcometro, telefonino, ecc); - provvedere a tutte le sostituzioni, migliorie e rinnovi che dovessero rendersi necessari per la realizzazione del servizio di sosta a pagamento; - fornire assistenza ai clienti in merito al rilascio dei documenti di sosta ed alle modalità di ricorso avverso le sanzioni amministrative; - eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per assicurare l'ottimale funzionamento ed il buono stato di conservazione dei parcheggi e dei relativi impianti, in modo da consegnarli alla Città, alla scadenza del contratto, in perfette condizioni di conservazione e funzionamento; - procedere alla gestione dei parcheggi in struttura secondo le modalità previste nelle specifiche tecniche allegata (Allegato IV.1 bis)
--	--	---

<p>2. Con riferimento a tutti i parcheggi ed impianti previsti nel contratto di servizio il soggetto concessionario deve comunque provvedere a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - evitare che gli impianti ed opere di cui ai punti precedenti possano costituire pericolo per i terzi, sollevando la Città da ogni responsabilità in caso di danno a persone o cose; - gestire e realizzare la segnaletica stradale orizzontale e verticale ai sensi del Codice della Strada su tutto il territorio comunale. <p>3. Il soggetto concessionario provvede, tramite propri uffici, al rilascio dei documenti di sosta, nonché a gestire eventuali reclami concernenti la qualità del servizio.</p> <p>4. Negli uffici aperti al pubblico dovranno essere esposte a cura del soggetto concessionario le modalità con cui il cliente può formalizzare eventuali reclami concernenti sia le sanzioni elevate, sia la mancata affidabilità e qualità del servizio.</p> <p>5. Il soggetto concessionario si obbliga a gestire il servizio derivante dalle estensioni della sosta a pagamento su suolo pubblico approvate dalla Città, nonché gli ulteriori parcheggi pubblici individuati dalla Città.</p>		<p>2. Con riferimento a tutti i parcheggi ed impianti previsti nel contratto di servizio il soggetto concessionario deve comunque provvedere a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - evitare che gli impianti ed opere di cui ai punti precedenti possano costituire pericolo per i terzi, sollevando la Città da ogni responsabilità in caso di danno a persone o cose; - gestire e realizzare la segnaletica stradale orizzontale e verticale ai sensi del Codice della Strada su tutto il territorio comunale. <p>3. Il soggetto concessionario provvede, tramite propri uffici, al rilascio dei documenti di sosta, nonché a gestire eventuali reclami concernenti la qualità del servizio.</p> <p>4. Negli uffici aperti al pubblico dovranno essere esposte a cura del soggetto concessionario le modalità con cui il cliente può formalizzare eventuali reclami concernenti sia le sanzioni elevate, sia la mancata affidabilità e qualità del servizio.</p> <p>5. Il soggetto concessionario si obbliga a gestire il servizio derivante dalle estensioni della sosta a pagamento su suolo pubblico approvate dalla Città, nonché gli ulteriori parcheggi pubblici individuati dalla Città.</p>
<p>Articolo 57 Ausiliari del traffico ed addetti al controllo sosta</p> <p>1. Il soggetto concessionario si obbliga a svolgere, nell'ambito del servizio oggetto della presente Sezione, il servizio accessorio di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta da</p>		<p>Articolo 57-58 Ausiliari del traffico ed addetti al controllo sosta</p> <p>1. Il soggetto concessionario si obbliga a svolgere, nell'ambito del servizio oggetto della presente Sezione, il servizio accessorio di</p>

<p>svolgere con personale proprio ai sensi dell'articolo 17 comma 132 della Legge n. 127/1997 e s.m.i., il cui numero è quello individuato nell'allegato di riferimento.</p> <p>2. Inoltre il soggetto concessionario si obbliga a svolgere, nell'ambito del servizio oggetto della presente Sezione, il servizio accessorio di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta ai sensi del comma 133 dell'articolo 17 della Legge n. 127/1997 e s.m.i., che sarà oggetto di apposito provvedimento di impegno e pagamento da parte della Città fino alla concorrenza massima di Euro 3.700.000,00 IVA inclusa per un totale di 70 addetti di cui 55 sul territorio (come da disciplinare Allegato IV.2 bis).</p> <p>3. Il soggetto concessionario si obbliga ad adibire alle mansioni di cui all'articolo 17 commi 132 e 133 della Legge 127/1997 e s.m.i nominato ai sensi della normativa vigente in materia.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 58 Canone</p> <p>1. Il canone, comprensivo delle imposte dovute, sarà pari all'importo che risulterà dall'applicazione della seguente formula:</p>	<p style="text-align: center;">Errore materiale</p> <p>La risoluzione ha chiarito che, per la sua natura l'attività di gestione dei parcheggi pubblici, non concretizza esercizio di impresa e quindi il canone non è soggetto ad IVA. Conseguentemente il comma vien modificato in ragione della risoluzione richiamata. Nel caso in cui, nel periodo</p>	<p>prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta da svolgersi con personale proprio ai sensi dell'articolo 17 comma 132 della Legge n. 127/1997 e s.m.i., il cui numero è quello individuato nell'allegato di riferimento.</p> <p>2. Inoltre il soggetto concessionario si obbliga a svolgere, nell'ambito del servizio oggetto della presente Sezione, il servizio accessorio di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta ai sensi del comma 133 dell'articolo 17 della Legge n. 127/1997 e s.m.i., che sarà oggetto di apposito provvedimento di impegno e pagamento da parte della Città fino alla concorrenza massima di Euro 3.700.000,00 IVA inclusa per un totale di 70 addetti di cui 55 sul territorio (come da disciplinare Allegato IV.2 bis).</p> <p>3. Il soggetto concessionario si obbliga ad adibire alle mansioni di cui all'articolo 17 commi 132 e 133 della Legge 127/1997 e s.m.i il personale nominato ai sensi della normativa vigente in materia.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 58- 59 Canone</p> <p>1. Il canone, non soggetto a I.V.A. (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 210 del 14/12/2001), comprensivo dei tributi locali dovuti delle imposte dovute, sarà è pari all'importo che risulterà dall'applicazione della seguente formula:</p>
--	---	---

<p>Canone = CO *(TA1 + TA2 + TA3 + TA4 + TA5 + TA6 + TA7) *300/365 + CO * TA8</p> <p>Dove: CO=coefficiente derivante dall'offerta economica: >240 TA1 = Ta (tariffa applicata nella sottozona 1) * Pa (posti auto a pagamento effettivi sottozona 1) TA2 = Ta (tariffa applicata nella sottozona 2) * Pa (posti auto a pagamento effettivi sottozona 2) TA3 = Ta (tariffa applicata nella sottozona 3) * Pa (posti auto a pagamento effettivi sottozona 3) TA4 = Ta (tariffa applicata nella sottozona 4) * Pa (posti auto a pagamento effettivi sottozona 4) TA5 = Ta (tariffa applicata nella sottozona 5) * Pa (posti auto a pagamento effettivi sottozona 5) TA6 = Ta (tariffa applicata nella sottozona 6) * Pa (posti auto a pagamento effettivi sottozona 6) TA7 = Ta (tariffa convenzionale per le altre sottozone a pagamento = 0,65 Euro) * Pa (posti auto a pagamento effettivi altre sottozone) TA8 = Ta (tariffa convenzionale per i parcheggi in struttura = 1 Euro) * Pa (posti auto a pagamento effettivi dei parcheggi in struttura)</p>	<p>di vigenza contrattuale, intervenissero risoluzioni di diverso tenore il canone sarà conseguentemente adeguato.</p> <p>Integrazione che recepisce le modifiche derivanti dalla presentazione dell'offerta di GTT S.p.A.</p> <p>Soppressione derivante dalla semplificazione attuata dalla deliberazione di adeguamento tariffario approvata dal Consiglio Comunale in data 27 dicembre 2012, che il soggetto concessionario deve applicare.</p>	<p>Canone = CO *(TA1 + TA2 + TA3 + TA4 + TA5 + TA6 + TA7) *300/365 + CO * TA8</p> <p>Canone = CO *(TA1 + TA2 + TA3) *300/365 + CO * TA8</p> <p>Dove: CO=coefficiente derivante dall'offerta economica: >240 = 240,024 TA1 = Ta (tariffa oraria applicata nella sottozona 1) * Pa (posti auto a pagamento effettivi sottozona 1) TA2 = Ta (tariffa oraria applicata nella sottozona 2) * Pa (posti auto a pagamento effettivi sottozona 2) TA3 = Ta (tariffa oraria applicata nella sottozona 3) * Pa (posti auto a pagamento effettivi sottozona 3) TA4 = Ta (tariffa applicata nella sottozona 4) * Pa (posti auto a pagamento effettivi sottozona 4) TA5 = Ta (tariffa applicata nella sottozona 5) * Pa (posti auto a pagamento effettivi sottozona 5) TA6 = Ta (tariffa applicata nella sottozona 6) * Pa (posti auto a pagamento effettivi sottozona 6) TA7 = Ta (tariffa convenzionale per le altre sottozone a pagamento = 0,65 Euro) * Pa (posti auto a pagamento effettivi altre sottozone) TA8 = Ta (tariffa oraria convenzionale per i parcheggi in struttura = 1 Euro) * Pa (posti auto a pagamento effettivi dei parcheggi in struttura)</p>
---	---	--

<p>Posti auto effettivi = per posto effettivo si intende il valore dei giorni effettivamente disponibili per la sosta su 300 giorni/anno.</p> <p>2. Per il perimetro delle sottozone si fa riferimento alla deliberazione del Consiglio Comunale del 28 marzo 2007 (mecc. 2007 1391/119 e mecc. 2007 3829/119).</p> <p>3. Per i posti auto effettivi si fa riferimento al posto equivalente di dimensioni convenzionale pari a m. 5 x m. 2. Essi saranno determinati annualmente con un verbale sottoscritto dalle parti sulla base di verifiche mensili.</p> <p>4. Verranno sottratti dal computo i posti resi indisponibili per occupazione diverse su base giornaliera riferiti su 300 giorni/anno.</p> <p>5. Il canone, così calcolato, sarà corrisposto al netto delle spese di segnaletica, richieste annualmente dalla Città, fino alla concorrenza massima di Euro 1.000.000,00 al netto dell'IVA.</p> <p>6. Per il parcheggio di Piazza San Carlo la definizione del canone è quella prevista dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 12 marzo 2007 (mecc. 2007 00370/033).</p>		<p>Posti auto effettivi = per posto effettivo si intende il valore dei giorni effettivamente disponibili per la sosta su 300 giorni/anno.</p> <p>2. Per il perimetro delle sottozone tre macrozone si fa riferimento alla deliberazione del Consiglio Comunale del 27 dicembre 2011 n.mecc. 2011 07600/119 e s.m.i. del 28 marzo 2007 (n. mecc. 2007 1391/119), del 25 giugno 2007 (n. mecc. 2007 3829/119)</p> <p>3. Per i posti auto effettivi si fa riferimento al posto equivalente di dimensioni convenzionale pari a m. 5 x m. 2. Essi saranno determinati annualmente con un verbale sottoscritto dalle parti sulla base di verifiche mensili.</p> <p>4. Verranno sottratti dal computo i posti resi indisponibili per occupazione diverse su base giornaliera riferiti su 300 giorni/anno.</p> <p>5. Il canone, così calcolato, sarà corrisposto al netto delle spese di segnaletica, richieste annualmente dalla Città, fino alla concorrenza massima di Euro 1.000.000,00 al netto dell'IVA.</p> <p>6. Per il parcheggio di Piazza San Carlo la definizione del canone è quella prevista dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 12 marzo 2007 (mecc. 2007 00370/033).</p> <p>Articolo 60 Abbonamenti per sottozone residenti e permessi</p>
---	--	--

	<p>Inserimento volto a disciplinare mediante il presente contratto un'attività già svolta da GTT S.p.A. nell'ambito della sosta a pagamento che in ogni caso non era oggetto di offerta in quanto non incidente nei rapporti economici delle parti.</p>	<p style="text-align: center;">ZTL</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Concessionario è obbligato al rilascio degli abbonamenti annuali dei residenti nelle sottozone di residenza con procura all'incasso in nome e per conto della Città di Torino in virtù della deliberazione della Giunta Comunale del 17 luglio 2007 (n. mecc. n. 2007 4797/119). 2. Il Concessionario è obbligato al rilascio dei permessi ZTL con procura all'incasso in nome e per conto della Città di Torino in virtù della determinazione dirigenziale n.mecc. 2011 07699/064 del 06/12/2011. 3. Le tariffe per gli abbonamenti di cui al comma 1 sono state determinate con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 dicembre 2011 (n. mecc. 2011 07600/119). 4. I costi dei permessi ztl sono definiti con il provvedimento deliberativo del 31 marzo 2009 (mecc. 01673/119) ad eccezione del permesso scuola istituito con delibera della Giunta del 10 febbraio 2010 (n.mecc. 2010 0659/119). 5. Alla Città spetta l'ammontare degli abbonamenti e riconosce al Concessionario, come remunerazione per il rilascio degli stessi, la somma di 10,00 euro, IVA inclusa, per ogni abbonamento annuale dei residenti rilasciato e per ogni permesso ZTL. A consuntivo il Concessionario trasferisce il totale delle somme introitate e presenta la fattura relativa ai costi sopportati che verranno liquidati separatamente.
--	---	--

<p>Articolo 59 Modalità di pagamento del canone</p> <p>1. Il pagamento di quanto dovuto alla Città verrà effettuato secondo le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al 30 giugno di ogni anno una somma pari alla metà del canone come definito in sede di aggiudicazione a titolo di acconto; - la restante parte, salvo conguaglio, alla presentazione del rendiconto come previsto nel presente contratto. <p>In caso di ritardato pagamento saranno applicati interessi di mora legali per ogni giorno di ritardo.</p>	<p>Precisazione per completezza</p> <p>inserimento modalità di pagamento del canone San Carlo, non previsto precedentemente ma che per completezza viene qui disciplinato</p>	<p>Articolo 59 61 Modalità di pagamento del canone</p> <p>1. Il pagamento di quanto dovuto alla Città, ai sensi del suddetto articolo 59, verrà effettuato secondo le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al 30 giugno di ogni anno una somma pari alla metà del canone come definito in sede di aggiudicazione a titolo di acconto; - la restante parte, salvo conguaglio, alla presentazione del rendiconto come previsto nel presente contratto. <p>In caso di ritardato pagamento saranno applicati interessi di mora legali per ogni giorno di ritardo.</p> <p>2. Il canone del parcheggio San Carlo, calcolato come da art. 59 comma 6, sarà pagato in una unica soluzione a consuntivo interamente da GTT S.P.A. entro il 31 maggio di ogni anno.</p>
<p>Articolo 60 Tariffe</p> <p>1. Le tariffe attualmente applicate sono quelle approvate con le deliberazioni del Consiglio Comunale del 28 marzo 2007 (mecc. 2007 01391/119) e del 25 giugno 2007 (mecc. 2007 03829/119).</p> <p>2. Il soggetto concessionario può proporre una revisione periodica delle tariffe dei servizi relativi alla sosta ed ai parcheggi ogni biennio; la proposta, non vincolante, sarà soggetta alla valutazione dell'ente</p>	<p>Adeguamento derivante dall'approvazione delle nuove tariffe da parte del Consiglio Comunale, che il soggetto concessionario è tenuto ad applicare</p>	<p>Articolo 60 62 Tariffe</p> <p>1. Le tariffe attualmente applicate sono quelle approvate con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 dicembre 2011 (n. mecc. 2011 07600/119) e con deliberazione della Giunta Comunale del 17 gennaio 2012 (n. mecc. 2011 00099/119) le deliberazioni del Consiglio Comunale del 28 marzo 2007 (mecc. 2007 01391/119) e del 25 giugno 2007 (mecc. 2007 03829/119).</p> <p>2. Il soggetto concessionario può proporre una revisione periodica delle tariffe dei servizi relativi alla sosta ed ai parcheggi ogni biennio;</p>

<p>competente in materia che assumerà il relativo provvedimento.</p> <p>3. In ogni caso il livello delle tariffe costituisce elemento di valutazione complessiva essenziale dell'equilibrio economico finanziario del presente contratto.</p> <p>Articolo 61 Carta della Qualità dei Servizi - Parte speciale</p> <p>1. Il soggetto concessionario si obbliga ad adottare gli specifici fattori ed i livelli di prestazioni e qualità del servizio oggetto della presente Sezione, così come risultanti dall'offerta e sulla base di quanto stabilito all'articolo 8, al fine di rendere il servizio rispondente alle esigenze dei cittadini e dell'ambiente.</p> <p>2. Nei parcheggi in struttura è obbligatorio applicare la frazione di ora per almeno mezz'ora per tutte le ore.</p> <p>3. Il Concessionario potrà prevedere, per l'utilizzo del parcheggio a rotazione, forme di abbonamento.</p> <p>4. Il soggetto concessionario si obbliga a garantire i parametri di qualità riferiti ai seguenti elementi:</p>	<p>Integrazione che recepisce le modifiche derivanti dalla presentazione dell'offerta di GTT S.p.A.</p>	<p>la proposta, non vincolante, sarà soggetta alla valutazione dell'ente competente in materia che assumerà il relativo provvedimento.</p> <p>3. In ogni caso il livello delle tariffe costituisce elemento di valutazione complessiva essenziale dell'equilibrio economico finanziario del presente contratto.</p> <p>Articolo 61 63 Carta della Qualità dei Servizi - Parte speciale</p> <p>1. Il soggetto concessionario si obbliga ad adottare gli specifici fattori ed i livelli di prestazioni e qualità del servizio oggetto della presente Sezione, così come risultanti dall'offerta dagli allegati I.5 e I.6 della Sezione I e sulla base di quanto stabilito all'articolo 8, al fine di rendere il servizio rispondente alle esigenze dei cittadini e dell'ambiente.</p> <p>2. Nei parcheggi in struttura è obbligatorio applicare la frazione di ora per almeno mezz'ora per tutte le ore.</p> <p>3. Il Concessionario potrà prevedere, per l'utilizzo del parcheggio a rotazione, forme di abbonamento.</p> <p>4. Il soggetto concessionario si obbliga a garantire i parametri di qualità riferiti ai seguenti elementi:</p>
<p>tabella</p>		<p>tabella</p>

<p style="text-align: center;">Articolo 62 Subaffidamento del servizio</p> <p>1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 10 del presente contratto, il concessionario può subaffidare parti del servizio e/o attività e servizi connessi all'oggetto della concessione ai sensi della vigente normativa nazionale ed europea in materia.</p> <p>2. Nel caso in cui il soggetto concessionario subaffidi parti del servizio e/o attività e servizi connessi all'oggetto della concessione ai sensi della vigente normativa nazionale ed europea in materia, il soggetto concessionario ha, di conseguenza, facoltà di dare in locazione, in comodato o in usufrutto al subaffidatario gli impianti e le attrezzature occorrenti per lo svolgimento del servizio secondo le modalità da essa stabilite, nel rispetto del contratto di servizio e degli atti integrativi di questo.</p> <p>3. Anche a seguito dell'affidamento a terzi dei servizi, il soggetto concessionario dovrà garantire ed osservare gli obblighi assunti in contratto.</p> <p>4. Il soggetto concessionario rimane unico responsabile, nei confronti della Città, per l'esatta e puntuale esecuzione delle attività affidate. La Città resta completamente estranea ai rapporti tra il concessionario ed i terzi. Divergenze ed accordi tra il soggetto concessionario e questi ultimi non danno diritto alcuno dei terzi di avanzare richieste o pretese di alcun genere o sollevare eccezioni di sorta nei confronti della Città.</p> <p>5. Il soggetto concessionario manleva la Città da ogni danno derivante a terzi e/o cose in applicazione del presente articolo.</p>		<p style="text-align: center;">Articolo 62 64 Subaffidamento del servizio</p> <p>1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 10 del presente contratto, il concessionario può subaffidare parti del servizio e/o attività e servizi connessi all'oggetto della concessione ai sensi della vigente normativa nazionale ed europea in materia.</p> <p>2. Nel caso in cui il soggetto concessionario subaffidi parti del servizio e/o attività e servizi connessi all'oggetto della concessione ai sensi della vigente normativa nazionale ed europea in materia, il soggetto concessionario ha, di conseguenza, facoltà di dare in locazione, in comodato o in usufrutto al subaffidatario gli impianti e le attrezzature occorrenti per lo svolgimento del servizio secondo le modalità da essa esso stabilite, nel rispetto del contratto di servizio e degli atti integrativi di questo.</p> <p>3. Anche a seguito dell'affidamento a terzi dei servizi, il soggetto concessionario dovrà garantire ed osservare gli obblighi assunti in contratto.</p> <p>4. Il soggetto concessionario rimane unico responsabile, nei confronti della Città, per l'esatta e puntuale esecuzione delle attività affidate. La Città resta completamente estranea ai rapporti tra il concessionario ed i terzi. Divergenze ed accordi tra il soggetto concessionario e questi ultimi non danno diritto alcuno dei terzi di avanzare richieste o pretese di alcun genere o sollevare eccezioni di sorta nei confronti della Città.</p> <p>5. Il soggetto concessionario manleva la Città da ogni danno derivante a terzi e/o cose in applicazione del presente articolo.</p>
---	--	--

<p>6. Il soggetto concessionario è autorizzato a concedere in locazione, in affitto, in comodato od in usufrutto a terzi i locali e le strutture di servizio dei parcheggi in struttura (come bar ed altri esercizi commerciali).</p> <p style="text-align: center;">Articolo 63 Controllo e Vigilanza</p> <p>1. Al fine di garantire il controllo da parte dell'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione, il soggetto concessionario fornisce le informazioni tecniche necessarie, anche per l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 65.</p> <p>2. L'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione ha il compito di vigilare sul rispetto da parte del soggetto concessionario degli obblighi derivanti dal contratto di servizio e derivanti dal rispetto dei parametri cui all'articolo 61.</p> <p>3. In merito ai citati obblighi contrattuali, l'Ente titolare del contratto con riferimento alla presente sezione esamina, fra l'altro, la documentazione fornita dal soggetto concessionario con riguardo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i reclami e/o le segnalazioni dei cittadini per eventuali disservizi e relativo report trimestrale; - informazioni relative ad ogni specifico intervento trasmesso al Settore competente; - il conto consuntivo; - la Carta della Qualità dei Servizi 		<p>6. Il soggetto concessionario è autorizzato a concedere in locazione, in affitto, in comodato od in usufrutto a terzi i locali e le strutture di servizio dei parcheggi in struttura (come bar ed altri esercizi commerciali).</p> <p style="text-align: center;">Articolo 63 65 Controllo e Vigilanza</p> <p>1. Al fine di garantire il controllo da parte della Città di Torino L'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione, il soggetto concessionario fornisce le informazioni tecniche necessarie, anche per l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 65 67.</p> <p>2. La Città di Torino L'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione ha il compito di vigilare sul rispetto da parte del soggetto concessionario degli obblighi derivanti dal contratto di servizio e derivanti dal rispetto dei parametri cui all'articolo 61 63.</p> <p>3. In merito ai citati obblighi contrattuali, la Città di Torino L'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione esamina, fra l'altro, la documentazione fornita dal soggetto concessionario con riguardo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i reclami e/o le segnalazioni dei cittadini per eventuali disservizi e relativo report trimestrale; - informazioni relative ad ogni specifico intervento trasmesso al Settore competente; - il conto consuntivo;
--	--	---

<p>ed applica le penali di cui al successivo articolo 65 previa effettuazione della procedura di cui al successivo comma 5.</p> <p>4. Tutte le comunicazioni, di cui al presente articolo, dovranno essere rese disponibili mediante accesso on line garantito dal soggetto concessionario.</p> <p>5. Su richiesta dell'Ente titolare del contratto con riferimento alla presente sezione, quest'ultimo ed il soggetto concessionario, in contraddittorio tra loro, valuteranno le presunte inadempienze e le conseguenti controdeduzioni addotte dal soggetto concessionario. Dell'incontro verrà redatto verbale sottoscritto dalle parti.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 64 Relazione Tecnico - Finanziaria</p> <p>1. Il soggetto concessionario deve presentare entro il 31 maggio di ogni anno o comunque entro trenta giorni dalla data di approvazione del Bilancio una Relazione Tecnico-Finanziaria riferita all'esercizio precedente riportante, il consuntivo economico.</p> <p>2. La Relazione dovrà contenere una parte economica che riassume i costi diretti, indiretti e generali sostenuti dal soggetto concessionario per l'erogazione del servizio relativo alla presente Sezione IV, nonché il rendiconto sull'operatività reso con il dettaglio e la valorizzazione degli interventi eseguiti, oltre alla reportistica, per</p>		<p>- la Carta della Qualità dei Servizi</p> <p>ed applica le penali di cui al successivo articolo 65 67 previa effettuazione della procedura di cui al successivo comma 5.</p> <p>4. Tutte le comunicazioni, di cui al presente articolo, dovranno essere rese disponibili mediante accesso on line garantito dal soggetto concessionario.</p> <p>5. Su richiesta della Città di Torino l'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione, quest'ultimo ed il soggetto concessionario, in contraddittorio tra loro, valuteranno le presunte inadempienze e le conseguenti controdeduzioni addotte dal soggetto concessionario. Dell'incontro verrà redatto verbale sottoscritto dalle parti.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 64 66 Relazione Tecnico - Finanziaria</p> <p>1. Il soggetto concessionario deve presentare entro il 31 maggio di ogni anno o comunque entro trenta giorni dalla data di approvazione del Bilancio una Relazione Tecnico-Finanziaria riferita all'esercizio precedente riportante il consuntivo economico.</p> <p>2. La Relazione dovrà contenere una parte economica che riassume i costi diretti, indiretti e generali sostenuti dal soggetto concessionario per l'erogazione del servizio relativo alla presente Sezione IV, nonché il rendiconto sull'operatività reso con il dettaglio e la valorizzazione degli interventi eseguiti, oltre alla reportistica, per</p>
--	--	--

<p>l'intero periodo del servizio espletato, delle segnalazioni di disservizio ricevute. La relazione dovrà inoltre indicare le modalità operative del servizio eseguito e i risultati conseguiti in relazione alle prestazioni e al rispetto della Carta della Qualità dei Servizi.</p> <p>3. Il soggetto concessionario si obbliga a fornire alla Città i dati relativi alle sanzioni amministrative elevate dagli ausiliari del traffico per violazioni al Codice della Strada (i dati relativi alla quantificazione dei danni patrimoniali subiti dalla Città a causa dei reati in materia di sosta a raso quando richiesti dagli uffici competenti della Città), oltre ad ogni altra informazione e/o documentazione indicata dalla Città.</p> <p>4. La Relazione Tecnico-Finanziaria deve essere firmata dal legale rappresentante del soggetto concessionario.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 65 Penali contrattuali</p> <p>1. Qualora la Città di Torino rilevi un inadempimento che</p>	<p>Integrazione che recepisce le modifiche derivanti dalla presentazione dell'offerta di GTT S.p.A.</p>	<p>l'intero periodo del servizio espletato, delle segnalazioni di disservizio ricevute. La relazione dovrà inoltre indicare le modalità operative del servizio eseguito e i risultati conseguiti in relazione alle prestazioni e al rispetto della Carta della Qualità dei Servizi.</p> <p>3. Il soggetto concessionario si obbliga a fornire alla Città i dati relativi alle sanzioni amministrative elevate dagli ausiliari del traffico per violazioni al Codice della Strada (i dati relativi alla quantificazione dei danni patrimoniali subiti dalla Città a causa dei reati in materia di sosta a raso quando richiesti dagli uffici competenti della Città), oltre ad ogni altra informazione e/o documentazione indicata dalla Città.</p> <p>4. La Relazione Tecnico-Finanziaria deve essere firmata dal legale rappresentante del soggetto concessionario.</p> <p>5. Il soggetto concessionario si obbliga ad assumere ed a garantire tutti gli impegni nei termini assunti in offerta (Allegati I-5 e I-6 della Sezione I), presentando, inoltre una dettagliata relazione annuale (entro il 31 maggio) alla Città, in cui si evidenzia il raggiungimento dei livelli qualitativi previsti nelle tabelle di cui all'articolo 63 degli impegni quantitativi assunti in sede di offerta di cui all'allegato I-6 e della realizzazione dei progetti presentati in sede di offerta di cui all'allegato I-5. Il non raggiungimento di tali livelli qualitativi e di tali progetti determinerà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 67 del presente contratto.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 65 67 Penali contrattuali</p> <p>1. Qualora la Città di Torino rilevi un inadempimento che</p>
---	---	---

<p>comporti applicazione di penale, provvede senza indugio a notificare contestazione scritta, contenente l'indicazione del tempo e del luogo della violazione e della penale che si intende applicare al soggetto concessionario.</p> <p>2. Per ciascuna violazione degli obblighi assunti in sede contrattuale, ad eccezione dell'adozione e/o aggiornamento della Carta della Qualità dei Servizi: Euro 1.500,00 per ogni giorno di ritardo, a partire dalla contestazione scritta, fino al ripristino della corretta esecuzione.</p> <p>3. Per la mancata adozione della Carta della Qualità dei Servizi: Euro 10.000,00 per ogni giorno di ritardo a partire dalla contestazione, fatta salva in ogni caso la decadenza dall'affidamento nel caso in cui il perdurare della situazione di carenza della Carta, valutato alla stregua del grave, ripetuto e rilevante inadempimento, sia dovuto a causa imputabile al concessionario.</p> <p>4. Per il mancato aggiornamento della Carta della Qualità dei Servizi: Euro 5.000,00 per ogni giorno di ritardo, dal termine assegnato intercorrente dalla contestazione, fatta salva in ogni caso la decadenza dall'affidamento nel caso in cui il perdurare della situazione di carenza della Carta, valutato alla stregua del grave, ripetuto e rilevante inadempimento, sia dovuto a causa imputabile al concessionario.</p> <p>5. Per ciascuna violazione degli obblighi assunti in sede di offerta (anche se trattasi di obblighi oggetto di integrazione/specificazione del presente contratto): Euro 5.000,00, per ogni giorno di ritardo</p>	<p>Integrazione che recepisce le modifiche derivanti dalla presentazione</p>	<p>comporti applicazione di penale, provvede senza indugio a notificare contestazione scritta, contenente l'indicazione del tempo e del luogo della violazione e della penale che si intende applicare al soggetto concessionario.</p> <p>2. Per ciascuna violazione degli obblighi assunti in sede contrattuale, ad eccezione dell'adozione e/o aggiornamento della Carta della Qualità dei Servizi: Euro 1.500,00 per ogni giorno di ritardo, a partire dalla contestazione scritta, fino al ripristino della corretta esecuzione.</p> <p>3. Per la mancata adozione della Carta della Qualità dei Servizi: Euro 10.000,00 per ogni giorno di ritardo a partire dalla contestazione, fatta salva in ogni caso la decadenza dall'affidamento nel caso in cui il perdurare della situazione di carenza della Carta, valutato alla stregua del grave, ripetuto e rilevante inadempimento, sia dovuto a causa imputabile al concessionario.</p> <p>4. Per il mancato aggiornamento della Carta della Qualità dei Servizi: Euro 5.000,00 per ogni giorno di ritardo, dal termine assegnato intercorrente dalla contestazione, fatta salva in ogni caso la decadenza dall'affidamento nel caso in cui il perdurare della situazione di carenza della Carta, valutato alla stregua del grave, ripetuto e rilevante inadempimento, sia dovuto a causa imputabile al concessionario.</p> <p>5. Per ciascuna violazione degli obblighi assunti in sede di offerta (anche se trattasi di obblighi oggetto di integrazione/specificazione del presente contratto) individuati analiticamente negli allegati I.5 e</p>
--	--	---

<p>decorrente dal termine assegnato.</p> <p>6. Decorsi 15 giorni dalla contestazione della violazione, senza che sia stata rimossa ovvero senza che sia stata fornita valida giustificazione, la sospensione di cui al comma precedente diventa definitiva.</p> <p>7. L'ammontare della penalità sarà richiesto ed accertato dalla Città nelle forme previste dal Regolamento di contabilità vigente.</p> <p>8. L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta, contenente l'indicazione del tempo e del luogo della violazione, e della penale che si intende applicare, alla quale il soggetto concessionario avrà la facoltà di presentare le controdeduzioni scritte entro 15 giorni dalla notifica della contestazione.</p> <p>9. In mancanza di controdeduzioni od in assenza di accoglimento, la Città applicherà le penali con provvedimento motivato da emanarsi entro i successivi 7 giorni. E' fatto salvo il risarcimento del maggior danno.</p> <p>10. In ogni caso, laddove l'inadempimento risulti grave, rilevante e ripetuto, le sanzioni potranno essere raddoppiate e, in caso di ulteriore recidiva, si applicherà la risoluzione del contratto. Qualora l'ammontare delle penalità non possa essere trattenuto ai sensi del comma 7, si potrà procedere pro quota all'escussione della garanzia fideiussoria prestata ai sensi del precedente articolo 11 ovvero anche</p>	<p>dell'offerta di GTT S.p.A.</p>	<p>Carta della Qualità dei Servizi così come integrata dall'allegato I.6: Euro 5.000,00 per ogni giorno di ritardo decorrente dal termine assegnato.</p> <p>6. Decorsi 15 giorni dalla contestazione della violazione, senza che sia stata rimossa ovvero senza che sia stata fornita valida giustificazione, la sospensione di cui al comma precedente diventa definitiva.</p> <p>7. L'ammontare della penalità sarà richiesto ed accertato dalla Città nelle forme previste dal Regolamento di contabilità vigente.</p> <p>8. L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta, contenente l'indicazione del tempo e del luogo della violazione, e della penale che si intende applicare, alla quale il soggetto concessionario avrà la facoltà di presentare le controdeduzioni scritte entro 15 giorni dalla notifica della contestazione.</p> <p>9. In mancanza di controdeduzioni od in assenza di accoglimento, la Città applicherà le penali con provvedimento motivato da emanarsi entro i successivi 7 giorni. E' fatto salvo il risarcimento del maggior danno.</p> <p>10. In ogni caso, laddove l'inadempimento risulti grave, rilevante e ripetuto, le sanzioni potranno essere raddoppiate e, in caso di ulteriore recidiva, si applicherà la risoluzione del contratto. Qualora l'ammontare delle penalità non possa essere trattenuto ai sensi del comma 7, si potrà procedere pro quota all'escussione della garanzia fideiussoria prestata ai sensi del precedente articolo 11 ovvero anche alla risoluzione del contratto.</p>
--	-----------------------------------	---

alla risoluzione del contratto.

Articolo 66 Modalità di modifica della specifica dei servizi nei termini consentiti dal contratto

1. Le condizioni d'esercizio possono essere modificate a giudizio dell'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione, valutato il pubblico interesse, concordato con il soggetto concessionario con conseguente diverso onere economico da valutarsi nell'ambito della concessione e del relativo equilibrio economico finanziario.
2. In ogni caso, ogni variazione del Piano di esercizio deve essere autorizzata dall'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente Sezione.
3. Il presente contratto non esclude che le parti possano concordare specifiche attività, volte a soddisfare esigenze di tipo temporaneo che possano presentarsi nel corso della vigenza del presente contratto.

I seguenti allegati fanno parte integrante della presente Sezione IV:

- 1) Allegato IV.1 bis-Specifiche Tecniche;
- 2) Allegato IV.2 bis - Disciplinare tecnico Ausiliari del traffico/addetti controllo soste ex articolo 17 comma 133 Legge 127 del 1997.

Articolo 66 68 Modalità di modifica della specifica dei servizi nei termini consentiti dal contratto

1. Le condizioni d'esercizio possono essere modificate a giudizio ~~della Città di Torino l'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione~~, valutato il pubblico interesse, concordato con il soggetto concessionario con conseguente diverso onere economico da valutarsi nell'ambito della concessione e del relativo equilibrio economico finanziario.
2. In ogni caso, ogni variazione del Piano di esercizio deve essere autorizzata ~~dalla Città di Torino l'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione~~.
3. Il presente contratto non esclude che le parti possano concordare specifiche attività, volte a soddisfare esigenze di tipo temporaneo che possano presentarsi nel corso della vigenza del presente contratto.

I seguenti allegati fanno parte integrante della presente Sezione IV:

- 1) Allegato IV.1 bis-Specifiche Tecniche –
- 2) Allegato IV.2 bis - Disciplinare tecnico Ausiliari del traffico/addetti controllo soste ex articolo 17 comma 133 Legge 127 del 1997.

<p style="text-align: center;">SEZIONE V - GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI: ASCENSORE PANORAMICO, DELLA MOLE ANTONELLIANA, NAVIGAZIONE SUL FIUME PO E TRANVIA A DENTIERA (CREMAGLIERA) SASSI SUPERGA</p> <p style="text-align: center;">Articolo 67 Oggetto del contratto</p> <p>1. La presente Sezione V disciplina i rapporti tra la Città di Torino ed il soggetto concessionario in merito all'affidamento della gestione dei seguenti servizi turistici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Ascensore panoramico della Mole Antonelliana; - il servizio di navigazione sul fiume Po; - il servizio di Tranvia a dentiera Sassi Superga. <p>2. L'esercizio operativo dell'Ascensore panoramico, espletato mediante una cabina ad alto contenuto tecnologico che effettua la corsa dal piano terra sino a 85 metri di altezza, con pareti realizzate in cristallo trasparente, in funzione all'interno della Mole Antonelliana, è disciplinato dal Regolamento d'esercizio approvato dalla Regione</p>	<p style="text-align: center;">Integrazione che rinvia alla determinazione dirigenziale 2012 43023/064 del 26/07/2012 l'allegazione dei documenti richiamati.</p>	<p>Si omette l'allegazione dei predetti documenti poiché gli stessi sono allegati alla determinazione dirigenziale 2012 43023/064 del 26 luglio 2012 e pertanto hanno già acquisito natura di atti pubblici dichiarando le parti di ben conoscerli ed impegnandosi a osservarli ed a farli osservare.</p> <p style="text-align: center;">SEZIONE V - GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI: ASCENSORE PANORAMICO DELLA MOLE ANTONELLIANA, NAVIGAZIONE SUL FIUME PO E TRANVIA A DENTIERA (CREMAGLIERA) SASSI SUPERGA</p> <p style="text-align: center;">Articolo 67 69 Oggetto del contratto</p> <p>1. La presente Sezione V disciplina i rapporti tra la Città di Torino ed il soggetto concessionario in merito all'affidamento della gestione dei seguenti servizi turistici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Ascensore panoramico della Mole Antonelliana; - il servizio di navigazione sul fiume Po; - il servizio di Tranvia a dentiera Sassi Superga. <p>2. L'esercizio operativo dell'Ascensore panoramico, espletato mediante una cabina ad alto contenuto tecnologico che effettua la corsa dal piano terra sino a 85 metri di altezza, con pareti realizzate in cristallo trasparente, in funzione all'interno della Mole Antonelliana, è</p>
---	---	--

<p>Piemonte - Direzione Trasporti - Settore Viabilità ed Impianti fissi con determinazione n. 411 del 14 luglio 2000, previo nulla osta dell'USTIF di Torino, come da D.P.R. n. 753/1980.</p> <p>3. L'esercizio del servizio di navigazione sul fiume Po deve essere espletato mediante due motonavi ("Valentino" e "Valentina") dotate di servizi igienici ed impianto di climatizzazione, con capacità massima di 107 persone e con zona bar completamente attrezzata. Gli imbarchi sono posizionati presso le seguenti aree: Murazzi, Borgo Medioevale, Piscina Lido, Italia '61 e Vallere.</p> <p>4. L'esercizio del servizio della linea della Tranvia a dentiera Sassi Superga si sviluppa per 3.100 metri tra la stazione di Sassi (sita a Torino in piazza Modena a 225 metri s.l.m.) e la stazione di Superga (a 650 metri s.l.m.) ed è effettuato mediante un convoglio componibile con una motrice, una motrice ed una vettura rimorchiata ed infine una motrice e due vetture rimorchiate. Sono disponibili tre motrici (una da 40 posti e due da 70 posti) e quattro rimorchiate (tutte da 70 posti, due estive aperte e due invernali chiuse). Tale servizio è disciplinato dal Regolamento d'esercizio approvato in data 11 giugno 2002.</p> <p>Articolo 68 Proprietà e messa a disposizione degli impianti ed altri beni</p> <p>1. Per l'espletamento del servizio oggetto della presente Sezione vengono messi a disposizione del soggetto concessionario i seguenti beni:</p>	<p>Correzioni errori materiali</p>	<p>disciplinato dal Regolamento d'esercizio approvato dalla Regione Piemonte - Direzione Trasporti - Settore Viabilità ed Impianti fissi con determinazione n. 411 del 14 luglio 2000, previo nulla osta dell'USTIF di Torino, come da D.P.R. n. 753/1980.</p> <p>3. L'esercizio del servizio di navigazione sul fiume Po deve essere espletato mediante due motonavi ("Valentino II" e "Valentina II") dotate di servizi igienici ed impianto di climatizzazione, con capacità massima di 107 100 persone e con zona bar completamente attrezzata. Gli imbarchi sono posizionati presso le seguenti aree: Murazzi, Borgo Medioevale, Piscina Lido, Italia '61 e Vallere.</p> <p>4. L'esercizio del servizio della linea della Tranvia a dentiera Sassi Superga si sviluppa per 3.100 metri tra la stazione di Sassi (sita a Torino in piazza Modena a 225 metri s.l.m.) e la stazione di Superga (a 650 metri s.l.m.) ed è effettuato mediante un convoglio componibile con una motrice, una motrice ed una vettura rimorchiata ed infine una motrice e due vetture rimorchiate. Sono disponibili tre motrici (una da 40 posti e due da 70 posti) e quattro rimorchiate (tutte da 70 posti, due estive aperte e due invernali chiuse). Tale servizio è disciplinato dal Regolamento d'esercizio approvato in data 11 giugno 2002.</p> <p>Articolo 68 70 Proprietà e messa a disposizione degli impianti ed altri beni</p> <p>1. Per l'espletamento del servizio oggetto della presente Sezione vengono messi a disposizione del soggetto concessionario i seguenti</p>
--	---	---

<p>- ascensore panoramico della Mole Antonelliana (proprietà della Città)</p> <p>- due imbarcazioni ("Valentino" e "Valentina") (Allegato I.2 bis) (proprietà del gestore uscente, salvo rottamazione e nuova proprietà della Città in applicazione della deliberazione della Giunta Comunale del 29 Settembre 2009 (mecc. 2009 06090/034);</p> <p>- Tranvia a dentiera Sassi Superga (Allegato I.2 bis) (binari di proprietà della Città, materiale rotabile e stazioni "Sassi" e "Superga" di proprietà del gestore uscente).</p> <p>Articolo 69 Obblighi del soggetto concessionario</p> <p>1. Il soggetto concessionario, per l'esercizio e la gestione dei servizi oggetto della presente Sezione, è tenuto ad effettuare la conduzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, nonché l'esecuzione di tutti i relativi lavori, le revisioni e gli ammodernamenti degli impianti e dei relativi locali tecnici, in modo da mantenerli in piena efficienza ed in condizioni di sicurezza e di</p>	<p>Le imbarcazioni non essendo di proprietà del gestore non sono presenti nell'allegato I.2</p> <p>Modifica derivante dal sopravvenuto acquisto di due nuovi battelli da parte della Città e concessi in uso a GTT S.p.A.</p>	<p>beni:</p> <p>- ascensore panoramico della Mole Antonelliana (proprietà della Città)</p> <p>- due imbarcazioni ("Valentino II" e "Valentina II") (Allegato I.2 bis) (proprietà del gestore uscente, salvo rottamazione e nuova proprietà della Città in applicazione della deliberazione della Giunta Comunale del 29 Settembre 2009 (mecc. 2009-06090/034) (di proprietà del Comune di Torino che con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc.2009-03627/034 individuava GTT S.p.A. quale soggetto incaricato di sviluppare il progetto definitivo dell'intervento di "rilancio del servizio di navigazione turistica sul Po: acquisto di due nuove imbarcazioni" e con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2009-06090/034 approvava il progetto definitivo).</p> <p>- Tranvia a dentiera Sassi Superga (Allegato I.2 bis) (binari di proprietà della Città, materiale rotabile e stazioni "Sassi" e "Superga" di proprietà di G.T.T. S.p.A. del gestore uscente).</p> <p>Articolo 69 71 Obblighi del soggetto concessionario</p> <p>1. Il soggetto concessionario, per l'esercizio e la gestione dei servizi oggetto della presente Sezione, è tenuto ad effettuare la conduzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, nonché l'esecuzione di tutti i relativi lavori, le revisioni e gli ammodernamenti degli impianti e dei relativi locali tecnici, in modo da mantenerli in piena efficienza ed in condizioni di sicurezza e di</p>
--	--	--

<p>ottemperare gli obblighi di legge previsti per tali impianti.</p> <p>2. Il soggetto concessionario, è responsabile di tali attività e del trasporto dei passeggeri.</p> <p>3. Il soggetto concessionario si obbliga ad istituire e nominare ai sensi di legge uno o più responsabili di esercizio in relazione ai servizi oggetto della presente sezione, in applicazione del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e del Codice della navigazione e s.m.i..</p> <p>4. Il soggetto concessionario si obbliga a tenere una contabilità separata finalizzata a consentire la rilevazione analitica dei costi e dei ricavi relativi al complesso delle linee della rete ed a fornire alla Città le informazioni richieste.</p> <p>5. Il soggetto concessionario si obbliga a rendere il servizio accessibile anche alla clientela disabile.</p> <p>6. Il soggetto concessionario si obbliga a corrispondere alla Città un canone concessorio pari al 10 per cento dei ricavi, al netto dei costi di produzione.</p> <p>7. Il soggetto concessionario si obbliga ad applicare le tariffe, adottate con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 luglio 2007 (mecc. 2007 04548/119) avente ad oggetto la concessione di agevolazioni tariffarie valide sul territorio cittadino di cui all'Allegato V.1 bis - Tariffe e orari dei servizi turistici e comunque quelle che verranno successivamente approvate dalla Città.</p>	<p>Adeguamento derivante dall'approvazione delle nuove tariffe</p>	<p>ottemperare gli obblighi di legge previsti per tali impianti.</p> <p>2. Il soggetto concessionario, è responsabile di tali attività e del trasporto dei passeggeri.</p> <p>3. Il soggetto concessionario si obbliga ad istituire e nominare ai sensi di legge uno o più responsabili di esercizio in relazione ai servizi oggetto della presente sezione, in applicazione del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e del Codice della navigazione e s.m.i..</p> <p>4. Il soggetto concessionario si obbliga a tenere una contabilità separata, a partire dal 1 gennaio 2012, finalizzata a consentire la rilevazione analitica dei costi e dei ricavi relativi al complesso delle linee della rete ed a fornire alla Città le informazioni richieste.</p> <p>5. Il soggetto concessionario si obbliga a rendere il servizio accessibile anche alla clientela disabile.</p> <p>6. Il soggetto concessionario si obbliga a corrispondere alla Città un canone concessorio pari al 10 per cento dei ricavi, al netto dei costi di produzione.</p> <p>7. Il soggetto concessionario si obbliga ad applicare le tariffe, adottate con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 luglio 2007 (mecc. 2007 04548/119) avente ad oggetto la concessione di agevolazioni tariffarie valide sul territorio cittadino di cui all'Allegato V.1 bis - Tariffe e orari dei servizi turistici deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2011-01587/119: "Navigazione del fiume Po. Immissione in servizio di due nuove motonavi e adeguamento tariffario. Approvazione", deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2011-01526/024: "Indirizzi per</p>
--	--	---

<p>8. Il soggetto concessionario si obbliga a rispettare gli orari di cui all'Allegato V.1 bis - Tariffe e orari dei servizi turistici.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 70 Relazione Tecnico-Finanziaria</p> <p>1. Il soggetto concessionario deve presentare entro il 31 maggio di ogni anno o comunque entro trenta giorni dalla data di approvazione del Bilancio una Relazione tecnico-finanziaria riferita all'esercizio precedente riportante ed il consuntivo economico.</p> <p>2. La relazione dovrà contenere una parte economica che riassume i costi diretti, indiretti e generali sostenuti dal soggetto concessionario per l'erogazione del servizio relativo alla presente Sezione V, nonché il rendiconto sull'operatività reso con il dettaglio e la valorizzazione degli interventi eseguiti, oltre alla reportistica, per l'intero periodo del servizio espletato, delle segnalazioni di disservizio ricevute.</p>	<p>da parte del Consiglio Comunale, che il soggetto concessionario è tenuto ad applicare.</p> <p>Integrazione che recepisce le modifiche derivanti dalla presentazione</p>	<p>l'esercizio 2011 in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili" e deliberazione della Giunta Comunale dell'8 maggio 2012 (n. mecc. 2012 02215) "Servizio ascensore della Mole Antonelliana. Adeguamento tariffario. Approvazione" e comunque quelle che verranno successivamente approvate dalla Città.</p> <p>8. Il soggetto concessionario si obbliga a rispettare gli orari di cui all'Allegato V.1 bis - Tariffe e orari dei servizi turistici.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 70 72 Relazione Tecnico-Finanziaria</p> <p>1. Il soggetto concessionario deve presentare entro il 31 maggio di ogni anno o comunque entro trenta giorni dalla data di approvazione del Bilancio una Relazione tecnico-finanziaria riferita all'esercizio precedente riportante ed il consuntivo economico.</p> <p>2. La relazione dovrà contenere una parte economica che riassume i costi diretti, indiretti e generali sostenuti dal soggetto concessionario per l'erogazione del servizio relativo alla presente Sezione V, nonché il rendiconto sull'operatività reso con il dettaglio e la valorizzazione degli interventi eseguiti, oltre alla reportistica, per l'intero periodo del servizio espletato, delle segnalazioni di disservizio ricevute.</p> <p>3. Il soggetto concessionario si obbliga ad assumere ed a garantire tutti gli impegni nei termini assunti in offerta (Allegati I-5 della Sezione I), presentando, inoltre una dettagliata relazione annuale (entro il 31 maggio) alla Città, in cui si evidenzia la realizzazione</p>
---	--	--

<p style="text-align: center;">Articolo 71 Penali</p> <p>1. In caso di inadempienze che comportano infrazioni della direzione d'esercizio o violazioni del Codice della Navigazione e s.m.i. in relazione ai servizi oggetto della presente Sezione, valgono le disposizioni contenute nelle leggi regionali di settore nonché nel D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e del Codice della Navigazione e s.m.i..</p> <p>2. Per ciascuna violazione degli obblighi assunti in sede contrattuale: Euro 1.500,00, per ogni giorno di ritardo a partire dalla contestazione scritta fino al ripristino della corretta esecuzione.</p> <p>3. Per ciascuna violazione degli obblighi assunti in sede di offerta (anche se trattasi di obblighi oggetto di integrazione/specificazione del presente contratto): Euro 5000,00, per ogni giorno di ritardo decorrente dal termine assegnato.</p> <p>4. L'ammontare della penalità sarà richiesto ed accertato dalla Città nelle forme previste dal Regolamento di contabilità vigente.</p> <p>5. In ogni caso laddove l'inadempimento risulti grave, rilevante e ripetuto, le sanzioni potranno essere raddoppiate e, in caso di ulteriore recidiva, si applicherà la risoluzione del contratto. Qualora l'ammontare delle penalità non possa essere trattenuto ai sensi del comma 7, si potrà procedere pro quota all'escussione della garanzia fideiussoria prestata ai sensi del precedente articolo 11 ovvero anche</p>	<p>dell'offerta di GTT S.p.A.</p> <p>Integrazione che recepisce le modifiche derivanti dalla presentazione dell'offerta di GTT S.p.A.</p>	<p>dei progetti presentati in sede di offerta di cui all'allegato I-5. Il non raggiungimento di tali progetti determinerà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 73 del presente contratto.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 71 73 Penali</p> <p>1. In caso di inadempienze che comportano infrazioni della direzione d'esercizio o violazioni del Codice della Navigazione e s.m.i. in relazione ai servizi oggetto della presente Sezione, valgono le disposizioni contenute nelle leggi regionali di settore nonché nel D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e del Codice della Navigazione e s.m.i..</p> <p>2. Per ciascuna violazione degli obblighi assunti in sede contrattuale: Euro 1.500,00, per ogni giorno di ritardo a partire dalla contestazione scritta fino al ripristino della corretta esecuzione.</p> <p>3. Per ciascuna violazione degli obblighi assunti in sede di offerta (anche se trattasi di obblighi oggetto di integrazione/specificazione del presente contratto) individuati analiticamente nell'allegato 1.5: Euro 5.000,00 per ogni giorno di ritardo decorrente dal termine assegnato.</p> <p>4. L'ammontare della penalità sarà richiesto ed accertato dalla Città nelle forme previste dal Regolamento di contabilità vigente.</p> <p>5. In ogni caso laddove l'inadempimento risulti grave, rilevante e ripetuto, le sanzioni potranno essere raddoppiate e, in caso di ulteriore recidiva, si applicherà la risoluzione del contratto. Qualora l'ammontare delle penalità non possa essere trattenuto ai sensi del comma 7, si potrà procedere pro quota all'escussione della garanzia fideiussoria prestata ai sensi del precedente articolo 11 ovvero anche</p>
--	---	--

<p>alla risoluzione del contratto.</p> <p>Il seguente allegato fa parte integrante della presente Sezione V:</p> <p>1) <u>Allegato V.1 bis - Tariffe e orari dei servizi turistici.</u></p> <p style="text-align: center;">Articolo 72 Clausola di salvaguardia</p> <p>1. Il presente contratto è soggetto ad ogni altra integrazione e/o specificazione derivante da quanto assunto dal soggetto aggiudicatario della concessione in sede di offerta.</p>	<p>Integrazione che rinvia alla determinazione dirigenziale 2012 43023/064 del 26/07/2012 l'allegazione dei documenti richiamati.</p> <p>Inserimento comma che richiama le convenzioni e gli accordi in essere.</p>	<p>alla risoluzione del contratto.</p> <p>Il seguente allegato fa parte integrante della presente Sezione V:</p> <p>1) <u>Allegato V.1 bis - Tariffe e orari dei servizi turistici.</u></p> <p>Si omette l'allegazione dei predetti documenti poiché gli stessi sono allegati alla determinazione dirigenziale 2012 43023/064 del 26 luglio 2012 e pertanto hanno già acquisito natura di atti pubblici dichiarando le parti di ben conoscerli ed impegnandosi a osservarli ed a farli osservare.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 72 74 Clausola di salvaguardia</p> <p>1. Il presente contratto è soggetto ad ogni altra integrazione e/o specificazione derivante da quanto assunto dal soggetto aggiudicatario della concessione in sede di offerta.</p> <p>2. Sono fatte salve le convenzioni e gli accordi in essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tra GTT S.p.A. e Infrato Srl, nonché la deliberazione della Giunta Comunale 2011 02525/064; - tra GTT S.p.A. e l'AMM; - tra GTT S.p.A. e la Città di Torino.
--	---	---

Le tabelle rimangono quelle del contratto base in attesa di aggiornamento con associazioni